

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

ANNOTATO CON LE MASSIME DEL CDD DEL VENETO

Aggiornato alla massima 13 del 2021.

A cura dell'Avv. Aldo Campesan¹

Presentazione

Il presente lavoro nasce come naturale evoluzione del Massimario presente nel sito² del Consiglio di Disciplina del Veneto, con analoghe finalità ma con la possibilità di una migliore visione di insieme del Codice Deontologico Forense³, come interpretato e applicato dal CDD del nostro Territorio.

In calce a ciascun articolo del Codice Deontologico Forense⁴ sono state riportate le relative massime del CDD del Veneto. È stato necessario fare delle scelte in particolare tutte le volte in cui si riscontrava la violazione di più disposizioni: in alcuni casi ho riportato la massima su tutti gli articoli di riferimento, mentre in altri ho spezzato la pronuncia dando atto che la sanzione è stata determinata tenendo conto anche di altre violazioni.

Precede l'articolato del Codice Deontologico massimato un breve paragrafo con i principi in materia di PROCEDIMENTO estratti dalle singole decisioni.

IL PROCEDIMENTO

MASSIME

¹ Avvocato del Foro di Vicenza componente del Consiglio di Disciplina del Veneto

² <https://www.consigliodistrettuale.it/venezia/>

³ Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014

⁴ Il Codice Deontologico Forense utilizzato è quello attualmente in vigore, ma va tenuto conto che alcune delle massime in calce al singolo articolo possono essere riferite alla disposizione in vigore precedentemente.

DECISIONE 15/2016

E' valida la notifica della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 140 cpc presso il domicilio eletto dall' incolpato presso la propria residenza.

Anche in presenza di elezione di domicilio il CDD può procedere con la notifica a mezzo PEC a norma dell'art. 21 Regolamento n.2 CNF, trattandosi di un domicilio "obbligatorio non rinunciabile" da parte del professionista.

L'Art. 21 Regolamento n.2 CNF è integrativo e non in contrasto con l'Art. 59 L. 274/2012 tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della stessa L. 274/2012.

Non è incompatibile il Presidente del CDD che provveda a nominare la sezione anche se l'attinto/incolpato appartiene al suo COA, essendo espressamente previsti in casi di astensione/esclusione che non riguardano compiti organizzativi o di gestione in particolare per i compiti che sono attribuiti in via esclusiva al Presidente del CDD.

Non è improcedibile l'azione disciplinare per intervento della sentenza penale (di patteggiamento) e del divieto del "ne bis in idem" in quanto lo stesso fatto può essere fonte di responsabilità disciplinare e penale.

MASSIME

DECISIONE 26/2016

Quando l'esponente muore prima di essere citato come testimone al dibattimento, dovendosi utilizzare le norme del codice di procedura penale, va applicato il principio dettato dall'art. 512 cpp, come interpretato dall'ordinanza della Corte Costituzionale del 12/4/1996 n.114 e, quindi, può e deve essere utilizzato ai fini del decidere l'esposto.

Il procedimento disciplinare ha natura accusatoria, con la conseguenza che quando la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, l'inculpato va prosciolto, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe sull'inculpato l'onere di dimostrare la propria innocenza, né di contestare espressamente le contestazioni mossegli, ma spetta al CDD verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito.

DECISIONE 1/2017

E' utilizzabile per la decisione l'esposto, anche se non confermato nel corso del dibattimento, quando l'esponente, pur regolarmente indicato e citato come teste, non si è presentato, ai sensi degli artt. 59, lett. G) della legge 247/2012 e 23 Reg. CNF n°2. La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (risalente al giugno 2011) e la citazione a comparire da parte del COA (risalente a ottobre 2014), quali atti di natura propulsiva del procedimento, hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale previsto dall'art. 51 del R.D. n°1578/33.

DECISIONE 3/2017

Deve ritenersi prescritta l'azione disciplinare quando i fatti si sono verificati circa 7 anni prima la decisione, senza che siano mai intervenuti né sospensioni né atti interruttivi del termine.

DECISIONE 21/2017

La preannunciata assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta la necessità di rinvio della stessa solo qualora risultati comprovata l'impossibilità assoluta a comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, specifico e documentato. Non costituisce legittimo impedimento dell'inculpato la convocazione, nella stessa data dell'udienza dibattimentale, di un consiglio di classe al quale egli debba partecipare nella qualità di rappresentante dei genitori.

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, consegna e/o restituzione di documenti al cliente e/o al difensore succeduto nel mandato e diligente svolgimento del mandato, concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

DECISIONE 24/2017

La prescrizione è istituto di diritto sostanziale – e non processuale - che deve seguire il principio *tempus regit actum* e non l'applicazione estensiva della nuova disciplina di cui all'art.56 L.P., neppure ove più favorevole all'inculpato.

DECISIONE 30/2017

Non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale la contemporanea fissazione di udienze e appuntamenti professionali, posto che – secondo la giurisprudenza di legittimità - l'impegno lavorativo deve avversi per condizione del tutto normale dell'individuo, mentre l'impeditimento a comparire è da ritenersi legittimo solo ove risultato assoluto ed attuale.

L'infrazione del dovere di retribuire il Collega che si è incaricato concreta comportamento illecito omissivo con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Il criterio della prevenzione fra procedimenti pendenti avanti diversi Consigli territoriali va riferito all'apertura del procedimento, con formulazione del capo d'inculpazione e del relativo addebito. Non vi è da avviare la procedura del regolamento di competenza di cui all'art. 5 del regolamento CNF n.2/2014, laddove il CDD di Roma ha declinato la propria competenza in favore di quello del Veneto, prendendo atto dell'avvenuta preventiva incolpazione e citazione da parte di quest'ultimo.

DECISIONE 32/2017

In caso di mancata comparizione all'udienza dell'esponente, citato a teste dalla Sezione, l'esposto costituisce prova documentale idonea ai sensi dell'art.23 del Regolamento n.2/2014.

DECISIONE 38/2017

Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra giudizio civile e procedimento disciplinare che imponga la sospensione di quest'ultimo e, anche nel caso di processo penale, la sospensione ai sensi dell'art. 54 L. 247/2012 va disposta soltanto se ai fini della DECISIONE è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al procedimento penale.

DECISIONE 45/2017

Non sussiste violazione del principio "ne bis in idem" nel caso di applicazione di una sanzione disciplinare per un comportamento oggetto di procedimento e sanzione penale sussistendo un duplice e contemporaneo ordine sanzionatorio.

La definizione del procedimento penale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 cpp costituisce accertamento insindacabile nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto e alla affermazione che l'inculpato lo ha commesso.

DECISIONE 52/2017

E' inammissibile l'istanza preliminare di rimessione alla Corte di Giustizia UE per violazione del *ne bis in idem*, in quanto il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e – a differenza del processo penale – è destinato alla protezione di canoni etici e comportamentali interni alla categoria e specificamente finalizzati all'esercizio della professione (Cass. 2927/2017).

E' inammissibile l'istanza preliminare di rimessione alla Corte Costituzionale per violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché della terzietà dell'organo giudicante, in quanto il CDD, autorità amministrativa-giustiziale e non giurisdizionale, non è legittimato ad adire la Corte costituzionale, né può ritenersi pertinente al processo disciplinare amministrativo

DECISIONE 60/2017

La richiesta dell'inculpato in dibattimento di un termine per ulteriori produzioni documentali non può essere accolta trattandosi di attività che doveva essere compiute entro il termine indicato dall'Art. 59 lettera d) n.4 della Legge 247/2012 e Art. 24 comma 3 lettera d) del Regolamento n. 2/2017 CNF

DECISIONE 20/2018

Integra una condotta permanente l'attività posta in essere da un avvocato attraverso una pluralità di iniziative giudiziarie, ma nell'espletamento del medesimo incarico, consistito nel recupero di somme dovute al cliente, con la conseguenza che la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione disciplinare parte dalla cessazione della condotta, ossia dall'ultimo adempimento posto in essere nell'interesse del cliente.

DECISIONE 27/2018

Il fatto storico accertato nella sentenza penale non definitiva può costituire presupposto della decisione disciplinare e valutato come grave, ai fini disciplinari, anche in relazione al grado della colpa ed alle circostanze contestuali soggettive ed oggettive, non essendo stato contestato dall'inculpato.

DECISIONE 32/2018

Il termine semestrale per il completamento dell'istruttoria da parte del Consigliere Istruttore ha natura ordinatoria.

Il trattenimento di somme, in quanto illecito deontologico con effetti permanenti, non comporta la decorrenza del termine iniziale di prescrizione fino all'esaurimento della condotta contestata.

DECISIONE 33/2018

Non vi è obbligo per il Collegio di sospendere il procedimento disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento penale, stante l'autonomia tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare e la facoltatività della sospensione.

L'opportunità della sospensione del procedimento disciplinare, che non costituisce una pregiudizialità piena e assoluta della pronuncia resa in sede penale, deve essere valutata dal Collegio con i limiti di oggetto e di tempo previsti dalla norma.

Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem nel caso di applicazione di una sanzione disciplinare per un comportamento oggetto di procedimento e sanzione penale, sussistendo un duplice e contemporaneo ordine sanzionatorio.

La responsabilità disciplinare è ontologicamente diversa dalla responsabilità penale: la prima è tesa a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare nel tempo il funzionamento e l'organizzazione dell'ordinamento di appartenenza; la seconda è tesa a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

La piena consapevolezza del reato posto in essere e la sua commissione con più atti in tempi diversi sono elementi che valgono a graduare la sanzione; il timore di subire delle ripercussioni sulla vita professionale non esclude l'illecito ma incide sulla graduazione della sanzione.

Anche i comportamenti che non riguardano l'esercizio della professione in senso stretto, se ledono comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e nel contempo si riflettono negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura, con contestata perdita di credibilità della categoria, sono deontologicamente rilevanti.

DECISIONE 38/2018

La mancata comparizione dell'esponente rende utilizzabile ai fini della decisione, quale materiale probatorio, l'esposto e la documentazione allegata.

Se la testimonianza dell'esponente è indispensabile al fine di precisare le lamentele sollevate e lo stesso rinvio a giudizio è disposto nella prospettiva che la sua audizione chiarisca e circostanzi i fatti dedotti, la mancata comparizione dell'esponente pur ritualmente citato impone un provvedimento di non luogo a provvedere.

DECISIONE 54/2018

In caso di illecito omissivo, con condotta che si protrae nel tempo, il termine prescrizionale decorre dalla data di cessazione della condotta medesima.

DECISIONE 55/2018

Il procedimento disciplinare può essere sospeso per pregiudizialità penale solo se ciò sia ritenuto indispensabile ai fini della DECISIONE e ciò in quanto il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale, pur se riguarda i medesimi fatti.

Qualora venga acquisita una sentenza penale di condanna di primo grado per uno dei reati espressamente indicati dall'art. 60 L. 247/2012 ad istruttoria dibattimentale conclusa, la valutazione per un eventuale provvedimento di sospensione cautelare è incompatibile ed ha ad oggetto elementi costitutivi completamente differenti rispetto alla fase decisoria in cui versa il dibattimento ed è tale da imporre una separata audizione dell'iscritto.

DECISIONE 58/2018

Ancorchè l'art. 59 LP richiami l'applicazione al procedimento disciplinare delle norme sul procedimento penale "se compatibili", l'assenza di un espresso all'istituto del c.d. patteggiamento non rende il richiamato istituto processuale applicabile al procedimento disciplinare non essendo compatibile con la struttura amministrativa dell'Organo Disciplinare e con il paradigma procedimentale. In particolare: non è individuabile un soggetto con il quale l'inculpato possa relazionarsi per un accordo che contempli la rinuncia ad un giudizio di cognizione piena a fronte di una diminuzione della sanzione; non è individuabile un soggetto che possa prestare il consenso a una richiesta di pena concordata; non vi è alcuna norma che preveda una diminuzione "premiale" (della sanzione).

DECISIONE 60/2018

E' inammissibile la ricusazione o la richiesta di astensione dell'intero Collegio costituente la Sezione in dibattimento disciplinare. La presentazione di un esposto al Consiglio di disciplina anzichè al Consiglio dell'Ordine rappresenta una mera irregolarità immediatamente sanabile con la trasmissione da parte del CDD al COA dell'esposto stesso.

DECISIONE 60/2018

La sentenza irrevocabile di condanna resa in sede penale, acquista in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p., sia per quanto riguarda la materiale sussistenza dei fatti, la loro liceità penale e la loro commissione da parte dell'imputato.

DECISIONE 97/2918

Qualora la vicenda si inquadri in un particolare contesto (rapporti societari, personali e di affari in un clima molto acceso) le opposte deposizioni in ordine ai fatti addebitati, così come riferiti in sede dibattimentale, vanno valutate con prudenza e attenzione e debbono comunque portare al raggiungimento di una prova univoca e certa del fatto oggetto dell'inculpazione.

Qualora all'esito dell'istruttoria permanga il contrasto, ed in particolare la certezza della veridicità del fatto e dell'effettivo accadimento dell'episodio contestato, il professionista va assolto

DECISIONE 1/2019

L'esposto è utilizzabile ai fini della decisione, allorchè la persona dalla quale proviene sia stata citata per il dibattimento, ma non è consentito fondare il giudizio disciplinare esclusivamente sulla base delle mere dichiarazioni dell'esponente ove non suffragate

da ulteriori circostanze, documentali o dichiarative compiutamente vagliate dalla Sezione giudicante a completamento dell'istruttoria.

DECISIONE 1/2019

Ai sensi dell'art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere.

DECISIONE 16/2019

Il dichiarato venir meno dell'interesse dell'esponente al procedimento disciplinare, non comporta l'estinzione dello stesso. Tuttavia, la composizione della vicenda può incidere sull'eventuale gradazione della sanzione, qualora si versi in ipotesi di responsabilità deontologica (la Sezione ha deliberato il un non luogo a provvedere in ragione del fatto che la vicenda, che vedeva contrapposti due avvocati – poi riconciliatisi – andasse complessivamente valutata).

DECISIONE 17/2019

Nel procedimento disciplinare amministrativo la terzietà della sezione giudicante è assicurata dalla composizione eletta del Consiglio, dal meccanismo di formazione delle sezioni e dalla ripartizione del procedimento in fasi distinte (istruttoria preliminare, incolpazione e citazione, dibattimento) a nulla rilevando che l'inculpazione venga approvata dallo stesso Collegio giudicante, su proposta del Consigliere Istruttore che vi rimane estraneo.

E' ammissibile e valida la deposizione del testimone che, nel rispondere alle domande, faccia ricorso alla consultazione di propri appunti, dovendosi ritenere compatibile – in mancanza di disposizione specifica del rito disciplinare amministrativo – l'art.499 c.p.p. in forza del richiamo di cui all'art.10 c. 4 Reg. n.2/2014 CNF.

DECISIONE 22/2019

La contraddittorietà fra il contenuto dell'esposto e le difese dell'inculpato, in particolare in mancanza di comparizione dell'esponente avanti il collegio giudicante, esclude la possibilità di ritenere accertato il fatto costituente illecito disciplinare

DECISIONE 29/2019

La sentenza irrevocabile di condanna resa in sede penale acquista in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p., sia per quanto riguarda la materiale sussistenza dei fatti, la loro liceità penale e la loro commissione da parte dell'imputato, fatta salva la facoltà del Giudice disciplinare di compiere una valutazione autonoma sulla base del materiale probatorio disponibile.

Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati penalmente, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e dovendo rimanere fermo il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dall'autorità giudiziaria.

E' inibito al giudice della deontologia ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'inculpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato ma sussiste, tuttavia, la piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nella diversa ottica dell'illecito disciplinare, con la conseguenza che il CDD non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.

DECISIONE 38/2019

E' facoltà dell'inculpato rinunciare alla opposizione a richiamo verbale con la conseguente definitività del richiamo verbale irrogato.

Non vi è luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell'inculpato che abbia rinunciato alla opposizione al richiamo verbale.

DECISIONE 38/2019

Nel rapporto tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna costituisce prova, ex art. 653 comma 1 bis c.p.p., i) quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ii) della sua illecitità penale iii) dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso

Qualora il procedimento penale si sia concluso con dichiarazione di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. per intervenuta prescrizione, la conseguenza sul piano disciplinare delle condotte deve essere verificata operando un autonomo apprezzamento della effettiva sussistenza dei fatti contestati, prima ancora che della rilevanza disciplinare.

La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, infatti, se, da una parte, presuppone che l'accertamento della possibile esistenza di un reato attribuibile all'imputato, peraltro estinto, non contiene un pieno accertamento dell'eventuale responsabilità penale.

Il rilievo disciplinare dei fatti in relazione ai quali vi sia stata condanna in sede penale o vi sia in sede disciplinare accertamento della rilevanza nonostante una pronuncia di intervenuta estinzione del reato, accertato avendo riguardo ai valori professionali che sono stati lesi dalle condotte.

DECISIONE 79/2019

L'intervenuto accordo dell'esponente con l'attinta non determina il venir meno della violazione deontologica eventualmente sussistente (ex multis *"L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti così come l'eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento. Consiglio Nazionale Forense. Sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214"*, potendo semmai incidere tale fatto solo sulla determinazione della sanzione.

DECISIONE 96/2019

Ex art. 59 lettera g) legge n. 247/2012, è utilizzabile ai fini della decisione l'esposto, pur se non confermato dal sottoscrittore in sede dibattimentale.

DECISIONE 3/2020

La decisione del Giudice Penale di non doversi procedere per essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione, in assenza di presupposti per l'assoluzione nel merito, comporta ... la necessità di verifica da parte dell'Organo Disciplinare della commissione del fatto addebitato all'inculpato...in mancanza di accertamento positivo da parte del Giudice penale e, quindi, in mancanza di un giudicato sul punto relativo alla prova della commissione del fatto.

E' noto infatti che le sentenze penali, nella quali l'imputato sia andato assolto per intervenuta prescrizione, non hanno e non possono avere efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare e che è "pertanto compito del Giudice Disciplinare, quando è in presenza di una sentenza penale di assoluzione per intervenuta prescrizione, è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale , di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione" (cfr. CNF rd 69/17 1.6.2017)

DECISIONE 20/2020

il Collegio non ritiene che l'inculpato abbia posto in essere condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare in relazione ai fatti ed alle condotte in esame: le dichiarazioni sono tra loro in contrasto a causa delle scelte operate dal cliente che non risultano essere

state condizionate dall'inculpato; in assenza di prova in ordine alla assunzione di un impegno personale sul punto, non può sostenersi che il procuratore fosse tenuto ad utilizzare i poteri (che l'esponente sostiene competessero all'inculpato in forza del mandato ricevuto che, però, non ha prodotto) per sottoscrivere, in luogo del cliente, la transazione che egli aveva predisposto prevedendo effetti, anche sostanziali, su rapporti tra l'altro non dedotti in quella causa.

DECISIONE 27/2020

L'istanza di sospensione per pregiudizialità penale non è accoglibile ai sensi dell'art.54 comma 2 LP, che la prevede solo nell'ipotesi di "indispensabilità" acquisizione di atti e notizie appartenenti al processo penale, qualora la Sezione ritenga di disporre di tutti gli elementi documentali necessari e del riscontro testimoniale.

Il Collegio deve valutare i fatti in modo autonomo dalle risultanze del processo penale sugli stessi fatti, come previsto dall'art. 54 c.1 LP e dall'art. 4 c.2 CDF.

Se pur sia pacifico che il difensore debba agevolare il regolare svolgimento delle attività processuali (art.1 c.1, 50, 58 e 59 CDF), l'aver taciuto al Giudice del rapporto di coniugio fra la testa e l'imputato, non comporta violazione disciplinare, né sotto il profilo del dovere di verità, né secondo il principio generale di correttezza e probità processuale.

Nel processo penale, infatti, l'indagine preliminare che compete al Giudice sugli eventuali rapporti di coniugio o parentela del testimone con l'imputato, prevista a pena di nullità relativa dall'art.199 c.p.p., non è volta a valutare l'eventuale inattendibilità del teste, bensì a consentire a questi di astenersi dal testimoniare, nell'interesse proprio o dell'imputato, salvo il libero accertamento ex art.194 c.2 c.p.p. in ordine alla credibilità del coniunto non astenuto.

La sopravvenuta sentenza penale irrevocabile sugli stessi fatti, che pronuncia l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste", ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ai sensi dell'art.653 comma 1 c.p.p. e pertanto va dichiarato il proscioglimento dell'inculpato

DECISIONE 2/2020

E' inammissibile l'istanza di audizione di testimoni introdotti dall'inculpato contenuta nelle memorie difensive in fase preliminare ed istruttoria, se non formalmente rinnovata, sia quanto all'indicazione delle persone da escutere sia con riferimento alle circostanze oggetto dell'esame testimoniale, con la lista da depositarsi nel termine perentorio di sette giorni prima della data della seduta dibattimentale.

DECISIONE 17/2020

Il regime relativo alla prescrizione contenuto nell'art. 56 della vigente legge professionale si applica ai fatti commessi successivamente alla data del 3 febbraio 2013.

DECISIONE 34/2020

La mancata assoluzione nel merito dell'inculpato in sede d'appello penale (nel caso di specie l'avvocato era stato prosciolto dalla Corte d'Appello per estinzione del reato a seguito del ritiro della querela) non costituisce in alcun modo un vincolo per il giudice disciplinare, non solo con riferimento alla punibilità dei fatti in sede penale, ma neppure in relazione al loro accertamento. Fermo restando che le risultanze istruttorie del processo penale possono ben essere tenute in considerazione dal Giudice disciplinare al fine del proprio convincimento.

DECISIONE 57/2020

Il termine prescrizionale dell'azione disciplinare, quando essa riguardi fatti che costituiscono anche reati per i quali è stata esercitata l'azione penale, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

DECISIONE 1/2021

La prova della responsabilità dell'inculpato dev'essere raggiunta al di là oltre ogni ragionevole dubbio, dovendosi assolvere in caso di assenza di certezza nella ricostruzione del fatto. La sola testimonianza dell'esponente non è sufficiente, se non suffragata da altri riscontri testimoniali e/o testimoniali, a determinare la colpevolezza dell'inculpato.

Titolo I

Principi generali

Art. 1. L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2. Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Art. 3. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.

2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non configgente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.

3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 4. Volontarietà dell'azione

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salvo in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

MASSIME

DECISIONE 15/2017 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la condotta per fatti penalmente rilevanti, quali quelli di avere inviato lettere offensive diffamatorie ed in parte minatorie ad un collega e di avere posto in essere atti persecutori nei confronti di un collega, tanto più quando i fatti siano accertati con sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La circostanza che nel capo di imputazione non sia richiamato l'art. 4 NCDF, che dispone che la responsabilità disciplinare discenda dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge, tra cui vi è quella penale, non impedisce che se ne possa tenere conto qualificando diversamente il fatto che rimane esattamente quello descritto nel capo di imputazione.

Per la violazione delle norme generali contenute negli artt. 4 e 9, NCDF, che costituisce senza dubbio illecito disciplinare, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile; tale circostanza non comporta immunità per l'inculpato ma impone l'applicazione dell'art. 21 del Codice Deontologico secondo cui le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa e vanno scelte ed inflitte tra quelle previste dal successivo art. 22.

DECISIONE 98/2018 (Richiamo verbale)

Commette una violazione dell'art. 5 CD previgente (art. 4 del NCD) il professionista che raccoglie delle firme di vicini di casa per poi consegnarle a un comitato elettorale senza averne titolo.

Il comportamento non può dirsi realizzato nell'ambito dell'attività professionale e può qualificarsi come lieve e scusabile

DECISIONE 99/2018 (Avvertimento)

Commette una violazione dell'art. 5 CD previgente (art. 4 del NCD) il professionista che, nella qualità di assessore, raccoglie numerose sottoscrizioni (risultate poi autentiche) per poi consegnarle a un comitato elettorale senza averne titolo.

DECISIONE 29/2019

Per le violazioni delle norme generali, come quelle contenute negli artt. 4 e 9 del NCDF, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile.

Tuttavia, a mente del novellato art. 20 NCDF ove non riconducibili a ipotesi tipizzate, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 NCDF.

Quand'anche una condotta non rilevi nell'ambito dell'attività professionale in senso stretto, è comunque suscettibile di valutazione ex artt. 4 e 9 NCDF se lede gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, riflettendosi, al contempo, negativamente sull'attività professionale e compromettendo l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria.

DECISIONE 77/2019

La ritenuta sussistenza di un accordo perfezionato - pur poi sotto l'aspetto civilistico non valido in base alla decisione del giudice - e la ritenuta producibilità di corrispondenza considerata costituente "accordo perfezionato" portano all'esclusione in capo all'inculpato di comportamenti valutabili illeciti deontologici.

Un tanto pur nella esistenza di principio assolutamente consolidato che "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'inculpato e quindi sotto il profilo soggettivo è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si fa a compiere".... omissione.... giacché nel caso in esame deve comunque prevalere a valutazione di insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'inculpato derivante nell'inculpato valutazione della portata e validità dell'accordo ritenuto raggiunto.

DECISIONE 88/2019

La responsabilità disciplinare prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa essendo sufficiente a configurare la violazione l'elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e quindi di dominarlo.

L'illecito disciplinare sussiste inoltre indipendentemente dal verificarsi del danno o dal rilievo specifico avuto nel processo; la mancanza del danno può comunque rilevare ai fini dell'applicazione della sanzione.

Art. 5. Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

MASSIME

DECISIONE 44/20128 (Sospensione anni uno)

Commette grave violazione disciplinare il praticante avvocato abilitato che proceda con il deposito di un ricorso davanti alla Commissione Tributaria al di fuori delle competenze previste dall'art. 12 D.lgs. 546/92 e quindi privo di Jus postulandi determinando per tale causa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Non costituisce esimente la giustificazione di aver proceduto per venire incontro alla situazione di difficoltà del Cliente

DECISIONE 67/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante l'accettare delega a sostituire altro difensore pur nella consapevolezza della carenza di titolo abilitativo all'esercizio della professione forense, comparendo avanti l'autorità giudiziaria pur non essendo il delegato neppure iscritto al registro dei praticanti.

La sanzione della sospensione trova fondamento nella rilevanza penale del fatto, accertata con decreto penale di condanna definitivo, e nella trascuratezza nell'accettazione consapevole dell'incarico di sostituzione.

DECISIONE 59/2019 (Censura)

Mettersi, nella qualità di praticante avvocato, in contatto diretto con la controparte benché assistita da altro collega, integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nella fattispecie di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, C.D.F., non potendosi invocare l'esimente di cui al comma 3 atteso che, ammesso e non concesso che la richiesta di formulazione di una proposta economica possa rientrare quantomeno nella richiesta di comportamenti determinati, l'avvocato deve in ogni caso inviarne copia per conoscenza al collega

L'utilizzo del titolo Dott. p.a. Avv. costituisce violazione del canone di cui all'art 35, commi 2 e 5, C.D.F. che impone, per l'iscritto nel registro dei praticanti, l'uso esclusivamente e per esteso del titolo di "praticante avvocato" con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. La circostanza che un riferimento al predetto titolo ("praticante avvocato" o "praticante abilitato") sia comunque contenuto nella lettera perché stampato in calce al foglio è insufficiente dato che la norma esige diversamente. L'utilizzo di altri titoli, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della professione forense e che anzi inducono in errore il lettore, è altresì in spregio al principio dell'affidamento del terzo in quanto non inerenti l'attività professionale e che possono ingeneranti ulteriori equivoci

L'omesso pagamento delle spese di lite a seguito di legittima resistenza in giudizio per la tutela di un proprio diritto non costituisce violazione degli artt. 9, comma 2, 63, comma 1, 64 commi 1 e 2, C.D.F. atteso che non si tratta di omissione di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, nei confronti dei terzi ed estranee all'esercizio della professione, cosicché tale condotta non può qualificarsi in spregio alla tutela dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali. In altri termini la pubblicità che deriva dall'inadempimento non si riflette sulla reputazione del professionista né tanto meno sull'immagine della classe forense

Art. 6. Dovere di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

MASSIME

DECISIONE 10/2016(Censura)

Configura violazione degli Artt. 6 e 24 comma II del NCDF (Artt. 10 e 16 del Codice deontologico previgente) e dell' Art. 18 Lettera c) della L.247/2012 (già Art. 3 RD 1578/33) rivestire la carica di amministratore unico o presidente del CDA di società commerciali con compiti diretti di gestione e non di semplice rappresentanza.

DECISIONE 28/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante, sotto il profilo del divieto di versare in condizioni d'incompatibilità previste dall'art.18 lett. c) LP, l'assunzione della carica di amministratore unico di due società clienti, nonostante che l'inculpato risultasse iscritto anche all'albo dei Commercialisti, per i quali non è prevista analoga incompatibilità.

DECISIONE 43/2018(Censura)

Costituisce violazione dell'Art.3 R.D. n. 1578/1933 e dell'art. 18 L. 274/2012, oltreché dell'art. 6 del Nuovo Codice Deontologico (art. 16 del Codice deontologico precedente) l'aver assunto la carica di amministratore unico in diverse aziende commerciali con compiti di effettiva gestione e non di semplice rappresentanza (nella specie l'istruttoria ha accertato che le Società amministrate non erano imprese di gestione del patrimonio familiare).

DECISIONE 68/2020 (Avvertimento)

Le incompatibilità previste dall'art. 18 L.P. sono riferite a tutti gli avvocati, sia a quelli del libero foro, che a quelli esercitanti l'attività legale per conto di Enti Pubblici, iscritti all'Albo Speciale.

L'eccezione costituita dal mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, riservata a favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, è giustificata dalla condizione di autonomia imposta dalle disposizioni dell'art. 23 L.P., rispetto ad altri rapporti subordinati, nella quale gli avvocati degli uffici legali di enti pubblici esplicano le loro attività professionali. L'avvocato iscritto all'Albo speciale dipendente di ente pubblico deve appartenere a un ufficio legale, stabilmente costituito, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente e deve svolgere in forma esclusiva tali funzioni.

Art. 7. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

1. L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Art. 8. Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 9. Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

MASSIME

DECISIONE 2/2016(censura)

Costituisce violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 NCDF avere apposto in un accordo avente ad oggetto il compenso la clausola che prevede il pagamento dell'intero compenso pattuito anche in caso di cambio del difensore nel corso del giudizio o dei suoi gradi successivi, limitando la libertà di scelta del cliente che di fatto si riterrà vincolato a non cambiare avvocato. Una clausola siffatta, infatti, crea un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, proprio perché impone la corresponsione dell'integrale compenso pattuito anche nel caso in cui il professionista abbia svolto solo una minima parte dell'attività prevista. In tal caso il cliente si vedrebbe onerato del pagamento sia al nuovo che al vecchio difensore limitando di fatto la sua libertà di scelta.

DECISIONE 3/2016(radiazione)

Nel nuovo sistema deontologico vige un sistema misto e l'illecito, ove non espressamente previsto dalla fonte regolamentare, deve essere ricostruito sulla base della legge.

Anche i comportamenti che non riguardano l'esercizio della professione in senso stretto, se ledono comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e nel contempo si riflettono negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria, sono deontologicamente rilevanti.

L'estrema gravità del caso, concretantesi nell'omicidio volontario aggravato da parte dell'avvocato della sua ex fidanzata, e la sua notorietà mediatica sia a livello locale che nazionale hanno comportato una grave violazione anche degli interessi protetti dagli artt. 9 e 63 NCDF.

La gravità delle violazioni commesse giustificano la comminazione della più grave sensazione della radiazione.

DECISIONE 23/2016(Sospensione nove mesi unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza previsti dall'art. 9, comma 1, NCDF, redigere due contratti nei quali le parti assumono obbligazioni nulle, inesistenti ed illecite (ipotesi in cui una delle parti si obbligava a prestare assistenza affettiva per il periodo di 5 mesi a richiesta e previo accordo, verso pagamento della somma di € 40.000,00 in contanti), nullità accertata con sentenza passata in giudicato.

Costituisce violazione del dovere di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza ed adeguata competenza previsti dagli artt. 12 e 14 del NCDF l'aver redatto contratti contenenti obbligazioni illecite e non azionabili, esponendo i clienti a violazioni delle norme in tema di anti riciclaggio (veniva previsto il pagamento in contanti di importi di € 40.000,00 e di € 20.000.000,00 in un'unica soluzione), nonché esponendo la cliente al pagamento di una somma del tutto esorbitante rispetto alla violazione commessa, tutte circostanze di cui il legale dev'essere a conoscenza.

Costituisce violazione dei doveri derivanti dal conferimento dell'incarico previsti dall'art. 23, comma 4, NCDF, l'aver suggerito ai clienti atti e negozi nulli, prevedendo altresì comportamenti illeciti o fraudolenti.

L'aver richiesto il pagamento di un'attività nulla o comunque manifestamente sproporzionata rispetto all'attività svolta comporta la violazione della norma prevista dall'art. 29, comma 4, NCDF.

Ai fini della valutazione della sanzione da applicare va tenuto conto del comportamento dell'inculpato sia nella sede difensiva giudiziale, sia in quella avanti il COA, sia in quella avanti il CDD e del fatto che lo stesso abbia sempre strenuamente difeso il proprio operato, ancorché senza supporto argomentativo, disattendendo ogni invito a presentarsi e avendo in plurime occasioni inviato memorie in spregio dei termini indicati, omettendo di riferire l'esito del giudizio civile nonostante ne fosse a conoscenza da circa tre anni, e ciò in forza del dettato dell'art. 21 NCDF, secondo cui dev'essere valutato il comportamento complessivo dell'inculpato, sia con riferimento alla sua condotta in generale, che con riferimento alla sanzione da comminare.

La sanzione non costituisce la somma delle sanzioni applicabili per ogni singola violazione, ma il frutto della valutazione complessiva del comportamento del soggetto interessato.

DECISIONE 15/2017 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la condotta per fatti penalmente rilevanti, quali quelli di avere inviato lettere offensive diffamatorie ed in parte minatorie ad un collega e di avere posto in essere atti persecutori nei confronti di un collega, tanto più quando i fatti siano accertati con sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La circostanza che nel capo di imputazione non sia richiamato l'art. 4 NCDF, che dispone che la responsabilità disciplinare discenda dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge, tra cui vi è quella penale, non impedisce che se ne possa tenere conto qualificando diversamente il fatto che rimane esattamente quello descritto nel capo di imputazione.

Per la violazione delle norme generali contenute negli artt. 4 e 9, NCDF, che costituisce senza dubbio illecito disciplinare, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile; tale circostanza non comporta immunità per l'inculpato ma impone l'applicazione dell'art. 21 del Codice Deontologico secondo cui le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa e vanno scelte ed inflitte tra quelle previste dal successivo art. 22.

DECISIONE 38/2017 (Sospensione anni cinque)

L'attività di tutore da parte del professionista non è estranea alla professione anche perché espletata spendendo la carta intestata, utilizzando il titolo e lo studio professionale.

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,30 n. 1 e 30 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore ometta di depositare i rendiconti periodici e, nonostante le ripetute richieste del giudice tutelare e del tutore nominato in sostituzione, ometta di depositare il rendiconto finale e di documentare/giustificare una somma di rilevante importo (nella specie di circa un milione di Euro).

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,31 n. 1 e 31 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore si appropri, utilizzandola per scopi personali di una somma rilevante (nella specie circa quattrocentomila Euro)

DECISIONE 39/2017 (Avvertimento)

Non costituisce violazione dell'art. 50 bensì dell'Art. 9 del Codice Deontologico l'aver presentato un ricorso ex Art. 702 bis cpc indicando un importo a titolo di compensi professionali superiore a quello opinato dal Consiglio dell'Ordine e senza menzionare tale minore liquidazione.

DECISIONE 39/2017 (Avvertimento)

Non costituisce violazione dell'art. 50 bensì dell'Art. 9 del Codice Deontologico l'aver presentato un ricorso ex Art. 702 bis cpc indicando un importo a titolo di compensi professionali superiore a quello opinato dal Consiglio dell'Ordine e senza menzionare tale minore liquidazione.

DECISIONE 50/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza e probità, l'aver consegnato all'assistito, posto agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con l'esterno, una lettera in busta chiusa ricevuta da terzi.

Il comportamento processuale dell'inculpata induce alla gradazione attenuata della sanzione.

DECISIONE 11/2018 (Sospensione anni due)

Costituisce grave illecito disciplinare l'aver trattenuto senza averne titolo per più di due anni la somma di oltre centodiecimila euro incassata in nome e per conto dei clienti dalla compagnia di assicurazione.

Costituisce autonoma violazione disciplinare l'inadempimento all'obbligo assunto di restituire la somma trattenuta nonché l'emissione di un assegno bancario in garanzia privo di provvista.

DECISIONE 34/2018 (Avvertimento)

Costituisce violazione degli Artt. 5 e 56 comma 1 del previgente codice deontologico (ora Artt. 9 e 63 NCD) l'aver apostrofato la controparte in presenza di terzi con "ecco il mona, ti se mona" facendo poi il gesto di passarsi la mano intorno al collo dicendo "ti taglio la gola".

DECISIONE 57/2018

Non costituisce illecito disciplinare la condotta tenuta dall'avvocato che, sulla base di un titolo vantato da propri clienti, proponga un pignoramento presso terzi in danno di altro proprio cliente (terzo pignorato) al fine di posticipare il pagamento di somme portate da una sentenza che vede soccombente il terzo pignorato: l'aver agito in virtù di un atto pubblico non implica l'utilizzo di notizie apprese in costanza di mandato ovvero la violazione del segreto professionale. Né la contemporanea conoscenza dell'esistenza di un debito di un proprio assistito e di un credito di altro proprio assistito, configura una situazione di "conflitto di interessi": al fine della sussistenza della violazione del preceitto di cui all'art. 24, commi 1 e 3, non rileva la consapevolezza o il consenso della parte assistita al compimento della prestazione professionale "in conflitto" di interessi posto che, affinchè si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza e il consenso delle parti stesse alla prestazione professionale. Nel caso di specie, la condotta serbata dal professionista, ancorchè con certa disinvolta, non assurge a dignità tale da impingere i precetti generali sanciti dall'art. 9 CDF.

DECISIONE 60/2018 (Radiazione)

Costituisce grave infrazione disciplinare l'aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il direttore di un Ente pubblico, a promettere indebitamente che, nell'indagine di mercato da lui indetta e finalizzata alla ricerca di immobili o complessi immobiliari da destinare a nuova sede dovrebbe in ogni caso scelto l'immobile di proprietà di una determinata società. Commette grave infrazione disciplinare l'Avvocato che contribuisce a rafforzare la minaccia formulata da pubblico ufficiale, presentatosi in tale veste così da strumentalizzare la propria posizione di preminenza derivategli dalla funzione esercitata, consigliandolo ed esortandolo con tono e modalità perentorie a soddisfare le pretese di un terzo, tali da esercitare nei confronti del suddetto Direttore una carica intimidatoria idonea a creare in lui il timore di esporsi, in caso di rifiuto, ad un male futuro ed ingiusto.

DECISIONE 26/2019

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'inadempimento dell'avvocato agli obblighi derivanti dal mandato professionale ed in particolare dell'omessa comunicazione del rinvio a giudizio e della mancata concertazione della linea difensiva con la parte assistita, in presenza di deduzioni concludenti dell'inculpata confortate da elementi indiziari a lei favorevoli, quali: la domiciliazione del cliente presso lo studio; l'assenza di richieste scritte di informativa o di protesta della parte; il pagamento di un acconto non richiesto, successivamente alla conoscenza dell'avvenuto rinvio a giudizio; il tenore di una precedente email del cliente, da lui confermata nel dibattimento, con cui l'esponente si rivolge con il "tu" al difensore e la ringrazia per la sua "grande disponibilità", elemento indicativo di un rapporto di intensa fiducia per conoscenza plessa, compatibile – se pur non commendevole - con il dedotto ricorso ad informative esclusivamente verbali.

DECISIONE 29/2019

Per le violazioni delle norme generali, come quelle contenute negli artt. 4 e 9 del NCDF, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile.

Tuttavia, a mente del novellato art. 20 NCDF ove non riconducibili a ipotesi tipizzate, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 NCDF.

Quand'anche una condotta non rilevi nell'ambito dell'attività professionale in senso stretto, è comunque suscettibile di valutazione ex artt. 4 e 9 NCDF se lede gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, riflettendosi, al contempo, negativamente sull'attività professionale e compromettendo l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria.

DECISIONE 47/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'art. 9 del CDF il comportamento dell'avvocato che autentichi il mandato del cliente senza accertarsi che la firma sia stata effettivamente apposta dalla parte assistita (nel caso di specie l'avvocato aveva autenticato un mandato che, all'esito di perizia calligrafica, era risultato apocrifo).

L'avvocato infatti nel momento in cui agisce in giudizio, ha il preciso dovere di accertare l'identità del soggetto che gli conferisce il mandato, anche in relazione al potere attribuito dalla legge di certificare l'autenticità della firma apposta sulla procura alle liti.

DECISIONE 48/2019 (Sospensione anni tre e mesi quattro)

Il rilievo disciplinare dei fatti in relazione ai quali vi sia stata condanna in sede penale o vi sia in sede disciplinare accertamento della rilevanza nonostante una pronuncia di intervenuta estinzione del reato, va accertato avendo riguardo ai valori professionali che sono stati lesi dalle condotte.

Il rilievo è tanto più significativo quando le condotte siano state poste in essere nell'ambito di incarichi che l'avvocato ha assunto con la volontà e la consapevolezza di perseguire un fine illecito (come nel caso in cui questi abbia posto in essere contratti simulati con la copertura di false attestazioni da parte di pubblici ufficiali al fine di agevolare l'immigrazione clandestina, intervenendo quindi in un ambito che coinvolge valori anche sociali di particolare rilievo).

La violazione dei doveri di probità, decoro e lealtà appare tanto più grave in quanto coinvolgente una categoria peculiare di clientela, costituita da persone che ricercano una stabile dimora per la propria famiglia e delle cui necessità l'avvocato ha approfittato a fine di lucro.

In caso di plurime violazioni la sanzione, unica, va determinata con riguardo a quella prevista per la violazione più grave.

L'identificazione, in concreto, della sanzione va determinata con riferimento alla gravità del fatto ed al comportamento dell'inculpato, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive nel contesto nelle quali è stata commessa la violazione.

DECISIONE 65/2019 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce violazione delle norme deontologiche previste dagli artt. 26, comma 3 e 30, comma 1 del NCDF, il comportamento dell'avvocato che, ricevuto incarico scritto da parte del cliente di effettuare un bonifico di € 7.000,00 alla sua creditrice con denari a lui consegnati, provvede a bonificare invece solo la diversa ed inferiore somma di € 700,00, non adempiendo al mandato conferitogli non solo con grave trascuratezza, ma addirittura con dolo, ed altresì non gestendo con diligenza la somma presso di lui depositata fiduciariamente, trattenendo per sé la somma di € 6.300,00 e non provvedendo a bonificarla come concordato col cliente.

Costituisce violazione degli artt. 9, 10 e 27, comma 6, CDF, il comportamento dell'avvocato che non comunica ai clienti di aver eseguito un bonifico di € 700,00 anziché di € 7.000,00, avendo al contrario cercato di far loro credere di avere correttamente eseguito il mandato inviando loro un documento falsificato, e in quanto i clienti lo venivano a sapere direttamente dalla

controparte, che si sentiva presa in giro per il diverso e di gran lunga inferiore importo ricevuto. Allo stesso modo costituisce detta violazione non aver mai inviato ai clienti hanno alcun resoconto circa l'utilizzo della residua somma di € 6.300,00 consegnatagli. E' grave la violazione delle norme deontologiche quando l'avvocato dolosamente trattiene per sé del tutto indebitamente la maggior parte della somma che i clienti gli avevano consegnato, confidando sulla sua onestà, creando disdoro per l'intera categoria, cercando con l'inganno di mascherare il suo operato, spedendo agli stessi un documento contraffatto.

E' particolarmente odioso il comportamento dell'avvocato che trattiene il denaro dei clienti approfittando di una loro situazione di particolare difficoltà e pur sapendo che la somma trattenuta sarebbe servita per poter pagare i dipendenti ed era il frutto dei risparmi della loro mamma, che aveva destinato al suo funerale.

Ancora, sempre grave è il comportamento dell'avvocato che, una volta che il cliente ha scoperto il bonifico di importo inferiore al dovuto, finge di avere commesso un errore, promettendo di rimediare, facendo perdere altro prezioso tempo, senza nei fatti in alcun modo attivarsi, per poi volatilizzarsi per sottrarsi alle legittime richieste di spiegazioni.

Art. 10. Dovere di fedeltà

1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

MASSIME

DECISIONE 38/2017 (Sospensione anni cinque)

L'attività di tutore da parte del professionista non è estranea alla professione anche perché espletata spendendo la carta intestata, utilizzando il titolo e lo studio professionale.

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,30 n. 1 e 30 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore ometta di depositare i rendiconti periodici e, nonostante le ripetute richieste del giudice tutelare e del tutore nominato in sostituzione, ometta di depositare il rendiconto finale e di documentare/giustificare una somma di rilevante importo (nella specie di circa un milione di Euro).

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,31 n. 1 e 31 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore si appropri, utilizzandola per scopi personali di una somma rilevante (nella specie circa quattrocentomila Euro)

DECISIONE 11/2018 (Sospensione anni due)

Costituisce grave illecito disciplinare l'aver trattenuto senza averne titolo per più di due anni la somma di oltre centodiecimila euro incassata in nome e per conto dei clienti dalla compagnia di assicurazione.

Costituisce autonoma violazione disciplinare l'inadempimento all'obbligo assunto di restituire la somma trattenuta nonché l'emissione di un assegno bancario in garanzia privo di provvista.

DECISIONE 83/2018 (Sospensione mesi dieci)

Le informazioni che l'avvocato deve dare al cliente ex art. 27 c.d.f. devono essere vere, sicché è sicuramente ben più grave della mera omissione il comportamento dell'avvocato che dia notizie coscientemente false. Costituisce violazione del dovere deontologico previsto dall'art. 27 c.d. l'aver omesso di fornire informazioni al cliente, che pur le aveva chieste, circa lo svolgimento del mandato, peraltro non espletato.

Deplorevole trascuratezza, mancata informativa, unita a fantasiose spiegazioni volte a giustificare i tempi lunghi di un processo che in realtà sapeva di non aver mai nemmeno iniziato (l'invio a mezzo mail di una copia dell'atto di citazione, avvenuta dopo poche ore dalla revoca del mandato, appare un ulteriore artificio posto in essere per nascondere la realtà) appaiono tutte circostanze che consentono di aggravare la sanzione edittale della censura, arrivando a cominare la sospensione.

Art. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

MASSIME

DECISIONE 14/2016(Censura)

Configura illecito disciplinare l'aver chiesto e ottenuto (per la preoccupazione da parte del cliente dell'arresto del figlio) un compenso sproporzionato rispetto all'attività prestata giustificandolo tra l'altro con la necessità di coprire spese insussistenti come il costo delle intercettazioni telefoniche effettuate dal PM o per i maggiori oneri derivanti dallo spostamento del processo da padova a venezia.

DECISIONE 9/2017 (Censura)

Non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare la previsione contenuta nell'accordo sottoscritto con un cliente che preveda la facoltà per l'avvocato di recedere dal contratto di assistenza professionale a proprio insindacabile giudizio con preavviso, con la

previsione di un compenso forfettario in caso di recesso da parte del legale, ove il compenso sia proporzionato all'attività espletata.

Viola il fondamentale principio secondo il quale il rapporto con il cliente e la persona assistita è fondato sulla fiducia, l'avvocato che preveda nel contratto di assistenza professionale l'irrevocabilità del mandato da parte del cliente.

Nel giudizio riferito a plurime violazioni, la sanzione è unica e va determinata avendo riguardo alla pena prevista per la violazione più grave. La graduazione della sanzione va determinata con riferimento alla gravità del fatto, al comportamento dell'inculpato avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione nonché avendo riguardo all'esistenza di precedenti.

DECISIONE 83/2018 (Sospensione mesi dieci)

Le informazioni che l'avvocato deve dare al cliente ex art. 27 c.d.f. devono essere vere, sicché è sicuramente ben più grave della mera omissione il comportamento dell'avvocato che dia notizie coscientemente false. Costituisce violazione del dovere deontologico previsto dall'art. 27 c.d. l'aver omesso di fornire informazioni al cliente, che pur le aveva chieste, circa lo svolgimento del mandato, peraltro non espletato.

Deplorevole trascuratezza, mancata informativa, unita a fantasiose spiegazioni volte a giustificare i tempi lunghi di un processo che in realtà sapeva di non aver mai nemmeno iniziato (l'invio a mezzo mail di una copia dell'atto di citazione, avvenuta dopo poche ore dalla revoca del mandato, appare un ulteriore artifizio posto in essere per nascondere la realtà) appaiono tutte circostanze che consentono di aggravare la sanzione edittale della censura, arrivando a cominare la sospensione.

DECISIONE 62/2019 (Avvertimento)

Costituisce illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che omette di presenziare, quale difensore d'ufficio, a due udienze senza darne preventivo avviso e senza farsi sostituire.

La condotta successiva dell'inculpato, ed in particolare l'aver partecipato alla terza udienza, consente di valutare con minor gravità il fatto e conseguentemente di applicare una sanzione diminuita rispetto a quella edittale.

DECISIONE 5/2020 (Censura)

L'assenza del difensore d'ufficio in udienza è provata dal contenuto dei verbali delle udienze stesse e dalle dichiarazioni rese al dibattimento dai difensori che lo sostituirono.

Ai fini della rilevanza disciplinare dell'assenza del difensore d'ufficio all'udienza, non rileva l'avvenuta comunicazione – o meno – del rinvio dell'udienza stessa da parte del sostituto ex art. 97 quarto comma c.p.p. o della cancelleria.

E' onere del difensore d'ufficio accertare l'esito dell'udienza nella quale egli doveva comparire, anche al fine di avere contezza dell'eventuale rinvio.

L'assenza del difensore d'ufficio protrattasi per sei udienze consecutive integrando l'abbandono della difesa, non avendo causato alcun danno né conseguenza pregiudizievole alla parte assistita, essendosi il giudice limitato a disporre meri rinvii, consente l'applicazione della sanzione della censura.

Art. 12. Dovere di diligenza

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

DECISIONE 18/2016 (Sospensione mesi due unitamente ad altre violazioni)

Il grave inadempimento del mandato e la mancata restituzione dei documenti inerenti il mandato implicano, sia singolarmente che nel loro complesso, anche la violazione del generale dovere di diligenza, previsto dall'art. 12 del NCDF.

Le condotte di omissione nel dare esecuzione al mandato e nel restituire al cliente la documentazione, protratte nel tempo, assumono i connotati della continuità e permanenza, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione disciplinare solo da quando sia cessata la permanenza.

DECISIONE 19/2016 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione del dovere di diligenza, anche se da ritenersi lieve e scusabile, il comportamento dell'avvocato che, senza fare adeguate ricerche, invia una diffida, contestando un comportamento di mala fede, per ottenere il pagamento della fornitura di calcestruzzo utilizzato in un appalto, oltre che al debitore reale, anche ad un Comune, ritenendolo erroneamente interessato, per essere stato fuorviato dalla incompletezza di un cartello da cui poteva apparire che il Comune fosse il committente dell'opera di cui si trattava.

DECISIONE 23/2016 (Sospensione nove mesi unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione del dovere di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza ed adeguata competenza previsti dagli artt. 12 e 14 del NCDF l'aver redatto contratti contenenti obbligazioni illecite e non azionabili, esponendo i clienti a violazioni delle norme in tema di anti riciclaggio (veniva previsto il pagamento in contanti di importi di € 40.000,00 e di € 20.000.000,00 in un'unica soluzione), nonché esponendo la cliente al pagamento di una somma del tutto esorbitante rispetto alla violazione commessa, tutte circostanze di cui il legale dev'essere a conoscenza.

DECISIONE 25/2016 (Avvertimento)

Costituisce violazione dei doveri di fedeltà, di diligenza e di esatto adempimento del mandato non avere immediatamente dato corso al mandato di intraprendere una causa, nonostante la specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente, e l'avere per conto dato false informazioni allo stesso circa l'avvenuto deposito del ricorso in Tribunale, che invece, da un controllo eseguito qualche mese dopo non risultava essere stato depositato.

L'avere restituito parte del compenso percepito per un'azione legale mai intrapresa e il non aver causato danni irreparabili al cliente a causa del mancato adempimento del mandato consente di valutare la violazione poco grave.

DECISIONE 36/2017 (Censura)

Non ogni inadempienza addebitabile al professionista (quantunque di possibile rilevanza sul piano della responsabilità civile) è fonte di responsabilità disciplinare richiedendosi che le circostanze concrete denotino un errore non scusabile e una rilevante trascuratezza.

Integra la violazione degli artt. 12 e 26 del NCDF il comportamento del professionista che omette colpevolmente di controllare la sorte di un deposito telematico errato (e rifiutato dalla cancelleria) accompagnato dal mancato invio al collega domiciliatario di una copia dell'atto o quantomeno di istruzioni per poter presenziare efficacemente all'udienza.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'inculpato e la coscienza dell'atto che si compie.

DECISIONE 38/2017 (Sospensione anni cinque)

L'attività di tutore da parte del professionista non è estranea alla professione anche perché espletata spendendo la carta intestata, utilizzando il titolo e lo studio professionale.

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,30 n. 1 e 30 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore ometta di depositare i rendiconti periodici e, nonostante le ripetute richieste del giudice tutelare e del tutore nominato in sostituzione, ometta di depositare il rendiconto finale e di documentare/giustificare una somma di rilevante importo (nella specie di circa un milione di Euro).

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,31 n. 1 e 31 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore si appropri, utilizzandola per scopi personali di una somma rilevante (nella specie circa quattrocentomila Euro)

DECISIONE 26/2018 (Censura)

L'avvocato che non presenzia quale difensore nel procedimento penale non viola il disposto dell'art. 46, comma 2, NCDF, che riguarda solo ipotesi di mancato rispetto della puntualità all'udienza. Detto comportamento costituisce invece la violazione degli artt. 12 e 26 NCDF.

DECISIONE 51/2018 (Censura)

Non può dirsi responsabile deontologicamente il professionista che non abbia interposto appello avverso una sentenza sfavorevole al cliente a seguito della revoca del mandato con affidamento dell'incarico a nuovo difensore quando non era ancora spirato il termine per l'impugnazione.

Costituisce negligenza professionale l'aver omesso di presentare un ricorso monitorio (dopo aver ricevuto il relativo fondo spese) per circa 10 mesi.

DECISIONE 52/2018

Non può dirsi provata l'omessa comunicazione al cliente da parte del professionista dell'obbligo di versare l'imposta di registro dovendosi la stessa presumere essendo stata raggiunta la prova della comunicazione dell'esito della sentenza e perché in presenza di indizi contrastanti l'inculpato va prosciolto.

DECISIONE 84/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 26 CDF l'aver ingenerato nel cliente il falso convincimento, avallato dall'invio di un atto di citazione, di aver provveduto all'instaurazione di una causa.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 27 CDF l'aver omesso di informare il cliente ed il legale da questi incaricato per la prosecuzione dell'attività, circa l'attività sino a quel momento svolta.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 19 e 33 CDF l'aver omesso di restituire al cliente i documenti e gli atti detenuti nel suo interesse.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 e 64 comma 1 CDF l'aver omesso di restituire al cliente una somma che lo stesso legale si era impegnato con riconoscimento di debito scritto a corrispondere.

DECISIONE 86/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinamente grave non essersi presentato all'udienza dibattimentale e non aver adottato alcuna misura idonea ad evitare pregiudizio al cliente dal quale il professionista era stato nominato difensore di fiducia tanto che il giudice dichiarava "l'abbandono di difesa" ai sensi dell'art. 105 cpp.

Va valutato ai fini della sanzione l'atteggiamento dell'inculpato che non ha presentato giustificazioni né si è presentato per chiarire la posizione

DECISIONE 26/2019

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'inadempimento dell'avvocato agli obblighi derivanti dal mandato professionale ed in particolare dell'omessa comunicazione del rinvio a giudizio e della mancata conciliazione della linea difensiva con la parte assistita, in presenza di deduzioni concludenti dell'inculpata confortate da elementi indiziari a lei favorevoli, quali: la domiciliazione del cliente presso lo studio; l'assenza di richieste scritte di informativa o di protesta della parte; il pagamento di un acconto non richiesto, successivamente alla conoscenza dell'avvenuto rinvio a giudizio; il tenore di una precedente email del cliente, da lui confermata nel dibattimento, con cui l'esponente si rivolge con il "tu" al difensore e la ringrazia per la sua "grande disponibilità", elemento indicativo di un rapporto di intensa fiducia per conoscenza pregressa, compatibile – se pur non commendevole - con il dedotto ricorso ad informative esclusivamente verbali.

DECISIONE 6/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 65.1 CDF avere minacciato la notifica di atto di precezzo e l'averlo poi effettivamente notificato in presenza di un controcredito della controparte di importo notevolmente superiore a quello azionato con l'atto di precezzo, notificato senza particolare motivo di urgenza.

La notifica dell'atto di precezzo si configura come vessatoria in quanto finalizzata a scongiurare il verificarsi di un evento (nella specie il rilascio dell'immobile detenuto dal precezzante) legittimo perché supportato da provvedimento giudiziale.

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 12, 23.4 e 24.6 CDF avere omesso di rinunciare, dopo la notifica dell'opposizione, al precezzo stesso, costituendosi in giudizio ed esponendo la parte al rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed ex. art. 96 c.p.c.

DECISIONE 18/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9.1, 12 e 26.3 CDF avere omesso di presenziare ad udienza penale, non nominando un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacchè ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

DECISIONE 19/2020 (Sospensione mesi tre)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9.1, 12 e 26.3 CDF avere omesso di presenziare ad udienza penale, non nominando un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacchè ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

DECISIONE 20/2020

il Collegio non ritiene che l'inculpato abbia posto in essere condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare in relazione ai fatti ed alle condotte in esame: le dichiarazioni sono tra loro in contrasto a causa delle scelte operate dal cliente che non risultano essere state condizionate dall'inculpato; in assenza di prova in ordine alla assunzione di un impegno personale sul punto, non può sostenersi che il procuratore fosse tenuto ad utilizzare i poteri (che l'esponente sostiene competessero all'inculpato in forza del mandato ricevuto che, però, non ha prodotto) per sottoscrivere, in luogo del cliente, la transazione che egli aveva predisposto prevedendo effetti, anche sostanziali, su rapporti tra l'altro non dedotti in quella causa.

Art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14. Dovere di competenza

1. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

MASSIME

DECISIONE 23/2016 (Sospensione nove mesi unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione del dovere di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza ed adeguata competenza previsti dagli artt. 12 e 14 del NCDF l'aver redatto contratti contenenti obbligazioni illecite e non azionabili, esponendo i clienti a violazioni delle norme in tema di anti riciclaggio (veniva previsto il pagamento in contanti di importi di € 40.000,00 e di € 20.000.000,00 in un'unica soluzione), nonché esponendo la cliente al pagamento di una somma del tutto esorbitante rispetto alla violazione commessa, tutte circostanze di cui il legale dev'essere a conoscenza.

DECISIONE 44/20128 (Sospensione anni uno)

Commette grave violazione disciplinare il praticante avvocato abilitato che proceda con il deposito di un ricorso davanti alla Commissione Tributaria al di fuori delle competenze previste dall'art. 12 D.lgs. 546/92 e quindi privo di Jus postulandi determinando per tale causa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Non costituisce esimente la giustificazione di aver proceduto per venire incontro alla situazione di difficoltà del Cliente

Art. 15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

MASSIME

DECISIONE 63/2018 (Avvertimento)

L'inadempimento da parte del professionista all'obbligo formativo, con il conseguimento nell'ambito del triennio di almeno 60 crediti di cui 9 nelle materie obbligatorie, (nel caso erano stati conseguiti 8 crediti su 60) costituisce illecito disciplinare.

Gli eventuali impegni o impedimenti familiari possono giustificare la richiesta di esenzione che però va richiesta al COA competente a deliberare in merito.

DECISIONE 65/2018 (Avvertimento) DECISIONE 7/20121 (Avvertimento)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale

DECISIONE 66/2018 (Avvertimento) DECISIONE 68/2018 (Avvertimento) DECISIONE 85/2018 (Avvertimento) DECISIONE 12/2019 (Avvertimento)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga né attenuazioni per effetto di impegni professionali.

L'esenzione dall'obbligo di formazione continua con riguardo all'adempimento dei doveri genitoriali prevista dall'articolo 15 del Regolamento deve essere specificamente richiesta dall'interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.

DECISIONE 78/2018 (Avvertimento) DECISIONE 2/2019 (Avvertimento) DECISIONE 3/2019 (Avvertimento) DECISIONE 4/2019 (Avvertimento) DECISIONE 18/2019 (Avvertimento) DECISIONE 19/2019 (Avvertimento) DECISIONE 36/2019 (Avvertimento) DECISIONE 42/2019 (Avvertimento) DECISIONE 72/2019 (Avvertimento) DECISIONE 4/2020 (Avvertimento) DECISIONE 8/2020 (Avvertimento) DECISIONE 10/2020 (Avvertimento)

Il dovere di aggiornamento imposto dagli artt. 15 e 70 comma 6° del Codice Deontologico dalla Legge Professionale e dal Regolamento 6/2014 CNF è accompagnato da meccanismi di verifica e controllo uguali per tutti, ed è previsto per garantire – a tutela dell'utenza cioè dei clienti – che l'avvocato curi costantemente e accresca la sua preparazione, aggiornandosi senza soluzione di continuità nel tempo; tale dovere è strettamente collegato al dovere di competenza previsto all'art. 14 CDF.

L'onere della prova dell'adempimento del dovere di aggiornamento professionale incombe sul professionista, e deve avere per oggetto la partecipazioni a corsi e/o convegni accreditati dall'Ordine; tale partecipazione non può essere sostituita dalle riunioni di studio o dalla relazione di altri colleghi che abbiano partecipato ai convegni ..

Non incombe al COA cui l'avvocato appartiene alcun dovere di "avvertire" o sollecitare nel corso del triennio il proprio iscritto che risulti carente sotto il profilo del dovere di aggiornamento

DECISIONE 6/2019 (Avvertimento)

Il praticante avvocato incorre in responsabilità disciplinare laddove ometta di partecipare ad eventi formativi riconosciuti dal COA di appartenenza perché specifici della professione forense.

La sanzione disciplinare può essere tuttavia ridotta al mero avvertimento quando il praticante abbia comunque partecipato ad eventi formativi attinenti alla professione notarile, stante la parziale comunanza di materie delle due professioni, con riferimento in particolare al diritto civile.

DECISIONE 9/2019 (Avvertimento)

È disciplinariamente rilevante il comportamento dell'avvocato che consegue diciannove crediti formativi nel triennio, anziché sessanta, senza peraltro fornire alcuna giustificazione.

DECISIONE 10/2019 (Richiamo verbale)

Può ritenersi lieve a scusabile il comportamento dell'avvocato che consegue trenta crediti formativi nel triennio, anziché sessanta, a fronte di gravi e documentati problemi familiari ed economici, anche connessi all'interruzione dell'attività professionale.

DECISIONE 13/2019 (Richiamo verbale)

Il mancato assolvimento del dovere di formazione professionale configura la violazione delle norme di cui agli artt. 15 e 70 c.d.f., nonché del regolamento n. 6/2014 CNF, ancorché da ritenersi lieve e scusabile, se l'iscrizione all'Albo persiste nonostante l'avvocato abbia chiesto e non ancora ottenuto il formale provvedimento di cancellazione (ipotesi di avvocato che aveva chiesto la cancellazione dall'Albo a seguito di assunzione presso un Ente Pubblico).

DECISIONE 27/2019 (Avvertimento)

L'acquisizione di soli ventisette crediti formativi sui sessanta previsti nell'arco del triennio, in mancanza di spiegazioni e/o giustificazioni aventi caratteri oggettivi di forza maggiore o di altra esimente, costituisce pacificamente violazione del dovere di formazione ed aggiornamento professionale agli effetti dell'art. 25 comma 10 Reg. n. 6/2014 ed integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nelle fattispecie di cui algi artt. 15 e 70 comma sesto C.D.F.

DECISIONE 31/2019 (Avvertimento)

Il dovere di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo od al registro dei praticanti con patrocinio e non subisce deroghe od attenuazioni, se non per quanto espressamente previsto dal relativo Regolamento del CNF.

L'intervenuta scadenza del patrocinio del praticante, in ragione del decorso dei cinque anni dalla data di abilitazione, non consente di far venire meno l'addebito relativo al mancato adempimento del dovere di formazione cui era tenuto nel periodo oggetto di contestazione.

DECISIONE 13/2019 (Richiamo verbale) DECISIONE 54/2019 (Richiamo verbale)

L'obbligo di formazione continua sussiste in capo all'avvocato anche qualora si occupi principalmente di formazione professionale in materie specifiche (nel caso in oggetto si tratta di formazione del personale sia della Pubblica Amministrazione sia di aziende private in tema di appalti pubblici).

L'infrazione può essere ritenuta lieve e scusabile, determinando l'applicazione del richiamo verbale, qualora il professionista dimostri di aver partecipato a seminari e convegni come relatore nonché di aver partecipato a periodici seminari di formazione continua come docente.

DECISIONE 35/2019 (Avvertimento) DECISIONE 95/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione del precezzo posto a presidio del dovere di formazione, il comportamento dell'avvocato che ritenga di poter tenere assolto l'obbligo formativo attraverso sistemi improntati al "fai da te".

La frequenza ai corsi deve intendersi come condotta fattiva, con un evidente richiamo ad un dato di realtà e concretezza e non può risolversi nell'ascolto audio di registrazioni effettuate da altri.

L'obbligo formativo non ammette forme di compensazione come l'assolvimento di detto obbligo in annualità diverse rispetto al triennio in contestazione.

DECISIONE 37/2019 (Censura) DECISIONE 39/2019 (Censura) DECISIONE 39/2019 (Censura) DECISIONE 73/2019 (Censura)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

DECISIONE 40/2019 (Avvertimento) DECISIONE 41/2019 (Avvertimento) DECISIONE 63/2019 (Avvertimento)

L'art 12 nei commi 4.5.6 non è suscettibile di valutazione, risultando solo consentita la verifica del raggiungimento o meno dei crediti stabiliti.

Per determinarne la gravità e l'eventuale scusabilità della violazione, va valutato ex art 4 C.D. in quali termini proporzionali sia stata assolta la formazione e se l'omissione sia dipesa da volontarietà o meno.

Nel caso di specie, le documentate necessità personali, in una con il numero di crediti effettivamente conseguiti, ha fatto ritenere congrua la sanzione dell'avvertimento.

DECISIONE 43/2019 (Censura) DECISIONE 57/2019 (Censura) DECISIONE 64/2019 (Censura) DECISIONE 69/2019 (Censura) DECISIONE 70/2019 (Censura) DECISIONE 75/2019 (Censura) DECISIONE 76/2019 (Censura) DECISIONE 80/2019 (Censura) DECISIONE 81/2019 (Censura) DECISIONE 82/2019 (Censura) DECISIONE 83/2019 (Censura) DECISIONE 84/2019 (Censura) DECISIONE 85/2019 (Censura) DECISIONE 89/2019 (Censura) DECISIONE 90/2019 (Censura) DECISIONE 92/2019 (Censura) DECISIONE 98/2019 (Censura)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

L'avvocato ha un diritto di scelta delle attività formative, tendente all'accrescimento delle conoscenze nelle materie di prevalente attività professionale, senza tuttavia alcun carattere di esclusività che si possa tradurre in un legittimo esonero dall'aggiornamento laddove la materia asseritamente prevalente, per la sua particolare specificità, non trovi un'adeguata offerta formativa.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, non è affatto subordinato ad un'adeguata offerta formativa nella materia di attività prevalente e non subisce deroga né attenuazione alcuna se non nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento della Formazione continua.

L'obbligo di formazione continua è posto anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, ciò escludendo la facoltà

dell'avvocato di potersi legittimamente sottrarre dal conseguimento dei crediti formativi qualora ciò richieda l'aggiornamento anche in materia di attività diverse da quella asseritamente prevalente.

La partecipazione agli eventi di cui all'art. 3 del Regolamento della Formazione continua è solo una delle ipotesi attraverso il quale gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione sono molteplici, in particolare mediante lo svolgimento delle altre attività di formazione previste dall'art. 13 del medesimo Regolamento.

L'acquisizione di zero crediti formativi nel triennio oggetto di verifica, unitamente all'assenza della prova di una volontà riparatoria nel triennio formativo successivo, costituiscono circostanza aggravante.

DECISIONE 58/2019 (Avvertimento)

L'acquisizione di soli 17 crediti formativi sui 60 previsti nell'arco del triennio, in mancanza di spiegazioni e/o giustificazioni aventi caratteri oggettivi di forza maggiore o di altra esimente, costituisce pacificamente violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale agli effetti dell'art. 25, comma 10, Reg. n. 6/2014 e integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nelle fattispecie di cui agli artt. 15 e 70, comma 6, C.D.F.

DECISIONE 66/2019 (Avvertimento)

È disciplinariamente rilevante il comportamento dell'avvocato che, ancorché trovandosi in una situazione che potrebbe comportare l'esonero, non si attivi per chiedere l'esonero stesso e non consegua crediti formativi.

DECISIONE 68/2019 (Sospensione mesi due)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, non è affatto subordinato ad un'adeguata offerta formativa nella materia di attività prevalente e non subisce deroga né attenuazione alcuna se non nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento della Formazione continua.

L'obbligo di formazione continua è posto anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, ciò escludendo la facoltà dell'avvocato di potersi legittimamente sottrarre dal conseguimento dei crediti formativi qualora ciò richieda l'aggiornamento anche in materia di attività diverse da quella asseritamente prevalente.

La partecipazione agli eventi di cui all'art. 3 del Regolamento della Formazione continua è solo una delle ipotesi attraverso il quale gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione sono molteplici, in particolare mediante lo svolgimento delle altre attività di formazione previste dall'art. 13 del medesimo Regolamento.

L'acquisizione di zero crediti formativi nel triennio oggetto di verifica, l'assenza della prova di una volontà riparatoria nel triennio formativo successivo, la presenza di precedenti sanzionatori interdittivi ed il disinteresse manifestato verso il procedimento disciplinare costituiscono circostanze aggravanti che legittimano l'applicazione della sanzione massima della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due

DECISIONE 93/2019 (Richiamo verbale)

La comprovata mancata acquisizione di crediti formativi nel triennio integra l'illecito deontologico previsto dagli artt. 15 e 70, comma 6°, Codice Deontologico Forense.

L'avvocato non può, infatti, addurre a propria discolpa l'ignoranza della cogenza dell'adempimento agli obblighi formativi ed è, pertanto, consapevole della propria condotta omissiva rispetto a tale obbligo.

La sussistenza di gravi ragioni personali e familiari può, tuttavia, essere valutata al fine di ritenere tale illecito deontologico come fatto lieve, rispetto alla gravità della complessiva situazione dedotta e provata, nonché scusabile, laddove una condotta diversa e conforme alle previsioni deontologiche sarebbe stata difficilmente esigibile.

DECISIONE 9/2020 (Censura)

Ai fini dell'applicazione della sanzione aggravata della censura da parte di un praticante con patrocinio, con riferimento all'obbligo di formazione permanente, può tenersi conto del fatto che il medesimo non abbia conseguito alcun credito nel triennio, non abbia adotto alcun comportamento a giustificazione del proprio inadempimento, non abbia inteso fornire prova di una qualche volontà riparatoria e abbia tenuto una disinteressata condotta processuale.

DECISIONE 13/2020 (Richiamo verbale)

La sostituzione nell'attività di un collega colpito da evento gravemente impeditivo per lo svolgimento dell'attività professionale, il regolare e puntuale conseguimento dei crediti formativi sia nel triennio antecedente sia nel triennio successivo a quello in cui non vi fu medesimo risultato costituiscono elementi tali da poter ritenere lieve e scusabile il fatto, con conseguente applicazione del richiamo verbale.

DECISIONE 15/2020 (Richiamo verbale)

La partecipazione ad attività editoriale relativa e pertinente la professione forense, con la presentazione delle opere nel corso di convegni accreditati ed il completo conseguimento dei crediti formativi per il triennio successivo a quello dedotto nell'inculpazione consentono di ritenere applicabile il richiamo verbale, pur a fronte del conseguimento di soli due crediti formativi.

DECISIONE 16/2020 (Censura)

L'omesso conseguimento di alcun credito formativo e la mancata partecipazione al dibattimento da parte dell'inculpato costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 22/2020 (Censura)

Il mancato conseguimento di trenta crediti formativi, risultando gli altri trenta oggetto di esonero, e non quindi, concretamente ottenuti con la partecipazione ad attività formative, ed i precedenti disciplinari in capo all'inculpato, costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 23/2020 (Richiamo verbale)

Può essere disposto il richiamo verbale, pur a fronte del conseguimento di ventitré crediti formativi su sessanta nel caso in cui l'inculpato abbia dimostrato di avere curato con diligenza e completezza la formazione nel triennio successivo.

DECISIONE 30/2020 (Richiamo verbale)

La grave situazione familiare, con riferimento alle specifiche difficoltà nella gestione della prole e l'avvenuto conseguimento di un numero di crediti formativi superiori al minimo per il triennio successivo a quello dedotto nel capo di incriminazione, sono elementi che possono fare ritenere lieve e scusabile il fatto, e, come tali, legittimare l'applicazione del richiamo verbale.

DECISIONE 31/2020 (Censura)

Il mancato conseguimento di ventisei crediti formativi costituisce violazione deontologica che legittima l'applicazione della sanzione della censura, risultando quali aggravanti l'esistenza di un precedente ed il disinteresse manifestato dall'inculpato nei confronti del procedimento a suo carico.

Art. 16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

MASSIME

DECISIONE 7/2016(Censura)

Il mancato pagamento delle imposte dovute integra violazione della norma deontologica generale di cui all'art. 16 NCDF (dovere di adempimento agli obblighi fiscali), oltre che del generale dovere di salvaguardare dignità, probità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale (art. 9, comma 1, NCDF).

La sanzione applicabile alla violazione della norma generale per mancato pagamento delle imposte potrebbe essere ravvisata, in via analogica, in quella prevista dall'art. 70, comma 4, avente ad oggetto il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti delle istituzioni forensi, ossia la censura.

DECISIONE 9/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Deve ritenersi provato l'illecito dell'inadempimento agli obblighi fiscali e previdenziali quando a fronte delle ricevute di pagamento offerte dai clienti l'avvocato non esibisce la relativa fattura.

DECISIONE 26/2016 (Richiamo verbale)

Commette la violazione disciplinare prevista dagli artt. 16, comma 1 e 29, comma 3 NCDF, l'avvocato che riceve in acconto piccoli importi senza fatturarli, ma considerato che lo stesso ha sempre detratto dalle somme richieste gli acconti ricevuti e a fronte di versamenti per totali € 8.457,14 ha emesso fatture per € 7.395,14, omettendo di fatturare per un importo veramente esiguo rispetto al ricevuto e, considerata altresì l'incensuratezza dell'inculpato, la violazione può ritenersi lieve e scusabile.

DECISIONE 10/2017 (avvertimento)

Costituisce illecito disciplinare a norma dell'art. 17 legge 20.09.1980 n. 576 la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa Nazionale Forense la comunicazione relativa all'ammontare dei crediti professionali ai fini IRPEF e dei volumi d'affari dichiarati ai fini IVA.

La sanzione disciplinare va determinata in considerazione del principio di proporzionalità fra infrazione ed omissione, fermo restando la potestà del COA competente di disporre la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto.

DECISIONE 19/2017 (Sospensione mesi cinque)

Costituisce violazione dei doveri di correttezza, dignità, probità e decoro la condotta dell'avvocato che non provveda con regolarità e tempestività agli adempimenti fiscali relativi a più anni.

La sanzione disciplinare va determinata valutando tutti gli elementi idonei a qualificare il disvalore della condotta; nel caso, il comportamento illecito, oltre a comportare la sospensione amministrativa e la denuncia all'autorità giudiziaria per il delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 74/2000, assume particolare rilievo in considerazione del totale disinteresse con il quale l'inculpato ha affrontato il procedimento disciplinare.

DECISIONE 34/2017

Non è raggiunta la prova dell'illecito di omessa fatturazione nel caso in cui l'esponente dichiari di non aver mai ricevute le fatture che invece l'inculpato esibisce in copia e afferma di avere a suo tempo spedito per posta ordinaria. Del pari, non può considerarsi raggiunta la prova di ingerenze del padre dell'inculpato, collaboratore di studio, nello svolgimento del mandato e nell'istruttoria disciplinare, laddove tali condotte siano lamentate dall'esponente e smentite dal collaboratore di studio.

DECISIONE 37/2017

Va disposta l'assoluzione del professionista per la contestata violazione dell'art. 16 del NCDF quando l'esponente non alleghi alcuna circostanza ulteriore rispetto alla semplice dichiarazione del cliente di aver consegnato una somma di denaro.

DECISIONE 39/2017

La prescrizione dell'illecito disciplinare per omessa fatturazione di compensi professionali decorre dalla scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è avvenuta la riscossione.

DECISIONE 45/2017 (Censura)

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'inculpato che ha indicato in sede di dichiarazione fiscale redditi notevolmente inferiori agli effettivi e che ha falsamente dichiarato di aver detenuto (prima del dicembre 2008) all'estero le somme in parola per poter beneficiare del cd Scudo fiscale.

DECISIONE 47/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinare rilevante il mancato invio delle comunicazioni previdenziali (cd mod.5) per gli anni 2010 e 2011.

La sanzione è stata determinata nella misura attenuata in ragione della difficoltà economica dell'inculpato, della mancanza di precedenti e del manifestato proposito di regolarizzazione.

DECISIONE 56/2017 (Avvertimento)

La mancata emissione del documento fiscale relativo a un pagamento costituisce illecito permanente che viene meno, ai fini dell'inizio del decorso della prescrizione, con l'emissione (tardiva) della fattura.

DECISIONE 57/2017

Costituisce violazione dell'Art. 16 comma 1 del NCDF l'omissione della comunicazione obbligatoria annuale relativa al reddito personale e al volume d'affari.

Costituisce circostanza valutabile ai fini della sanzione il comportamento dell'inculpato che non ha mai risposto alle richieste della Cassa forense e si è completamente disinteressato del procedimento disciplinare.

DECISIONE 19/2018 (Censura)

La norma dell'art. 15 del previgente CDF (oggi 16, comma 1), che faceva riferimento al dovere dell'avvocato di "provvedere agli adempimenti previdenziali a suo carico secondo le norme vigenti" deve interpretarsi in senso lato, ossia nel senso che l'obbligo

non riguarda solo la posizione personale dell'avvocato e i suoi rapporti con l'ente previdenziale di categoria, ma anche la posizione del personale occupato presso il suo studio, potendosi ciò ricavare dalla genericità della formula adottata dalla norma sia nella parte in cui vengono richiamati gli "adempimenti previdenziali a suo carico", sia nel riferimento alle "norme vigenti".

Per tale ragione viola la norma dell'art. 15 CDF (oggi art. 16, comma 1, di identico contenuto), l'avvocato che non esibisce agli ispettori del lavoro i documenti dagli stessi richiesti riguardanti la posizione previdenziale dei suoi dipendenti.

DECISIONE 27/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Costituisce comportamento disciplinare rilevante il mancato invio, per diverse annualità, della dichiarazione contributiva "modello 5" ed il mancato pagamento della sanzione pecuniaria applicata dalla Cassa Forense, nonostante che nel corso del procedimento disciplinare l'inculpato avesse regolarizzato la posizione, con conseguente revoca della sospensione amministrativa da parte del COA.

DECISIONE 70/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 9 comma 1 CDF il non avere dato corso al mandato ricevuto, in particolare non avere presentato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta al cliente. La condotta che viola il disposto dell'art. 27 commi 1 e 6 e art. 12 CDF, per non avere l'avvocato fornito informativa adeguata dell'attività svolta, deve considerarsi aggravata quando la condotta sia consistita nell'avere il legale fornito assicurazioni in merito all'adempimento dell'incumbente che aveva assunto in carico e nell'avere consegnato la copia di una atto relativo ad altro cliente.

Costituisce violazione degli art. 16 e 29 comma 3 CDF l'avere ricevuto somme in acconto per l'attività defensionale senza regolarizzare fiscalmente l'incasso.

DECISIONE 73/2018 (Censura) DECISIONE 74/2018 (Censura) DECISIONE 75/2018 (Censura) DECISIONE 76/2018 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinare rilevante l'inadempimento degli obblighi previdenziali mediante omissione delle dichiarazioni annuali (mod.5) per anni tre.

La comunicazione reddituale alla Cassa è obbligatoria anche per gli Avvocati non iscritti alla stessa (Cass. Civ. 9184/2012, Cass. SU 20219/2012).

Nell'illecito disciplinare per inadempimento agli obblighi previdenziali il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto pone fine alla condotta illecita, provvedendo all'invio delle dichiarazioni omesse, trattandosi di condotta omissiva continuativa con effetti permanenti (Cass. SU 20219/2012).

Costituisce circostanza aggravante il comportamento processuale dell'inculpato, che non ha presentato scritti difensivi e non è comparso all'udienza.

DECISIONE 87/2018 (Censura) DECISIONE 93/2018 (Censura)

È disciplinare rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta la comunicazione alla Cassa Forense relativa ai propri redditi professionali e al volume d'affari, a prescindere dall'effettiva percezione di proventi.

DECISIONE 92/2018 DECISIONE 82/2020 (Avvertimento)

È disciplinare rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta la comunicazione alla Cassa Forense relativa ai propri redditi professionali e al volume d'affari, a prescindere dall'effettiva percezione di proventiCostituisce circostanza attenuante l'aver provveduto alla regolarizzazione

DECISIONE 50/2018 DECISIONE 84/2020 (Censura)

Viola il disposto dell'art. 16 CDF l'avvocato che ometta la presentazione alla Cassa Forense dei modelli 5, indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Cassa.

Trattandosi di ipotesi di condotta dell'inculpato perdurante nel tempo e, quindi, permanente, la prescrizione comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta.

La meramente dedotta incapacità patrimoniale di far fronte alle obbligazioni tributarie non esime l'inculpato dall'inviare i modelli 5 alla Cassa né è causa di giustificazione o esimente.

DECISIONE 51/2019 (Sospensione mesi quattro)

Le norme che regolano gli adempimenti fiscali e previdenziali sono strutturalmente e sostanzialmente diverse tra loro e da tali differenze discende la necessità di una separata disamina ai fini di una corretta valutazione degli effetti del decorso del tempo.

I principi di riferimento sono chiaramente enunciati da Cass. Civ. sez. un. 19.11.2012 n. 20219: "il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta illecita permanente e cioè dalla data in cui l'avvocato invia le comunicazioni dell'ammontare dei redditi professionali prodotti e risultanti dalle dichiarazioni ai fini dell'IRPEF e dei volumi di affari ai fini dell'IVA poiché la ratio finale dell'obbligo imposto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, è di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori (L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11) e in relazione ai quali - nonché agli accessori e alle sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge - la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 (L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2). Conseguentemente coloro che sono obbligati a renderla possono provvedervi sempre (Decreto del 22 maggio 1997, art. 14, comma 1, Cass. 6259 del 2011); la Cassa ha il diritto di ottenere in ogni momento, in via di accertamento sostitutivo del predetto obbligo contributivo e di controllo "dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e procuratori nonché i pensionati" (L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 8), e può giovarsi in ogni tempo "ai fini della riscossione della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita" (art. 18, comma 7, della stessa legge). L'illecito deontologico contestato all'inculpato riguarda la violazione dei doveri di lealtà e correttezza che il previgente codice disciplinare prevedeva all'art.6 (ora art. 9 NCDF), nonché la violazione degli "adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti", previsti dall'art. 15 stesso codice (ora art. 16 NCDF).

La norma di riferimento contempla, quindi, sia la violazione degli adempimenti previdenziali (a cui, l'art. 15 previgente, aggiungeva l'obbligo di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi), che la violazione dell'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali.

Come anticipato, si tratta di ipotesi distinte: la ipotesi di inadempimento fiscale configura un illecito deontologico di portata più limitata di quello che prevede gli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché adempimenti previdenziali; in particolare, avuto anche riguardo al regime sanzionatorio previsto in materia dalle norme tributarie, l'illecito contestato ha carattere istantaneo, vale a dire che si consuma e si esaurisce nel momento stesso in cui la omissione viene posta in essere.

Sul punto si richiama la DECISIONE del CNF n. 117 del 28.1.2005 (dep il 24.9.2005) che, occupandosi della distinzione tra le due violazioni (previdenziale e fiscale – seppure con riferimento alla omessa fatturazione-) ha così statuito: "E se anche l'illecito deontologico è del tutto autonomo e distinto rispetto all'illecito fiscale, per la diversità sia dei presupposti che delle sue finalità, che sono quelle di far osservare all'avvocato, in ogni circostanza, quella particolare dignità alla quale egli è tenuto per la salvaguardia del proprio decoro e per il prestigio dell'intera classe forense, non può nondimeno arrivarsi al punto di affermare, in parte qua, la natura permanente di una tal violazione per il solo fatto di non aver provveduto l'inculpato ad assoggettare a tassazione gli importi ricevuti. Così opinandosi si finirebbe, infatti, per fare, nei confronti dell'avvocato, in quanto esposto sine die

a una responsabilità disciplinare per la mancata fatturazione di taluno dei compensi avuti, un trattamento diverso da quello contemplato, in via generale, dalla normativa fiscale ove, invece, è prevista la decadenza del diritto sanzionatorio erariale in conseguenza del mancato tempestivo accertamento, da parte del competente Ufficio, dell'omessa dichiarazione dell'incasso. Ciò che comporterebbe, all'evidenza, un'inammissibile violazione di fondamentali principi di uguaglianza. La riconosciuta natura istantanea dell'illecito contestato al professionista fa sì che anche l'eccezione di prescrizione sollevata debba trovare ingresso, in quanto fondata".

Il Collegio aderisce a detta impostazione metodologica che, per altro, si impone anche alla luce della diversa disciplina vigente in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto della Cassa di pretendere ed ottenere il pagamento delle somme dovute da parte degli iscritti.

Infatti l'art. 19 della citata L. 576/1980 testualmente recita: "La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23."

Così stabilita la differenza della natura dei due illeciti previsti dall'art. 15 del previgente CD e ripresi dagli art. 16 e 74 del NCDF, il Collegio accerta e dichiara la intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in ordine alle condotte contestate, tenuto conto che:

- a) i fatti contestati sono, tutti, anteriori alla entrata in vigore della L. 247/2012;
- b) la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e non deontologica, dunque resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative; da ciò consegue che è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 e che si deve considerare la norma previgente, cioè il termine quinquennale previsto dall'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933;
- c) detto termine quinquennale è stato interrotto, quantomeno con riferimento ad una parte degli illeciti contestati, con la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare del 3.10.2011. Non sono tuttavia intervenuti, nel quinquennio successivo, atti interruttivi;
- d) l'effetto interruttivo permanente che si ricava dal combinato disposto degli art. 2945 c.2 e 2943 c.c. si applica solo nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare mentre nella fase amministrativa vige il principio stabilito dall'art. 2945 1° c. che fa decorrere, dal momento della interruzione, un nuovo periodo di prescrizione.

L'omesso invio, per più anni, del modello 5 è omissione che integra, da sola, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza (art. 6 CDF previgente e artt. 9-19 NCDF) e di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15 CDF previgente e 16-70 c. 4 NCDF).

La sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell'11.02.2011) non ha natura di sanzione disciplinare. Si tratta, infatti, di misura amministrativa di temporanea interdizione che compete al COA e che ha, tra le altre, la funzione di indurre l'iscritto a regolarizzare la sua posizione e, nel contempo, di impedirgli di reiterare le condotte illecite.

La dedotta incapacità patrimoniale di far fronte alle obbligazioni tributarie da un lato non esime l'inculpato dall'inviare i modelli 5 alla Cassa e, dall'altro, non risulta provata né rilevante quale causa di giustificazione o esimente. L'art. 17 c. 1 della L. n. 576 del 20.9.1980 stabilisce, infatti, che "la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative...". Si aggiunga che anche il contributo minimo deve comunque essere versato.

Deve osservarsi che l'art. 9 in vigore, sostitutivo del precedente art. 5, e l'art. 16, sostitutivo del precedente art. 15, non contemplano sanzione e che il dovere di assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi è ora espressamente previsto, oltre che dall'art. 16 del NCDF (che, come detto, riprende il precedente art. 15), anche dall'art. 70 c. 4 che prevede, quale sanzione edittale, la censura.

L'art. 65, comma 5, della Legge n. 247/2012 prevede, infine, che le norme del nuovo Codice Deontologico, nelle more entrato in vigore, si applicano ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli per l'inculpato

Da tali considerazioni si ricava la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell'illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all'inculpato

Nella precedente disciplina la sanzione per le violazioni previste dagli art. 5, 6 e 15 doveva essere individuata tra quelle previste dall'art. 40 del R.D. L. 1578/1933 quindi nell'intervallo compreso tra l'avvertimento e la radiazione, a discrezione del Collegio giudicante e secondo i noti principi di graduazione e proporzionalità.

La sanzione edittale prevista per le violazioni indicate negli art. 9, 16 e 70 c. 4 del NCDF è la censura; all'esito della sopra indicata valutazione comparativa, la disciplina sanzionatoria vigente, riferita ai medesimi illeciti disciplinari, risulta quindi più favorevole rispetto alla precedente.

DECISIONE 96/2019 (sospensione mesi due)

Costituisce violazione del disposto di cui all'art. 16.1 C.D.F. l'omessa fatturazione di somme percepite a titolo di compenso, ancorché quale acconto, per l'attività professionale prestata o da prestare, risolvendosi tale inadempimento sia nella violazione delle disposizioni fiscali sia nella violazione dell'obbligo di contribuzione previdenziale.

Costituisce violazione dell'art. 27.6 C.D.F. il comportamento dell'avvocato che non intraprenda le azioni per le quali ricevette incarico, non solo, ma ometta di fornire al cliente informativa sullo svolgimento del mandato, anche rappresentando circostanze contrarie al vero quali l'aver depositato un'istanza od un ricorso in realtà mai depositato.

Nella determinazione della sanzione devono essere considerati molteplici elementi e, fra quelli idonei ad aggravare la pena disciplinare, rilevano la mancanza di ravvedimento, l'omessa presentazione di giustificazioni ed i precedenti disciplinari.

DECISIONE 98/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante ex art. 64 C.D.F. l'inadempimento da parte dell'avvocato delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il personale dipendente dello studio, sia con riferimento allo stipendio sia con riferimento al TFR.

Ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 64 C.D.F. è sufficiente la prova dell'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'iscritto, gravato di prova positiva contraria per esonerarsi da responsabilità disciplinare.

Vertendosi in ipotesi di inadempimento di obbligazione legata all'esercizio della professione ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare non necessita alcun elemento ulteriore all'inadempimento stesso, contrariamente all'ipotesi di inadempimento di obbligazioni estranee all'esercizio della professione, che assume rilevanza deontologica solo in presenza di ulteriori elementi espressamente indicati all'art. 64.2 C.D.F..

L'omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di stipendio al personale dipendente costituisce violazione del principio generale di cui all'art. 16.1 C.D.F. dovendosi quest'ultima disposizione riferire non solo agli

obblighi inerenti la posizione personale dell'iscritto, ma anche a quelli derivanti da rapporti contratti con terzi, quali i dipendenti od i prestatori d'opera.

La sola circostanza di un riferito dissesto economico, non circostanziata né provata da alcuna documentazione, non è sufficiente ad esonerare da responsabilità disciplinare l'avvocato che si sia reso inadempiente alle obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 17. Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

1. E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritieri, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

MASSIME

DECISIONE 8/2019 (Richiamo verbale)

Costituisce illecito disciplinare l'invio ad un numero indeterminato di potenziali clienti di comunicazioni a mezzo posta elettronica offrendo le proprie prestazioni professionali per l'attività di recupero dei crediti con forme, anche di richiamo al sito dello studio, di pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, lesive della dignità e del decoro della professione di avvocato, quali I) la descrizione di un'attività ripetitiva, come la fase stragiudiziale del recupero dei crediti, come un'attività esclusiva dell'operare del proprio studio II) la gratuità della prestazione all'esito negativo dell'attività prestata III) l'indicazione di modalità esecutive (quali il contatto telefonico diretto con il debitore, l'accesso personale o per il tramite di incaricati dello studio presso il domicilio o la sede di quest'ultimo)

DECISIONE 53/2019 (Sospensione mesi tre)

L'omesso o inadeguato controllo sull'operato di collaboratori e dipendenti incaricati, la cui azione determini un fatto, riferibile all'avvocato iscritto, avente rilevanza disciplinare, integra consapevole volontà, in capo allo stesso avvocato, di porre in essere una sequenza causale tale da riferire la violazione disciplinare all'avvocato stesso. L'avvocato è quindi responsabile, ai sensi degli artt. 4 e 7 CDF, delle condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili ai suoi associati, collaboratori, sostituti o dipendenti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

L'esimente di cui all'art. 7 ultima parte CDF, va riferita ad un'azione del collaboratore o dipendente da ritenersi avulsa dall'incarico conferito o da una possibilità di controllo dell'avvocato.

Viola il generale dovere di agire con probità, dignità e decoro, ex art. 9 CDF, l'offerta di servizi legali, in termini pubblicitari via web, in contesto e con modalità tali da ledere il ruolo e profilo sociale, la responsabilità e l'affidamento generale sulla correttezza, dignità e decoro della professione.

Viola l'art. 35.2 CDF il messaggio promozionale e pubblicitario del legale con cui, in termini suggestivi, si intenda suggerire all'utenza l'assicurazione di un risultato certo e congruo, senza oneri nell'immediato o comunque senza costi in caso di mancato risultato.

Viola l'art. 37.5 CDF l'offerta pubblicitaria, non avente carattere meramente informativo, di servizi legali riferiti a una pluralità circoscritta di soggetti potenzialmente e direttamente interessati in relazione a uno specifico evento dannoso appena occorso, trattandosi di modalità pubblicitaria volta ad acquisire clientela con mezzi contrari a dignità, correttezza e decoro della professione.

Art. 18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Art. 19. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

MASSIME

DECISIONE 11/2016 (Sospensione per anni tre)

Configura grave violazione deontologica l'aver predisposto atti giudiziari a nome di un altro collega apponendo o facendo apporre da terzi la firma falsa di detto collega.

Configura grave violazione deontologica l'aver predisposto tre delgne per la sotituzione in udienza a nome di un altro collega apponendo o facendo apporre da terzi la firma falsa di detto collega.

Costituisce illecito disciplinare l'aver apparentemente resistito a una causa di usucapione avendola di fatto gestita anche nella fase dell'introduzione.

DECISIONE 12/2016 (Sospensione per mesi due)

Costituisce illecito disciplinare l'essere subentrato nella gestione di un sinistro già oggetto di transazione da parte di un diverso collega, senza avvertire quest'ultimo del suo intervento facendogli così proseguire inutilmente l'attività, e senza attivarsi per la soddisfazione delle competenze professionali incluse nella transazione.

DECISIONE 18/2017 (Censura)

Costituisce violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, nonché dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forense, la condotta dell'avvocato che dopo la revoca del mandato da parte dei clienti partecipi comunque ad attività di udienza redigendo per suo conto ed inserendo nel fascicolo un verbale, oltretutto contenente eccezioni e deduzioni contrastanti con quelle contenute nella comparsa di costituzione depositata nella stessa udienza dal nuovo difensore.

DECISIONE 59/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce grave violazione disciplinare attribuire a un collega, in un documento indirizzato ai propri clienti ma destinato alla lettura di terzi, fatti non veritieri costituenti reati e violazioni deontologiche (nella specie tentata estorsione e infedele patrocinio), nella piena consapevolezza che si trattava di accusa infondata e strumentale al raggiungimento di altri obiettivi.

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a presunta tutela del cliente.

DECISIONE 3/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'aver omesso di comunicare al terzo pignorato l'intervenuto pagamento (omettendo altresì di rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento) così mantenendo il vincolo esecutivo sulle somme nonostante l'impegno a provvedervi.

Ha rilevanza il comportamento del professionista dichiarare al collega che avrebbe provveduto ad iscrivere a ruolo l'esecuzione senza in realtà provvedervi così costringendo la controparte alla predisposizione di inutili difese.

DECISIONE 19/2018 (Avvertimento)

Pone in essere un illecito disciplinare l'avvocato che all'uscita del palazzo di giustizia indirizza nei confronti di una collega frasi ingiuriose e gravemente offensive (coinvolgendo nelle offese anche il Consiglio dell'Ordine)

DECISIONE 14/2018

Non commette alcuna violazione deontologica l'avvocato che riferisce al Giudice, nella sua qualità di nuovo difensore di una società fallenda, che il precedente difensore era stato negligente nell'adempimento del mandato, laddove detta circostanza risulti provata.

Non costituisce violazione degli artt. 19 e 42, primo comma, NCDF l'aver inviato una diffida ad una collega con cui quest'ultima viene diffidata a restituire le somme percepite indebitamente da un cliente per non aver adempiuto al mandato per cui erano state corrisposte, qualora la stessa sia stata ufficiosamente preannunciata alla collega con mail informale.

DECISIONE 72/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo dei doveri di correttezza, rispetto e lealtà verso i colleghi ed i terzi, nonché del divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive, l'aver inviato ad altro avvocato comunicazioni, a mezzo messaggio sms, contenenti, fra le altre, le espressioni "sei un infame, nel vero senso etimologico di indegno; questo vale ... per te ... gobbo infame ... uomo di merda ... coglione" e, con riferimento alla moglie dell'avvocato "questo vale anche per la consorte". La sanzione unica può essere contenuta nella misura minima dell'avvertimento, in considerazione della mancanza di precedenti, del rapporto personale intercorso fra l'inculpato e l'esponente (fra i due iscritti era intercorso un rapporto di collaborazione) e nel non essere giunte a conoscenza di terzi (perché limitatesi ad essere riportate in messaggi telefonici) le espressioni ingiuriose.

DECISIONE 80/2018 (Censura)

L'avvocato che si avvalga di un procuratore per lo svolgimento di attività di domiciliatario deve provvedere a retribuirlo, qualora il cliente non vi provveda, indipendentemente dalla ragioni che impediscono al cliente di pagare, costituendo il mancato pagamento del domiciliatario un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense.

Il principio generale di cui all'art 19 cdf onera l'avvocato a mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, a cui l'inculpata è venuta meno non solo con la specifica violazione derivante dal mancato pagamento, ma anche dalla mancata partecipazione all'invito formulato dal proprio Coa al tentativo di conciliazione .. per aver appunto omesso di dare avviso al proprio Ordine e alla collega della propria assenza".

DECISIONE 84/2018 (Sospensione per mesi quattro)

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 26 CDF l'aver ingenerato nel cliente il falso convincimento, avallato dall'invio di un atto di citazione, di aver provveduto all'instaurazione di una causa.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 27 CDF l'aver omesso di informare il cliente ed il legale da questi incaricato per la prosecuzione dell'attività, circa l'attività sino a quel momento svolta.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 19 e 33 CDF l'aver omesso di restituire al cliente i documenti e gli atti detenuti nel suo interesse.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 e 64 comma 1 CDF l'aver omesso di restituire al cliente una somma che lo stesso legale si era impegnato con riconoscimento di debito scritto a corrispondere.

DECISIONE 7/2020 (Avvertimento)

Commette violazione deontologica l'avvocato che su richiesta della parte assistita attiva la procedura di mediazione per una presunta responsabilità professionale del collega e per importo ragguardevole, nonostante dalle spiegazioni ricevute e dal verbale di causa risultasse la indiscussa estraneità di quest'ultimo. .

In assenza di una specifica previsione edittale, la sanzione va determinata ricorrendo alle previsioni del Capo III C. D.

DECISIONE 29/2020 (Censura)

Il difensore è tenuto a munirsi di tutti i mezzi, anche tecnologici, necessari e utili per l'esercizio della professione, indipendentemente dalla tipologia di attività espletata e dalla quantità e qualità degli incarichi svolti, in quanto egli deve essere anche potenzialmente preparato e "attrezzato" per il corretto

svolgimento della professione, nell'ambito della quale rientra - fra l'altro - il dovere di favorire che le comunicazioni degli altri operatori di giustizia verso il difensore – rappresentante processuale della parte - avvengano in modo diretto, tempestivo e tecnicamente sicuro.

Costituisce pertanto comportamento disciplinamente rilevante la mancata adozione e comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata previsto dalla legge.

DECISIONE 69/2020 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità e di collaborazione con le istituzioni forensi, l'omissione volontaria dell'attivazione e comunicazione all'Ordine di un indirizzo di

posta elettronica certificata ai sensi dell'art.16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, al fine della pubblicazione prescritta dall'art. 7 c. 2 della L. 247/2012 - se pur non espressamente provvisto di sanzione nella parte speciale del Codice Deontologico, né richiamato dall'art. 7 c.6 LP fra quelli costituenti illecito disciplinare – da parte dell'avvocato iscritto nel registro speciale dei professori e ricercatori universitari.

Ritiene il Collegio che l'Avvocato sia tenuto a munirsi di tutti i mezzi, anche tecnologici, necessari e utili per l'iscrizione all'Albo ed agli allegati elenchi professionali anche per le comunicazioni con le istituzioni, indipendentemente dalla tipologia di attività espletata e dalla quantità e qualità degli incarichi svolti. Egli infatti deve essere anche potenzialmente preparato e "attrezzato" per il corretto svolgimento della propria attività, nell'ambito della quale rientra certamente il dovere di favorire che le comunicazioni con gli operatori istituzionali (Ordine, Cassa di previdenza, Consiglio di disciplina) avvengano in modo diretto, tempestivo, tecnicamente sicuro e con economia di mezzi e di spesa.

"L'elenco speciale nel quale risultino iscritti i professionisti che documentino lo status di professore universitario in regime di tempo pieno non costituisce albo diverso da quello ordinario, ma solo una partizione di quest'ultimo, nella quale vengono iscritti gli avvocati i quali, in virtù del rapporto di dipendenza con gli enti universitari e per l'opzione individuale per il regime a tempo pieno, hanno limitate possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale". Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29.

Nel caso di specie l'inculpato ha comprovato di non essere stato autorizzato dalla Università all'assunzione di incarichi professionali, ma non che il regolamento dell'istituto universitario preveda il divieto assoluto di esercizio dell'attività professionale, essendo invece contemplati incarichi che necessitano di autorizzazione ed incarichi consentiti senza autorizzazione.

DECISIONE 4/2021 (Avvertimento)

Costituisce violazione delle norme di cui agli art., 9,12 e 26.3 CDF non aver dato corso al mandato conferito.

In particolare la fattispecie risulta concretizzata dall'avvocato che, dopo aver assunto mandato per ricorso per separazione dei coniugi ove era pattuita la cessione di quota dell'immobile in comproprietà tra le parti ivi catastalmente individuato, non ha ottemperato alla trascrizione né nell'immediato dell'omologa né nel corso degli anni successivi.

DECISIONE 8/2020 (Avvertimento)

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi, e quindi si pone in violazione dell'art. 19 CDF, il comportamento dell'avvocato che, al fine di forzare il pagamento delle proprie competenze quale precedente difensore, proponga un esposto disciplinare nei confronti del nuovo difensore e dell'amministratore di sostegno (anch'egli avvocato) del cliente, affermando che entrambi avrebbero, al fine di "curare il proprio guadagno" ostacolato le legittime pretese del prevenuto, accusandoli altresì di agire in combutta tra loro per ritardare il recupero delle somme dovute ancorché dagli atti risulti che sia il nuovo difensore sia l'amministratore di sostegno si siano immediatamente attivati per ottenere l'autorizzazione al pagamento della parcella dal Giudice tutelare.

Art. 20. Responsabilità disciplinare*

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

*L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 1 così recitava: «La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguitabile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.».

MASSIME

DECISIONE 52/2019 (Sospensione anni uno)

Il principio di stretta tipicità dell'illecito non trova applicazione nella materia disciplinare forense nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati: il nuovo sistema, governato dall'insieme delle norme primarie e secondarie, infatti, è informato al principio della tipizzazione della condotta e delle relative sanzioni "per quanto possibile" come affermato dall'art. 3 co. 3 L.247/2012.

Ne consegue che la violazione dei doveri c.d. a forma libera o atipici, anche alla luce del disposto di cui all'art. 20 co. 2 del C.D.F. costituisce autonomo illecito disciplinare sanzionabile

DECISIONE 57/2020

La rilevanza mediatica dei fatti, oggetto del procedimento disciplinare, comporta una valutazione di maggiore gravità dei fatti stessi dal punto di vista deontologico, giacché maggiormente viene lesa l'immagine dell'avvocatura e, conseguentemente, giustifica un aggravio della sanzione disciplinare. (Fattispecie nella quale dall'arresto dell'avvocato alla sentenza definitiva di condanna per concussione la stampa si è occupata del caso).

In presenza di una pluralità di illeciti deontologici, tra i quali la violazione di una norma generale (c.d. illecito "a forma libera" o atipico) che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 20, 2° comma C.D.F., costituisce autonomo illecito disciplinare per il quale

nel codice la sanzione non è specificata, la sanzione unica va individuata e determinata, quanto alla sua entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice Deontologico Forense.

DECISIONE 8/2020 (Avvertimento)

In materia di illecito disciplinare "atipico" o "a forma libera", anche nella versione dell'art. 20 comma 2 del CDF precedenti alle modifiche introdotte a decorrere dal 12 giugno 2018, è sanzionabile la condotta dell'avvocato che violi uno dei principi generali del codice deontologico (nella specie: l'art. 19) anche se il comportamento non sia tipizzato nei titoli II e ss del CDF.

Art. 21. Potestà disciplinare

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'inculpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'inculpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

MASSIME

DECISIONE 23/2016

Ai fini della valutazione della sanzione da applicare va tenuto conto del comportamento dell'inculpato sia nella sede difensiva giudiziale, sia in quella avanti il COA, sia in quella avanti il CDD e del fatto che lo stesso abbia sempre strenuamente difeso il proprio operato, ancorché senza supporto argomentativo, disattendendo ogni invito a presentarsi e avendo in plurime occasioni inviato memorie in spregio dei termini indicati, omettendo di riferire l'esito del giudizio civile nonostante ne fosse a conoscenza da circa tre anni, e ciò in forza del dettato dell'art. 21 NCDF, secondo cui dev'essere valutato il comportamento complessivo dell'inculpato, sia con riferimento alla sua condotta in generale, che con riferimento alla sanzione da comminare.

La sanzione non costituisce la somma delle sanzioni applicabili per ogni singola violazione, ma il frutto della valutazione complessiva del comportamento del soggetto interessato.

DECISIONE 22/2017

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti il pregiudizio risentito dalla parte assistita e consistente nell'impossibilità di conoscere il residuo di gestione e di conseguire gli interessi sulle cospicue somme affidate, nonché la sussistenza di precedenti a carico dell'inculpato, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 23/2017

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti i precedenti disciplinari dell'inculpato, la compromissione della dignità della professione forense e l'atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico tenuto dall'inculpato tanto nei confronti delle clienti quanto nei confronti del Collegio giudicante, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 54/2017

La sanzione è unica per i diversi addebiti contestati; costituiscono circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 21 c.3 CDF, la continuazione dei comportamenti contestati dopo l'instaurazione del procedimento disciplinare e perfino dopo l'impegno assunto nell'audizione predibattimentale avanti al Consigliere Istruttore, il pregiudizio economico risentito dalla Collega mandante, il precedente specifico dell'inculpata per analogo illecito omissivo.

DECISIONE 29/2019

Per le violazioni delle norme generali, come quelle contenute negli artt. 4 e 9 del NCDF, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile.

Tuttavia, a mente del novellato art. 20 NCDF ove non riconducibili a ipotesi tipizzate, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 NCDF.

Quand'anche una condotta non rilevi nell'ambito dell'attività professionale in senso stretto, è comunque suscettibile di valutazione ex artt. 4 e 9 NCDF se lede gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, riflettendosi, al contempo, negativamente sull'attività professionale e compromettendo l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria.

DECISIONE 12/2020

In sede di determinazione della sanzione disciplinare devono essere attentamente vagilate e soppesate le plurime circostanze che connotano la fattispecie, trattandosi di un'attività indispensabile ai fini di quella complessiva e corretta valutazione dei fatti che la deve precedere al fine di poter modulare la sanzione edittale, prevista in relazione alla norma violata ed oggetto di

contestazione, alle numerose circostanze che connotano la fattispecie, così se del caso attenuandola, per rapportarla ed adeguarla alle numerose sfaccettature che caratterizzano, sul piano fattuale, la vicenda oggetto di esame.

L'avvertimento è la sanzione che per un verso vale ad evidenziare all'Incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, che ha anzi palesemente violato, e che, per l'altro, costituisce un monito ad astenersi, per il futuro, dal reiterare la condotta oggetto di contestazione.

DECISIONE 59/2020 (Avvertimento)

Il particolare contesto in cui sono state rese espressioni sconvenienti od offensive da parte di un avvocato contro un collega (un processo caratterizzato da forte conflittualità tra le parti), se non consente di valutarle come lievi o scusabili, costituisce – tuttavia - una circostanza che può essere considerata ai sensi dell'art. 21, comma 3, CDF, per scegliere l'applicazione di una sanzione attenuata rispetto a quella edittale

Art. 22. Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Avvertimento: consiste nell'informare l'inculpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'inculpato non commetta altre infrazioni.
- b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'inculpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
- c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'inculpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

- a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;
- b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
- d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

- a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
- c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'inculpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

MASSIME

DECISIONE 6/2016

Quando la violazione può qualificarsi lieve e scusabile è applicabile il richiamo verbale.

DECISIONE 4/2017 (Sospensione mesi due)

Il comportamento deontologicamente scorretto quale quello di non partecipare alle udienze senza avvertire del suo impedimento, in tale modo creando disagi al regolare svolgersi del procedimento e alle altre parti del processo, deve essere valutato nel

contesto in cui si è consumato nonché in relazione al complessivo comportamento dell'inculpato al fine della determinazione della sanzione da applicarsi la cui entità non può essere frutto di un mero calcolo matematico.

In particolare, la mancata partecipazione al procedimento disciplinare, l'esistenza di precedenti sanzioni, la concomitante pendenza di altri procedimenti, sia pure in fasi diverse e quindi non suscettibili di essere riuniti, evidenziano un totale disinteresse per il rispetto delle regole deontologiche e giustificano l'inasprimento della sentenza ai sensi del disposto di cui all'art. 22 co. 2 NCDF.

DECISIONE 17/2017 (Richiamo verbale)

E' giustificata l'applicazione del richiamo verbale per condotte di violazione del Codice Deontologico fondate ed ammesse dallo stesso inculpato quando l'infrazione sia lieve e scusabile, anche in considerazione della giovane età dell'inculpato.

DECISIONE 21/2017 (Sospensione mesi sei)

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

La ripetizione e sistematicità delle mancanze ai doveri di svolgimento del mandato, informativa e colleganza costituisce aggravante delle violazioni, con applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 22/2017 (Sospensione mesi tre)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, rendimento del conto e diligente svolgimento del mandato concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinariamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omesso rendimento del conto in relazione alle somme ricevute; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti il pregiudizio risentito dalla parte assistita e consistente nell'impossibilità di conoscere il residuo di gestione e di conseguire gli interessi sulle cospicue somme affidate, nonché la sussistenza di precedenti a carico dell'inculpato, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 89/2018 (Censura)

Costituisce violazione dei precetti deontologici di probità, dignità e corretta relazione con i terzi il comportamento dell'avvocato che al termine di un processo penale a suo carico, all'esito del quale egli sia stato assolto, rivolga in aula, alla presenza di più persone e con tono di voce udito anche dal Giudice, l'epiteto "bastardo" nei confronti della parte offesa presente in aula.

La provocazione non esclude la violazione deontologica con riferimento all'utilizzo di espressioni ingiuriose dell'avvocato.

Ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico la Sezione ha la facoltà di applicare gli aggravamenti della sanzione tipica tenendo conto del comportamento processuale dell'inculpato il quale nel corso del procedimento manifesti una oggettiva inclinazione a considerare con sufficienza il ruolo delle istituzioni forensi e una scarsa propensione a prendere in considerazione le conseguenze di comportamenti deontologicamente rilevanti.

DECISIONE 29/2019

Per le violazioni delle norme generali, come quelle contenute negli artt. 4 e 9 del NCDF, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile.

Tuttavia, a mente del novellato art. 20 NCDF ove non riconducibili a ipotesi tipizzate, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 NCDF.

Quand'anche una condotta non rilevi nell'ambito dell'attività professionale in senso stretto, è comunque suscettibile di valutazione ex artt. 4 e 9 NCDF se lede gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, riflettendosi, al contempo, negativamente sull'attività professionale e compromettendo l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria.

DECISIONE 74/2020 (Richiamo verbale)

Presupposto per l'applicazione del richiamo verbale è la valutazione, da parte del Collegio, del comportamento complessivo tenuto dall'inculpato in relazione alle condizioni oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Nel giudizio del Collegio rientra altresì la positiva valutazione dell'assenza di precedenti disciplinari.

Titolo II

Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Art. 23. Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accettare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

MASSIME

DECISIONE 23/2016(Sospensione nove mesi unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione dei doveri derivanti dal conferimento dell'incarico previsti dall'art. 23, comma 5, NCDF, l'aver suggerito ai clienti atti e negozi nulli, prevedendo altresì comportamenti illeciti o fraudolenti.

DECISIONE 5/2018

Non costituiscono espressioni minacciose le dichiarazioni del professionista di voler procedere al recupero forzoso di quanto dovuto rientrando nell'esercizio di un diritto.

DECISIONE 99/2019 (Avvertimento)

La ratio del divieto, per l'Avvocato, di intrattenere con il cliente e/o con la parte assistita, dopo il conferimento del mandato, dei rapporti di natura economico, patrimoniale, commerciale è la tutela della sua indipendenza ed il mantenimento della fiducia, finalità per il cui perseguitamento è stata utilizzata nel Codice Deontologico una formula molto ampia ("rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura") che tende sostanzialmente a ricoprendere ogni iniziativa che non sia riconducibile al mandato professionale purché sia idonea, per le modalità, la qualità o quantità del suo oggetto, ad influire, anche solo potenzialmente, su quello professionale.

La maggiorazione del compenso non pagato spontaneamente dal cliente presuppone in ogni caso la previa, espressa riserva da parte dell'Avvocato anche qualora l'incremento consegua non ad una integrazione/modifica nell'indicazione dell'attività professionale prestata, ma al mutamento del criterio di valutazione del valore della pratica (nella fattispecie passato da quello indeterminato a quello determinato ed individuato, alla stregua del criterio previsto dall'art. 15 c.p.c., in base al valore dei beni immobili cui si riferiva la controversia) che avvenga secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta in sede di opinamento da parte del C.O.A..

DECISIONE 6/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 65.1CDF avere minacciato la notifica di atto di precezzo e l'averlo poi effettivamente notificato in presenza di un controcredito della controparte di importo notevolmente superiore a quello azionato con l'atto di precezzo, notificato senza particolare motivo di urgenza.

La notifica dell'atto di precezzo si configura come vessatoria in quanto finalizzata a scongiurare il verificarsi di un evento (nella specie il rilascio dell'immobile detenuto dal precettante) legittimo perché supportato da provvedimento giudiziale.

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 12, 23.4 e 24.6 CDF avere omesso di rinunciare, dopo la notifica dell'opposizione, al precezzo stesso, costituendosi in giudizio ed esponendo la parte al rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed ex. art. 96 c.p.c.

DECISIONE 86/2020

Costituisce illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 23.3 CDF il fatto dell'avvocato che intrattiene rapporti commerciali con la parte assistita, quale un contratto di locazione commerciale di immobile.

Art. 24. Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 10/2016 (Censura)

Configura violazione degli Artt. 6 e 24 comma II del NCDF (Artt. 10 e 16 del Codice deontologico previgente) e dell' Art. 18 Lettera c) dellaL.247/2012 (già Art. 3 RD 1578/33) rivestire la carica di amministratore unico o predidente del CDA di società commerciali con compiti diretti di gestione e non di semplice rappresentanza.

DECISIONE 21/2016 (Proscioglimento)

Non configura il conflitto d'interessi, neppure potenziale, sanzionato dall'art. 24 NCDF, il comportamento dell'avvocato che accetta l'incarico da parte dei genitori di una giovane, terza trasportata deceduta in un incidente stradale, unitamente a quello dei genitori di altra giovane, conducente l'auto coinvolta nel sinistro e anch'essa deceduta, qualora il mandato sia stato conferito da tutti e quattro al solo fine di far accettare in sede penale l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente l'autocarro con cui l'auto era entrata in collisione, diversamente potendosi opinare solo se l'incarico fosse stato esteso anche alle questioni civilistiche, da cui potrebbe essere scaturita una responsabilità in capo alla conducente, con conseguente conflitto d'interessi.

Anche se il conflitto d'interessi da cui l'avvocato deve guardarsi sia non solo quello effettivo, ma anche quello potenziale, ai fini della determinazione della sussistenza del conflitto non può prescindersi dalla valutazione del concreto perimetro del mandato ricevuto.

DECISIONE 5/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento sanzionabile quello dell'avvocato che, assunta la difesa di più clienti per azioni giudiziali che li vedeva in fase iniziale portatrici di analoghi interessi, non rinunci al mandato (quantomeno di un gruppo di essi) quando si manifesti grave discordia e contrapposizione tra i difesi in relazione a scelte processuali di importante rilievo.

Non è, infatti, consentito all'avvocato contrapporsi alle decisioni di parte dei suoi assistiti contestandole perché asseritamente dirette a pregiudicare il valore solidale dell'azione, con ciò perseguendo un interesse personale alla coltivazione del giudizio.

Compie un atto di grave violazione del dovere di diligenza l'avvocato che depositi un atto giudiziario in copia anziché in originale, senza dare prova di avere posto in essere alcuna attività finalizzata a porre rimedio alla nullità.

Non è fonte di responsabilità disciplinare, pur costituendo grave negligenza fino ad essere fonte di responsabilità civile, la condotta dell'avvocato che promuova un'azione giudiziale d'urgenza per conto di clienti per il pagamento di una somma di denaro pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude il ricorso alla tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per crediti di natura patrimoniale.

DECISIONE 14/2017 (Sospensione anni uno)

E' sanzionabile sotto il profilo disciplinare per avere violato il disposto di cui l'art. 88 c.p.c. nonché i doveri di correttezza e lealtà, dignità e decoro, in relazione al divieto di assumere incarichi in conflitto di interessi, la condotta dell'avvocato che abbia assunto la propria difesa personale e quella della controparte in un procedimento relativo ad un sinistro stradale.

La condotta è censurabile anche nell'ipotesi in cui della difesa della controparte sia formalmente incaricato un collega esterno allo studio mentre l'attività difensiva in senso proprio sia curata da colleghi dello studio legale dell'inculpato e gli atti siano stati dallo stesso studio depositati con firme che non appartengono al collega che risultava formalmente difensore della controparte. Non merita accoglimento l'eccezione dell'inculpato secondo cui il conflitto di interessi non possa considerarsi sussistente quando questo sia soltanto apparente e non effettivo avendo le parti assunto la medesima posizione processuale. La normativa deontologica ha, infatti, la ratio di tutelare l'indipendenza della funzione difensiva e quindi di assicurare che il mandato defensionale sia svolto in libertà ed assoluta indipendenza di ogni vincolo; in particolare, l'art. 24 sul conflitto di interessi ha lo scopo di tutelare "anche la parte assistita", così che va ravvisato conflitto di interessi, come affermato reiteratamente dal CNF in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza nella condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

Il proscioglimento in sede penale, in conseguenza di depenalizzazione del reato, non incide sulla autonoma valutazione circa la sussistenza di un illecito disciplinare; il fatto storico rimane, infatti, immutato nella sua materialità con tutte le conseguenze in tema di responsabilità deontologica.

DECISIONE 26/2017 (Sospensione mesi tre)

Non si pone in situazione di conflitto d'interessi l'Avvocato che difenda un Collega con il quale collabora non stabilmente e con domicilio professionale diverso dal proprio, nei confronti di una ex cliente dell'assistito.

Non può considerarsi raggiunta la prova che l'Avvocato abbia suggerito ad un cliente la sottrazione alle ragioni del creditore procedente di buona parte del credito oggetto di pignoramento, mediante intervento nella procedura esecutiva per conto della madre del debitore e per conto dell'Avvocato stesso, in forza di rispettivi altri crediti, in mancanza di riscontri concreti documentali o testimoniali, laddove pure esistano ragioni non chiare sull'origine e sulla veridicità del credito della madre.

Verso in conflitto d'interessi ed induce la Collega di studio in analogo conflitto l'Avvocato che, presentata opposizione a decreto ingiuntivo, rinunci al mandato ed intervenga nel processo esecutivo a carico del cliente in forza di un credito professionale proprio, facendo difendere il cliente dalla Collega di studio con lui stabilmente collaborante e riassumendo poi nuovamente il mandato nel parallelo procedimento di opposizione. E' irrilevante che la predetta strategia sia stata concordata con il cliente, in quanto i precetti violati ineriscono al decoro ed alla dignità della professione e non rientrano quindi nella disponibilità dell'assistito.

In ragione della complessità degli incarichi e dei rapporti fra le parti, nonché del consistente credito professionale vantato dall'Avvocato nei confronti del cliente, la sanzione unica è stata contenuta nella misura minima applicabile per gli illeciti ascritti.

DECISIONE 12/2018 (Censura)

Deve considerarsi sproporzionata la pattiuzione di un compenso del 20% sull'indennizzo eventualmente corrisposto all'assicurato essendo questo previsto a prescindere dall'eventuale attività necessaria per il recupero e corrispondendo al doppio del massimo tariffario.

Il termine di prescrizione dell'illecito decorre dalla data di sottoscrizione della pattuizione trattandosi di illecito istantaneo. Costituisce violazione del dovere di indipendenza l'aver assunto l'incarico, conferito da parte dell'amministratore di sostegno, di proporre reclamo avverso il diniego del Giudice tutelare di riconoscere le sue competenze professionali riportate nella convenzione.

DECISIONE 28/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante, sotto il profilo del conflitto d'interessi, l'assunzione del mandato difensivo, nella medesima vertenza, del socio di maggioranza di una società di capitali della quale il difensore era amministratore unico ed era altresì amministratore unico di altra società socia della prima, nei confronti di altri soci della stessa.

DECISIONE 57/2018

Non costituisce illecito disciplinare la condotta tenuta dall'avvocato che, sulla base di un titolo vantato da propri clienti, proponga un pignoramento presso terzi in danno di altro proprio cliente (terzo pignorato) al fine di posticipare il pagamento di somme portate da una sentenza che vede soccombente il terzo pignorato: l'aver agito in virtù di un atto pubblico non implica l'utilizzo di notizie apprese in costanza di mandato ovvero la violazione del segreto professionale. Né la contemporanea conoscenza dell'esistenza di un debito di un proprio assistito e di un credito di altro proprio assistito, configura una situazione di "conflitto di interessi": al fine della sussistenza della violazione del preceitto di cui all'art. 24, commi 1 e 3, non rileva la consapevolezza o il consenso della parte assistita al compimento della prestazione professionale "in conflitto" di interessi posto che, affinché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza e il consenso delle parti stesse alla prestazione professionale. Nel caso di specie, la condotta serbata dal professionista, ancorchè con certa disinvolta, non assurge a dignità tale da impingere i precetti generali sanciti dall'art. 9 CDF.

DECISIONE 64/2018 (Sospensione anni uno)

Commette illecito disciplinare il professionista che affida a se stesso (in qualità di amministratore di una Comunione) la difesa in giudizio anche a fronte dell'urgenza determinata dalla notifica di una ingiunzione esecutiva tenendo conto l'art. 24 NCD ha la funzione di tutelare non solo l'indipendenza dell'avvocato ma anche l'apparenza della stessa a terzi.

Commette illecito disciplinare il professionista che affida a se stesso (in qualità di amministratore di una Comunione) la difesa in giudizio nel deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, quando la controparte rappresenta un cliente assistito fino a poco prima della nomina ad amministratore.

DECISIONE 17/2019 (Avvertimento)

Versa in conflitto d'interessi l'Avvocato che assuma mandati difensivi contro una parte da lui assistita in altro procedimento pendente, ancorchè gli incarichi successivamente acquisiti siano completamente estranei e non interferenti con il precedente, in quanto il divieto di cui all'art. 24 CDF si riferisce ad ipotesi astratte di conflitto, trattandosi di illecito di pericolo. Non ricorre invece la violazione dell'art.68 CDF (assunzione di incarico contro ex cliente) quando gli incarichi assunti a favore e contro la stessa parte coesistano nello stesso arco temporale.

La sanzione può essere ridotta all'avvertimento, in ragione dell'accertata indipendenza e non interferenza degli incarichi con mancanza di danno per le parti, dell'elemento soggettivo e del comportamento processuale collaborativo tenuto dall'inculpata.

DECISIONE 60/2019 (Richiamo verbale)

Versa in conflitto d'interessi il difensore che accetti di sostituire il collega di una delle controparti in due incontri con il CTU, senza precise istruzioni del delegante ma dibattendo in suo favore con le altre parti in ordine all'estensione del quesito.

Il difensore di una parte costituita non può assistere altre parti del medesimo procedimento, neppure per delega con ampi poteri del collega di controparte, fino alla cessazione del rapporto con la propria mandante e ciò nonostante che quest'ultima abbia rinunciato alle domande di causa ma sia ancora interessata all'esito della CTU e alla pronuncia sulle spese. E' noto infatti che la violazione di cui all'art. 24 CDF è configurabile come illecito di pericolo, con la conseguenza che l'eventuale mancanza di pregiudizio è condizione irrilevante ai fini della sussistenza dell'infrazione, atteso appunto che il "danno effettivo" non è elemento costitutivo dell'illecito (cfr., fra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 12 dicembre 2018 n.101)

Nella fattispecie, l'infrazione può ritenersi lieve e scusabile stante la ricorrenza di tutte le attenuanti previste dall'art.21 comma 4 CDF ed in particolare: limitata gravità, assenza di precedenti e di compromissione dell'immagine professionale, scarsa intensità dell'elemento soggettivo e mancanza di pregiudizio. In particolare, tanto la parte assistita quanto gli esponenti ed il contraddittorio processuale non hanno ricevuto alcun pregiudizio, in quanto i confini della CTU risultavano ben chiari in quesito e le domande di causa sono state rigettate non in forza delle risultanze tecniche, bensì per vulnera originari dell'azione.

DECISIONE 6/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 65.1CDF avere minacciato la notifica di atto di preceitto e l'averlo poi effettivamente notificato in presenza di un controcredito della controparte di importo notevolmente superiore a quello azionato con l'atto di preceitto, notificato senza particolare motivo di urgenza.

La notifica dell'atto di preceitto si configura come vessatoria in quanto finalizzata a scongiurare il verificarsi di un evento (nella specie il rilascio dell'immobile detenuto dal preceittante) legittimo perché supportato da provvedimento giudiziale.

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 12, 23.4 e 24.6 CDF avere omesso di rinunciare, dopo la notifica dell'opposizione, al preceitto stesso, costituendosi in giudizio ed esponendo la parte al rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed ex. art. 96 c.p.c.

Art. 25. Accordi sulla definizione del compenso

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsi il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisce come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

MASSIME

DECISIONE 26/2016 (Richiamo verbale)

Non costituisce violazione dell'art. 25, comma 2, NCDF, che vieta il patto di quota lite, la dichiarazione con cui l'avvocato si fa promettere dal cliente di corrispondere qualunque cifra lo stesso gli richieda per la difesa in un processo penale senza giustificazione alcuna, quando la stessa non contiene alcun riferimento ad una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (si trattava di un processo per favoreggiamento della prostituzione con sequestro di un appuntamento). Allo stesso modo non può dirsi neppure che una detta dichiarazione possa violare la norma prevista dall'art. 25, comma 4, NCDF, in quanto la mancata indicazione di un qualsiasi importo inibisce ogni valutazione circa la sua proporzionalità.

DECISIONE 9/2017

Non costituisce comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare il patto di quota lite, ove il compenso pattuito non sia sproporzionato ed irragionevole (nel caso, "20% del risultato ottenuto") sottoscritto con un cliente nel periodo corrente dall'entrata in vigore dell'art. 2 co. 2 lett. A del DL 47/2006 n. 233 che abrogava il divieto, fino ad allora sempre sancito, di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, fino alla nuova disciplina relativa all'istituto prevista dall'art. 25 NCDF con effetto dal 31.1.2014.

DECISIONE 23/2017 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante e grave l'aver assunto, in periodo di sospensione disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale, incarichi processuali mediante emissione di preventivi di spesa sottoscritti dai clienti e deposito nel giudizio penale di atti di nomina, attività percepite dalla coscienza sociale comune come proprie dell'avvocato; tale condotta denota disprezzo per la decisione disciplinare preesistente, con compromissione dell'immagine della classe forense e danno per la parte assistita.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata informativa al cliente della sopravvenuta incapacità a svolgere l'attività professionale per intervenuta sanzione disciplinare interdittiva.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo della fiduciarietà del rapporto con il cliente, l'aver indicato nel preventivo di spesa emesso ed accettato dal cliente la sussistenza di un contratto fra quest'ultimo e l'avvocato personalmente e per mezzo di altri avvocati dello studio non altrimenti identificati, in mancanza di effettivo accordo in tal senso.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata restituzione al cliente di compensi risultati manifestamente eccedenti le attività effettivamente svolte, nell'ipotesi in cui l'inculpato non smentisca in giudizio l'eccedenza prospettata in esposto e l'esponente abbia tempestivamente richiesto, all'atto della revoca del mandato, la restituzione di importi pagati anticipatamente per prestazioni poi non espletate.

Non costituisce illecito disciplinare l'aver preventivato ed incassato anticipatamente compensi per tre procedimenti penali in misura compatibile, per ciascuna prevista fase dei procedimenti, con i vigenti parametri ex D.M. n.140/2012, risultando detta sproporzione soltanto ex post.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata consegna al cliente di importi incassati nel procedimento penale a titolo di risarcimento del danno.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti i precedenti disciplinari dell'inculpato, la compromissione della dignità della professione forense e l'atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico tenuto dall'inculpato tanto nei confronti delle clienti quanto nei confronti del Collegio giudicante, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 53/2018 (Sospensione mesi due)

Sussiste violazione degli artt. 25, comma 2 e 29, comma 4 qualora la lecita pattuizione dei compensi con il cliente (ratione temporis ex art. 45 codice previgente), risulti manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

Sussiste la violazione degli artt. 24 e 27 qualora l'avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente omettendo di informarlo compiutamente sullo stato della causa, manifestando difficoltà e prospettando elevati costi al fine formalizzare l'abbandono del giudizio e raggiungere un accordo stragiudiziale con controparte, cui è correlato l'accordo con il compenso.

DECISIONE 97/2918

Qualora la vicenda si inquadri in un particolare contesto (rapporti societari, personali e di affari in un clima molto acceso) le opposte deposizioni in ordine ai fatti addebitati, così come riferiti in sede dibattimentale, vanno valutate con prudenza e attenzione e debbono comunque portare al raggiungimento di una prova univoca e certa del fatto oggetto dell'inculpazione.

Qualora all'esito dell'istruttoria permanga il contrasto, ed in particolare la certezza della veridicità del fatto e dell'effettivo accadimento dell'episodio contestato, il professionista va assolto

Qualora, pur riconosciuto l'esercizio dell'attività professionale negli stessi locali, ma manchi la prova circa una collaborazione professionale stabile, non meramente occasionale (art. 25.5, ultima parte, CDF), il professionista va assolto, non essendo rilevante ai fini dell'obbligo di astensione, la sola prova di uno svolgimento, pur in comune, di attività diverse in settori altrettanto diversi e in modo autonomo

DECISIONE 14/2019 (Avvertimento)

Non costituisce di per sé violazione deontologica (art. 25 c.2) la mera proposta di un compenso a percentuale sull'importo eventualmente recuperato, con accordo comunque non concluso

Il canone dell'art. 37, che trae la propria ratio nel principio generale del dovere di probità, correttezza e decoro sancito dall'art. 9, vieta all'avvocato di "offrire, sia direttamente sia per interposta persona prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro ..." e "di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare"

Il predetto articolo (divieto di accaparramento della clientela) chiude il titolo II del codice deontologico forense e, come si legge nella relazione illustrativa del nuovo codice deontologico, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia ..è posto a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela e riafferma, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense.

Nel caso in esame le missive indirizzate a specifici soggetti mediante pec, (e quindi trasmissione specificamente personalizzata e con modalità che ne imponevano la lettura da parte del destinatario) nelle quali viene specificamente offerta prestazione professionale per specifiche prestazioni comporta la violazione del divieto imposto alla norma deontologica in esame giacché la norma vuole proprio evitare che il legale, per acquisire incarichi professionali, si rivolga direttamente e senza esserne richiesto, a singoli soggetti offrendo la propria attività professionale per singole e specifiche attività”

DECISIONE 80/2020 (Sospensione mesi due)

La differenza tra pattuizione del compenso a percentuale (lecito) e patto di quota lite (illecito) è che il primo ricorre quando la percentuale che determina il compenso viene calcolata sul valore della domanda, mentre si ha invece il secondo quando la percentuale si deve determinare su quanto conseguito all'esito della causa o della vertenza e, più in generale, sul risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, una non consentita partecipazione dell'avvocato agli interessi pratici esterni della prestazione che si traduce in una sorta di illegittima ed illecita cessione della res litigiosa

Il patto concluso tra avvocato e cliente, in astratto valido e consentito anche perché rispettoso della forma prevista dalla legge, è disciplinariamente illecito quando, seppur stipulato e concluso pressoché a monte dell'incarico professionale, prima cioè o all'atto di quest'ultimo, non c'è individuazione dell'an e del quantum della fattispecie contenziosa in entrambe le sue componenti.

Il precezzo del canone 25, comma 2, C.D.F. il divieto inerisce la stipula del patto in sé e non l'effettiva percezione del compenso: trattasi, infatti, di illecito istantaneo (la pattuizione del compenso a percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi può essere rapportata al valore ma non al risultato ottenuto) e di pericolo (evitare ogni commistione di interessi tra avvocato e cliente legata agli esiti della lite).

Sussiste violazione dell'art. 29, comma 4, C.D.F., in concorso formale con quella di cui all'art. 25, comma 2, qualora la pattuizione dei compensi con il cliente (sia essa lecita, perché avente i crismi di cui al primo comma, o vietata, perché costitutente patto quotalizio ai sensi del secondo comma) risulti in ogni caso manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

DECISIONE 80/2020 (Sospensione mesi due)

La differenza tra pattuizione del compenso a percentuale (lecito) e patto di quota lite (illecito) è che il primo ricorre quando la percentuale che determina il compenso viene calcolata sul valore della domanda, mentre si ha invece il secondo quando la percentuale si deve determinare su quanto conseguito all'esito della causa o della vertenza e, più in generale, sul risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, una non consentita partecipazione dell'avvocato agli interessi pratici esterni della prestazione che si traduce in una sorta di illegittima ed illecita cessione della res litigiosa”

La ratio del divieto, per l'avvocato, di intrattenere con il cliente e/o con la parte assistita, dopo il conferimento del mandato, rapporti di natura economico, patrimoniale, commerciale è quella di tutelare la sua indipendenza ed il mantenimento della fiducia: tuttavia laddove l'inculpazione, come formulata, risulti essere lacunosa e carente in ordine alla contestazione dei fatti e, in particolare, della condotta attribuita all'inculpata di talché non vi è alcuna descrizione del modo in cui gli affari incidano sul rapporto professionale, deve pervenirsi alla declaratoria di non luogo a provvedimento disciplinare.

In ordine al conflitto d'interessi non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da fare intendere diversamente, cosicché deve ritenersi in tale situazione, rilevante ai sensi dell'art. 24, comma 1e 2, C.D.F. l'avvocato che, da un lato, sia ancora legale della parte (almeno fino a una certa data) e, dall'altro, si adoperi per far convergere al proprio coniuge la quota di 1/3 della proprietà della cliente ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di stima del cespote, sia pure rapportato a tale quota.

Sussiste violazione dell'art. 29, comma 4, C.D.F. (ratione temporis ex art. 45 codice previgente), in concorso formale con quella di cui all'art. 25, comma 2, nel momento in cui la pattuizione dei compensi con il cliente (sia essa lecita, perché avente i crismi di cui al primo comma, o vietata, perché costitutente patto quotalizio ai sensi del secondo comma) risulti in ogni caso manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi, secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

Indimostrata e non provata la simulazione della donazione (in sunto esponente atto di liberalità in luogo del pagamento del pattuito compenso professionale) deve ritenersi non violato l'art. 29, comma 3, C.D.F. per quanto l'inculpata non avrebbe emesso il relativo documento fiscale.

Art. 26. Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

DECISIONE 5/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Costituisce palese violazione del dovere di adempiere al mandato per negligenza e non irrilevante trascuratezza l'aver omesso, dopo averne accettato l'incarico, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, divenuto per tale ragione definitivo.

Costituisce violazione dei doveri di adempimento del mandato e di corretta informazione del cliente il comportamento dell'avvocato che ha omesso di comunicargli di essere stato sospeso, che detta circostanza avrebbe comportato l'interruzione del processo e che quest'ultimo avrebbe dovuto essere riassunto, provocando per tale mancanza l'estinzione del processo.

DECISIONE 9/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Costituisce illecito disciplinare l'aver falsamente attestato non solo di aver promosso un'azione inesistente, ma di aver ottenuto sentenza favorevole dandoseguito a inutili adempimenti.

DECISIONE 18/2016 (Sospensione mesi due unitamente ad altre violazioni)

Costituisce inadempimento caratterizzato da trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, integranti l'ipotesi di illecito deontologico per violazione dei doveri professionali ex art. 26, comma 3, NCDF, il comportamento dell'avvocato che, dopo aver accettato l'incarico, omette di dare avvio al contenzioso, nonostante le rassicurazioni in prima battuta fornite al cliente circa l'invio delle diffuse stragiudiziali, senza poi dare alcuna informazione allo stesso circa lo stato della pratica, rendendosi di fatto irreperibile e facendo scadere il termine di prescrizione entro cui l'azione avrebbe dovuto essere esercitata.

Integra l'illecito deontologico contemplato dall'art. 33, comma 1, NCDF, che prevede l'obbligo di restituire senza ritardo i documenti concernenti l'oggetto del mandato, il comportamento dell'avvocato che, nonostante reiterate richieste sia dell'ex cliente che del suo nuovo difensore, omette di consegnare alcun documento, mantenendo un atteggiamento silente dopo aver promosso la restituzione al nuovo legale, arrivando a farsi condannare in contumacia alla restituzione dei documenti in sede giudiziaria.

Il grave inadempimento del mandato e la mancata restituzione dei documenti inerenti il mandato implicano, sia singolarmente che nel loro complesso, anche la violazione del generale dovere di diligenza, previsto dall'art. 12 del NCDF.

Le condotte di omissione nel dare esecuzione al mandato e nel restituire al cliente la documentazione, protratte nel tempo, assumono i connotati della continuità e permanenza, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione disciplinare solo da quando sia cessata la permanenza.

La sanzione edittale prevista per la violazione di cui all'art. 26, comma 3, ossia la censura, può essere aggravata nella sanzione della sospensione per mesi due a causa delle conseguenze negative verificatesi in capo al cliente in seguito alla violazione, non avendo lo stesso potuto dare avvio all'azione risarcitoria, essendo nel frattempo maturato il termine prescrizionale, e a causa del rilevantissimo lasso di tempo trascorso dalla richiesta di restituzione dei documenti, senza che tale obbligo sia mai stato adempiuto, neppure a seguito di condanna giurisdizionale in tal senso.

DECISIONE 21/2016 (Proscioglimento)

Non è sufficiente, né risolutivo, al fine di provare i limiti del mandato conferito all'avvocato, la sussistenza di una procura generale, essendo prassi riconosciuta e ragionevole quella di attribuire, nel redigere una procura, all'avvocato ogni più ampio potere per la gestione della lite, per evitare nel corso del procedimento di dover integrare la procura con poteri prima non previsti, con ovvie perdite di tempo o costi inutili per il cliente.

DECISIONE 25/2016 (Avvertimento)

Costituisce violazione dei doveri di fedeltà, di diligenza e di esatto adempimento del mandato non avere immediatamente dato corso al mandato di intraprendere una causa, nonostante la specifica e motivata richiesta di celerità da parte del cliente, e l'avere per contro dato false informazioni allo stesso circa l'avvenuto deposito del ricorso in Tribunale, che invece, da un controllo eseguito qualche mese dopo non risultava essere stato depositato.

L'avere restituito parte del compenso percepito per un'azione legale mai intrapresa e il non aver causato danni irreparabili al cliente a causa del mancato adempimento del mandato consente di valutare la violazione poco grave.

DECISIONE 1/2017 (Censura)

Costituisce inadempimento del mandato caratterizzato da trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente e, conseguentemente, violazione dell'art. 26, comma 3, NCDF, il comportamento dell'avvocato che dopo aver assunto l'incarico a gratuito patrocinio di effettuare un ricorso per la nomina di un nuovo tutore al padre disabile della cliente, ometteva di espletarlo, limitandosi ad effettuare alcune riunioni preparatorie, senza addurre alcun giustificato motivo.

DECISIONE 1/2017 (Censura)

Pone in essere le violazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 26 NCDF, il difensore d'ufficio che, senza dare alcuna giustificazione, senza farsi sostituire da alcun collega, né dare avviso al Giudice circa un suo impedimento, omette di presenziare a tre udienze consecutive, nonostante gli siano state comunicate con idonea notifica le date dei rinvii delle udienze disposti a causa della sua assenza. Non è invece ravvisabile nel caso anche la violazione dell'art. 46, comma 1, essendo applicabile la norma speciale prevista appunto dall'art. 26.

DECISIONE 4/2017 (Sospensione mesi due)

Il comportamento deontologicamente scorretto quale quello di non partecipare alle udienze senza avvertire del suo impedimento, in tale modo creando disagi al regolare svolgersi del procedimento e alle altre parti del processo, deve essere valutato nel contesto in cui si è consumato nonché in relazione al complessivo comportamento dell'inculpato al fine della determinazione della sanzione da applicarsi la cui entità non può essere frutto di un mero calcolo matematico.

In particolare, la mancata partecipazione al procedimento disciplinare, l'esistenza di precedenti sanzioni, la concomitante pendenza di altri procedimenti, sia pure in fasi diverse e quindi non suscettibili di essere riuniti, evidenziano un totale disinteresse per il rispetto delle regole deontologiche e giustificano l'inasprimento della sentenza ai sensi del disposto di cui all'art. 22 co. 2 NCDF.

DECISIONE 5/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento sanzionabile quello dell'avvocato che, assunta la difesa di più clienti per azioni giudiziali che li vedeva in fase iniziale portatrici di analoghi interessi, non rinunci al mandato (quantomeno di un gruppo di essi) quando si manifesti grave discordia e contrapposizione tra i difesi in relazione a scelte processuali di importante rilievo.

Non è, infatti, consentito all'avvocato contrapporsi alle decisioni di parte dei suoi assistiti contestandole perché asseritamente dirette a pregiudicare il valore solidale dell'azione, con ciò perseguito un interesse personale alla coltivazione del giudizio.

Compie un atto di grave violazione del dovere di diligenza l'avvocato che depositi un atto giudiziario in copia anziché in originale, senza dare prova di avere posto in essere alcuna attività finalizzata a porre rimedio alla nullità.

Non è fonte di responsabilità disciplinare, pur costituendo grave negligenza fino ad essere fonte di responsabilità civile, la condotta dell'avvocato che promuova un'azione giudiziale d'urgenza per conto di clienti per il pagamento di una somma di denaro pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude il ricorso alla tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per crediti di natura patrimoniale.

DECISIONE 13/2017 (Censura)

Pone in essere condotta disciplinamente rilevante, per violazione dei doveri di diligenza e dell'obbligo di adempimento del mandato, l'avvocato che non provveda a depositare l'atto giudiziale, nella specie ricorso ex art. 414 c.p.c. avverso il licenziamento intimato al cliente dal suo datore di lavoro.

Viola il dovere di informazione l'avvocato che non provveda ad informare il cliente dello stato della pratica, in particolare non dia corretta informazione circa la circostanza di non avere depositato l'atto giudiziale.

DECISIONE 21/2017 (Sospensione mesi sei)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, consegna e/o restituzione di documenti al cliente e/o al difensore succeduto nel mandato e diligente svolgimento del mandato, concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omessa consegna di copia dei relativi atti e documenti; l'omessa restituzione ai clienti ed ai difensori succeduti nel mandato di atti e documenti ricevuti; la mancata risposta alle richieste di informativa del collega sullo stato del procedimento; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente e conseguente decaduta dall'azione.

L'omessa informativa e consegna di documenti al difensore succeduto nel mandato che ne faccia richiesta è rilevante altresì sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e leatà nei confronti dei colleghi.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

La ripetizione e sistematicità delle mancanze ai doveri di svolgimento del mandato, informativa e colleganza costituisce aggravante delle violazioni, con applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 22/2017 (Sospensione mesi tre)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, rendimento del conto e diligente svolgimento del mandato concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omesso rendimento del conto in relazione alle somme ricevute; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti il pregiudizio risentito dalla parte assistita e consistente nell'impossibilità di conoscere il residuo di gestione e di conseguire gli interessi sulle cospicue somme affidate, nonché la sussistenza di precedenti a carico dell'inculpato, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 24/2017 (Censura unitamente ad altra violazione)

Costituiscono comportamenti disciplinamente rilevanti l'aver accettato il mandato difensivo, incassando somme in acconto, senza poi darvi esecuzione e rifiutando di relazionare il cliente sullo stato della pratica.

DECISIONE 28/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il duplice profilo della violazione del mandato e del dovere di informativa al cliente, il non aver iscritto a ruolo la causa avviata con la notifica dell'atto di citazione, tacendo la circostanza al cliente ed anzi fornendogli false informazioni in ordine alla fissazione delle udienze da parte del Giudice.

DECISIONE 33/2017 (Richiamo verbale)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata partecipazione all'udienza avanti al GDF per impugnativa di contravvenzioni da parte del difensore convenzionato con Associazione Utenti Auto, senza averne previamente informato la parte assistita e nonostante previo avviso a mezzo fax all'Ufficio del GDF.

L'infrazione è stata ritenuta lieve e scusabile in quanto la comparizione del difensore non avrebbe mutato le sorti del processo, deciso su risultanze documentali e perché la parte assistita è stata informata dall'Associazione delle vicende e dell'esito del giudizio

DECISIONE 36/2017 (Censura)

Non ogni inadempienza addebitabile al professionista (quantunque di possibile rilevanza sul piano della responsabilità civile) è fonte di responsabilità disciplinare richiedendosi che le circostanze concrete denotino un errore non scusabile e una rilevante trascuratezza.

Integra la violazione degli artt. 12 e 26 del NCDF il comportamento del professionista che omette colpevolmente di controllare la sorte di un deposito telematico errato (e rifiutato dalla cancelleria) accompagnato dal mancato invio al collega domiciliatario di una copia dell'atto o quantomeno di istruzioni per poter presenziare efficacemente all'udienza.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'inculpato e la coscienza dell'atto che si compie.

DECISIONE 37/2017 (Sospensione mesi due)

Integra la violazione dell'art 26 del NCDF il comportamento del professionista che pur avendo concordato con il PM una pena di reclusione subordinata alla sospensione condizionata senza accertarsi che il beneficio fosse effettivamente concesso, omettendo l'impugnazione ed evitando prendere alcuna iniziativa a favore del cliente una volta ricevuto la notifica dell'ordine di carcerazione che veniva conseguentemente eseguito nei confronti del condannato.

Non configura una esimente la circostanza che l'inculpato eserciti la professione normalmente fuori distretto dato che è onere dell'avvocato mantenere un adeguato presidio nel proprio domicilio professionale.

Non configura scusante la gravidanza del professionista e la malattia di un famigliare perché è onere del professionista mettere in atto gli accorgimenti necessari per evitare pregiudizi all'assistito.

DECISIONE 40/2017 (Avvertimento)

Costituisce violazione degli artt. 26,27 e 33 NCDF il comportamento del professionista che, ricevuto il mandato dal cliente, non provvede a compiere attività per lungo periodo di tempo, omette di informarlo sugli sviluppi della controversia e ritarda la consegna dei documenti al legale subentrato nel mandato.

Ai fini della individuazione della sanzione va tenuto favorevolmente conto del comportamento dell'inculpato che non solo ha riconosciuto le proprie mancanze ma ha provveduto a risarcire il cliente del danno subito.

DECISIONE 44/2017

Va prosciolto l'inculpato dall'addebito previsto e sanzionato dall'art. 26 NCDF quando l'incarico risulta essere stato conferito ad altro professionista di uno studio associato.

DECISIONE 46/2017 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante, sotto il profilo del ritardato adempimento del mandato, l'avvenuto deposito di atto di querela con ritardo di tre anni dall'incarico ricevuto, per dedotta confusione con altro fascicolo.

La sanzione è stata determinata nella misura attenuata in ragione della buona fede manifestata dall'inculpato e dalla mancanza di danno per il cliente, non essendo decorso il termine di prescrizione.

DECISIONE 51/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza penale, senza aver comunicato preventivamente il proprio legittimo impedimento e senza avere cercato un sostituto processuale.

Anche dopo l'intervenuta cancellazione del difensore d'ufficio dalle relative liste, è onere del medesimo accertarsi dell'avvenuta sostituzione nei processi pendenti.

Costituiscono circostanze aggravanti la reiterazione di comportamenti simili e la manifestata ignoranza della normativa sulla difesa d'ufficio. L'avvenuta cancellazione volontaria dalle liste induce a ritenere che l'inculpato non incorrerà in altre infrazioni.

DECISIONE 53/2017 (Sospensione anni uno)

Costituisce grave violazione del rapporto fiduciario di mandato professionale la falsa informativa ai clienti circa inesistenti trattative aventi per oggetto l'unico immobile da essi posseduto e assoggettato ad esecuzione forzata, realizzata anche mediante alterazione di atti.

Costituisce grave violazione del rapporto fiduciario di mandato professionale e del dovere di correttezza e di gestione di somme del cliente l'intestazione a se stesso di assegni asseritamente finalizzati all'estinzione della procedura esecutiva.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata partecipazione all'udienza senza giustificato motivo e senza relazionarne i clienti.

La mancata partecipazione all'istruttoria disciplinare ed al dibattimento costituiscono circostanza a conferma del disinteresse dell'inculpato per le regole deontologiche.

La sanzione, unica per i comportamenti contestati, deve tener conto anche del danno arrecato alla parte, nonché dei numerosi e gravi precedenti dell'inculpato.

DECISIONE 54/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione dei doveri di diligenza e adempimento del mandato la mancata partecipazione all'udienza di convalida di sfratto, nella veste di sostituto processuale e domiciliatario della parte attrice, senza aver preavvertito la Collega mandante del proprio impedimento per motivi di salute, provocando la declaratoria di estinzione del procedimento.

Costituisce violazione del dovere di restituzione di documenti l'aver trattenuto i medesimi dopo il mancato espletamento dell'incarico, nonostante plurime richieste di restituzione della Collega mandante.

Costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza la mancata restituzione, neppure parziale, del fondo spese ricevuto per l'incarico non condotto a termine, nonostante plurime richieste di restituzione della Collega mandante.

DECISIONE 58/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce grave violazione disciplinare l'avere per anni sostenuto di aver effettuato una attività professionale giudiziale inesistente e di aver falsamente sostenuto di essere stato oggetto di un sequestro dei documenti da parte della Guardia di Finanza per giustificare l'impossibilità di consegnarli.

DECISIONE 60/2017 (Sospensione mesi cinque)

Costituisce violazione del dovere previsto dall'Art. 26 comma 3 del NCDF, ritardare per molto tempo la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio tenuto anche conto della particolare fondata urgenza del cliente.

Va ravvisata una grave violazione deontologica nel comportamento del professionista che in un primo momento si rifiuta di consegnar copia degli atti e successivamente consegna un presunto ricorso introduttivo (mai depositato) con il timbro di deposito della cancelleria contraffatto.

DECISIONE 2/2018 (Sospensione anni uno)

Costituisce grave inadempimento al mandato ricevuto il non aver presentato un ricorso al TAR per l'assegnazione di un insegnante di sostegno con orario pieno dichiarando falsamente anche a mezzo sms di aver provveduto al deposito e alla notifica e non restituendo nonostante le ripetute richieste i relativi documenti

DECISIONE 4/2018 (Sospensione quattro mesi)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della causa e, poi, dia false informazioni sullo svolgimento dell'incarico ricevuto, omettendo altresì di restituire i documenti in suo possesso al cliente o al collega che lo ha sostituito.

DECISIONE 7/2018 (Censura)

Ai fini della decorrenza della prescrizione dell'illecito disciplinare occorre far riferimento alla cessazione del rapporto professionale laddove sia contestato un reiterato comportamento omissivo.

Pone in essere un comportamento disciplinamente rilevante l'avvocato che a fronte dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava un termine di 5 giorni per fornire chiarimenti non si attivi omettendo altresì di informare il cliente.

DECISIONE 26/2018 (Censura)

L'avvocato che non presenzia quale difensore nel procedimento penale non viola il disposto dell'art. 46, comma 2, NCDF, che riguarda solo ipotesi di mancato rispetto della puntualità all'udienza. Detto comportamento costituisce invece la violazione degli artt. 12 e 26 NCDF

DECISIONE 17/2018 (Sospensione mesi due)

Viola le norme deontologiche di cui a gli artt. 4 (volontarietà dell'azione), 11 (rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico), 12 (dovere di diligenza), 26, comma 3 (adempimento del mandato) e 27, comma 6, NCDF (dovere di informazione), l'avvocato che, dopo aver assunto l'incarico di assistere un cliente per ottenere il risarcimento del danno dallo stesso subito in un incidente stradale, non lo informa correttamente sullo stato della pratica, facendogli falsamente credere di avere avviato la causa.

Viola le norme di cui agli artt. 4 e 29, comma 3, l'avvocato che non emette regolare fattura a fronte del fondo spese ricevuto.

DECISIONE 25/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata proposizione dell'appello nel termine di legge, con condizionamento di tale adempimento alla soddisfazione delle proprie spettanze e senza successiva rinuncia al mandato. Tuttavia l'onere di dimostrare di non essere stato informato in ordine all'imminente decadenza, tanto dall'impugnativa quanto dall'onere di pagamento della provvisionale, grava sull'esponente, che si è limitato ad affermare tale circostanza nell'esposto, senza poi comparire all'udienza.

La sanzione unica è stata contenuta nel minimo in considerazione del comportamento della parte e della mancanza di danno per la stessa, che è stata rimessa in termini ai fini del pagamento della provvisionale cui era subordinata la sospensione condizionale della pena.

DECISIONE 34/2018 (Censura)

Il difensore d'ufficio ha l'onere di assolvere l'incarico con diligenza e solerzia con la conseguenza che si configura un comportamento disciplinamente rilevante ogni qualvolta il difensore d'ufficio non compaia senza giustificazione in udienza e non incarichi della difesa, in sua sostituzione, un collega.

L'erroneo convincimento che il trasferimento presso altro Consiglio dell'Ordine faccia venire meno l'obbligo dello svolgimento del mandato professionale, non esonerà da responsabilità disciplinare ma denota grave negligenza nello svolgimento dell'incarico.

DECISIONE 35/2018 (Censura)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacchè ciò non vale a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

DECISIONE 40/2018 (Sospensione mesi due)

La reiterata mancata comparizione del difensore d'ufficio costituisce comportamento negligente e compromette l'immagine della professione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

DECISIONE 45/2018 (Censura)

Costituisce negligenza professionale sanzionabile disciplinamente l'aver omesso di presentare opposizione a decreto penale di condanna (secondo il mandato ricevuto) comunicando l'omissione al cliente dopo lo spurare del termine di legge.

Si ravvisa violazione dell'Art. 27 comma 5 NCD nel non fornire, seppure richiesto gli estremi della polizza assicurativa.

DECISIONE 46/2018 (Avvertimento)

Costituisce negligenza professionale l'omessa partecipazione all'udienza penale (per concomitanti impegni in altre udienze) senza preoccuparsi di verificare che il fax inviato (invia erroneamente al n. di telefono anzi che a quello del fax) alla cancelleria con richiesta di posticipazione dell'udienza fosse stato effettivamente ricevuto.

Il comportamento processuale dell'inculpato e la mancanza di pregiudizi per il cliente consentono di comminare la sanzione dell'avvertimento.

DECISIONE 47/2018 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione lieve e scusabile il non aver partecipato a due udienze penali (la prima determinata da un disguido e la seconda per mancata conoscenza dell'udienza fissata) dato che non ci sono stati pregiudizi per il cliente.

DECISIONE 51/2018 (Censura)

Non può darsi responsabile deontologicamente il professionista che non abbia interposto appello avverso una sentenza sfavorevole al cliente a seguito della revoca del mandato con affidamento dell'incarico a nuovo difensore quando non era ancora spirato il termine per l'impugnazione.

Costituisce negligenza professionale l'aver omesso di presentare un ricorso monitorio (dopo aver ricevuto il relativo fondo spese) per circa 10 mesi.

DECISIONE 58/2018 (Censura)

Commette illecito disciplinare l'avvocato che non essendo iscritto all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori richiede compensi per la predisposizione di atti del giudizio di Cassazione.

DECISIONE 70/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 9 comma 1 CDF il non avere dato corso al mandato ricevuto, in particolare non avere presentato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta al cliente. La condotta che viola il disposto dell'art. 27 commi 1 e 6 e art. 12 CDF, per non avere l'avvocato fornito informativa adeguata dell'attività svolta, deve considerarsi aggravata quando la condotta sia consistita nell'avere il legale fornito assicurazioni in merito all'adempimento dell'incumbente che aveva assunto in carico e nell'avere consegnato la copia di una atto relativo ad altro cliente.

Costituisce violazione degli art. 16 e 29 comma 3 CDF l'avere ricevuto somme in acconto per l'attività defensionale senza regolarizzare fiscalmente l'incasso.

DECISIONE 71/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3, 27.1 e 27.6. CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere dichiarato alla parte assistita di avere ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente ed omettendo di verificare se i colleghi incaricati avessero eseguito le disposizioni loro date dall'inculpata per l'adempimento del mandato in sua vece.

DECISIONE 81/2018 (Censura)

È censurabile il comportamento dell'avvocato che, non attenendosi a un'informazione e puntuale, fornisca false informazioni o adotti comportamenti equivoci che possono confondere il cliente sull'adempimento del mandato.

Il rapporto con la parte assistita, improntato sulla fiducia, non ammette ambiguità, proprio in ragione dello squilibrio che può sussistere tra le competenze precise dell'avvocato e quelle di un cliente, spesso sprovvisto di equivalente preparazione giuridica.

È deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che, attraverso comunicazioni equivoche, ingenera nel cliente il convincimento che sia stata assunta un'iniziativa giudiziaria, mentre nulla è stato posto in essere.

DECISIONE 82/2018 (Censura)

Il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al cliente non ammette comportamenti che violino l'aspetto della fiducia, che si costruisce attraverso la completezza e la veridicità delle informazioni destinate alla parte assistita.

È censurabile il comportamento dell'avvocato che ometta di restituire la documentazione adottando un comportamento ostruzionistico che rende particolarmente difficoltoso il recupero della stessa (avvocato che diserta gli appuntamenti e non si fa trovare presso lo studio).

DECISIONE 86/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinamente grave non essersi presentato all'udienza dibattimentale e non aver adottato alcuna misura idonea ad evitare pregiudizio al cliente dal quale il professionista era stato nominato difensore di fiducia tanto che il giudice dichiarava "l'abbandono di difesa" ai sensi dell'art. 105 c.p.c.

Va valutato ai fini della sanzione l'atteggiamento dell'inculpato che non ha presentato giustificazioni né si è presentato per chiarire la posizione

DECISIONE 94/2018 (Censura)

Costituisce condotta negligente l'aver promosso più azioni senza curarsi delle istanze istruttorie e il non aver partecipato ad alcune udienze senza, inoltre, informare adeguatamente i clienti

DECISIONE 22/2019 (Censura)

L'accertamento di comportamenti che determinano inadempimento del mandato ex art. 26 comma terzo C.D.F. presuppone un elemento oggettivo, costituito dal mancato, ritardato o negligente compimento degli atti da parte del procuratore, ed un elemento soggettivo, costituito dalla non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte, ove quest'ultimo elemento costituisca la causa che origina il comportamento stesso.

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante non avere informato il cliente dell'adempimento del mandato, non rispondendo alle richieste ed ai solleciti da parte di quest'ultimo volti a tale fine, anzi rappresentando al cliente stesso la falsa realtà costituita da rassicurazioni di avvenuto deposito di un atto, in realtà mai depositato.

DECISIONE 24/2019 (Sospensione mesi tre)

L'omesso adempimento del mandato ricevuto da un collega avvocato e l'omessa restituzione degli atti originali trasmessi, costituisce condotta disciplinamente rilevante.

La pluralità degli illeciti contestati, l'aver omesso di fornire giustificazioni al Collega e la permanenza della condotta illecita consentono di applicare la sanzione disciplinare della sospensione pur in presenza di sanzioni edittali contenute nei limiti dell'avvertimento e della censura.

DECISIONE 25/2019 (Sospensione mesi tre)

Costituisce violazione degli artt. 9, 12,26 e 27, comma 1, CDF il comportamento dell'avvocato che, pur continuando a rassicurare il cliente della avvenuta instaurazione della azione giudiziaria per il cui compimento aveva ricevuto mandato, non vi abbia in realtà dato seguito e non abbia correttamente dato notizia al cliente dello svolgimento del mandato.

Costituisce violazione dell'art.64 CDF il comportamento dell'avvocato che non provvede ad adempire alle obbligazioni contratte nei confronti del terzo, quale è da ritenersi anche l'ex cliente (nella specie il l'omissione si è concretizzata nell'inadempimento della transazione raggiunta con l'ex cliente dopo la revoca del mandato).

DECISIONE 33/2019

L'omesso regolare pagamento dei contributi previdenziali delle badanti di persona assoggettata ad amministrazione di sostegno non costituisce illecito disciplinare integrante la violazione del disposto di cui all'art. 26 C.D.F., difettando in tale omissione la rilevante trascuratezza citata in quest'ultima norma.

DECISIONE 49/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce grave inadempimento del mandato, l'aver assicurato al cliente l'avvenuto deposito di un ricorso per separazione personale e l'avvenuta fissazione dell'udienza di comparizione, nonostante che da oltre quattro mesi non fosse stata svolta alcuna attività, neppure stragiudiziale.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'omessa informativa al cliente sullo stato della pratica, e sulla specifica delle attività svolte, nonché la mancata consegna di atti e documenti, più volte richiesti.

DECISIONE 56/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3 e 27.6 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita ed avere per contro dichiarato alla parte assistita di avere ottemperato al mandato conferito dandole dapprima informativa erronea e successivamente mancando di ogni comunicazione.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 29.3 CDF la omessa fatturazione delle somme ricevute in pagamento dalla parte assistita.

DECISIONE 62/2019 (Avvertimento)

Costituisce illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che omette di presenziare, quale difensore d'ufficio, a due udienze senza darne preventivo avviso e senza farsi sostituire.

La condotta successiva dell'inculpato, ed in particolare l'aver partecipato alla terza udienza, consente di valutare con minor gravità il fatto e conseguentemente di applicare una sanzione diminuita rispetto a quella edittale.

DECISIONE 65/2019 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce violazione delle norme deontologiche previste dagli artt. 26, comma 3 e 30, comma 1 del NCDF, il comportamento dell'avvocato che, ricevuto incarico scritto da parte del cliente di effettuare un bonifico di € 7.000,00 alla sua creditrice con denari a lui consegnati, provvede a bonificare invece solo la diversa ed inferiore somma di € 700,00, non adempiendo al mandato conferitogli non solo con grave trascuratezza, ma addirittura con dolo, ed altresì non gestendo con diligenza la somma presso di lui depositata fiduciariamente, trattenendo per sé la somma di € 6.300,00 e non provvedendo a bonificarla come concordato col cliente.

Costituisce violazione degli artt. 9, 10 e 27, comma 6, CDF, il comportamento dell'avvocato che non comunica ai clienti di aver eseguito un bonifico di € 700,00 anziché di € 7.000,00, avendo al contrario cercato di far loro credere di avere correttamente eseguito il mandato inviando loro un documento falsificato, e in quanto i clienti lo venivano a sapere direttamente dalla controparte, che si sentiva presa in giro per il diverso e di gran lunga inferiore importo ricevuto. Allo stesso modo costituisce detta violazione non aver mai inviato ai clienti hanno alcun resoconto circa l'utilizzo della residua somma di € 6.300,00 consegnatagli. E' grave la violazione delle norme deontologiche quando l'avvocato dolosamente trattiene per sé del tutto indebitamente la maggior parte della somma che i clienti gli avevano consegnato, confidando sulla sua onestà, creando disordi per l'intera categoria, cercando con l'inganno di mascherare il suo operato, spedendo agli stessi un documento contraffatto.

E' particolarmente odioso il comportamento dell'avvocato che trattiene il denaro dei clienti approfittando di una loro situazione di particolare difficoltà e pur sapendo che la somma trattenuta sarebbe servita per poter pagare i dipendenti ed era il frutto dei risparmi della loro mamma, che aveva destinato al suo funerale.

Ancora, sempre grave è il comportamento dell'avvocato che, una volta che il cliente ha scoperto il bonifico di importo inferiore al dovuto, finge di avere commesso un errore, promettendo di rimediare, facendo perdere altro prezioso tempo, senza nei fatti in alcun modo attivarsi, per poi volatilizzarsi per sottrarsi alle legittime richieste di spiegazioni.

DECISIONE 71/2019 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3, e 27.6 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere chiesto ed ottenuto dalla parte assistita compensi per prestazioni non svolte, aver dichiarato alla parte assistita di aver ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente ed avere omesso di restituire i documenti ricevuti in ragione del suo mandato.

DECISIONE 74/2019 (Censura)

Viola gli artt. 11 comma 2 (rapporto di fiducia) 12 (dovere di diligenza) e 27 comma 6 (dovere di informazione) CDF, con applicazione della sanzione della censura l'avvocato che ometta di riscontrare più volte le chiamate del cliente, e che successivamente gli rappresenti falsamente di avere ultimato la redazione dell'atto giudiziario, rappresentandone altresì l'imminente deposito e promettendone infine la consegna di una copia al successivo appuntamento.

DECISIONE 18/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9.1, 12 e 26.3 CDF avere omesso di presenziare ad udienza penale, non nominando un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacchè ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

DECISIONE 19/2020 (Sospensione mesi tre)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9.1, 12 e 26.3 CDF avere omesso di presenziare ad udienza penale, non nominando un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacchè ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

DECISIONE 5/2020 (Censura)

L'assenza del difensore d'ufficio in udienza è provata dal contenuto dei verbali delle udienze stesse e dalle dichiarazioni rese al dibattimento dai difensori che lo sostituirono.

Ai fini della rilevanza disciplinare dell'assenza del difensore d'ufficio all'udienza, non rileva l'avvenuta comunicazione – o meno – del rinvio dell'udienza stessa da parte del sostituto ex art. 97 quarto comma c.p.p. o della cancelleria.

E' onore del difensore d'ufficio accertare l'esito dell'udienza nella quale egli doveva comparire, anche al fine di avere contezza dell'eventuale rinvio.

L'assenza del difensore d'ufficio protrattasi per sei udienze consecutive integrando l'abbandono della difesa, non avendo causato alcun danno né conseguenza pregiudizievole alla parte assistita, essendosi il giudice limitato a disporre meri rinvii, consente l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 28/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione di cui all'art. 26.3 C.D.F. non aver dato esecuzione da parte del procuratore al mandato conferito dal cliente, omettendo qualsiasi attività volta alla tutela dei diritti del proprio assistito.

Costituisce violazione di cui all'art. 27.6 C.D.F. l'aver rappresentato da parte del difensore al cliente circostanze contrarie al vero (promovimento di giudizi mai attivati e conseguente pendenza dei giudizi stessi, fissazione di udienze e comunicazione di rinvii, fra le altre) con riferimento ad attività mai poste in essere, ed al solo fine di giustificare l'inadempimento del mandato professionale.

Il grado di colpa nell'omissione di un comportamento (mancata esecuzione del mandato professionale), l'intensità del dolo (comunicazione al cliente di notizie relative allo svolgimento del mandato contrarie al vero, poiché aventi ad oggetto attività mai svolte o fatti mai verificatisi), il pregiudizio arrecato al cliente e l'esistenza di precedenti in capo all'inculpato, costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 32/2020 (Avvertimento)

Costituisce illecito deontologico di cui all'art. 26.3 C.D.F. l'omessa esecuzione del mandato ricevuto al fine di promuovere azioni risarcitorie. La mancanza di pregiudizio per il cliente, l'avvenuta restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto, l'esistenza di gravi motivi familiari costituiti dal decesso di un genitore e dalla nascita, non indenne da situazioni di difficoltà, di prole costituiscono circostanze attenuanti ai fini della determinazione della sanzione disciplinare.

DECISIONE 37/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26 e 27 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere chiesto ed ottenuto dalla parte assistita compensi per prestazioni non svolte, aver dichiarato alla parte assistita di aver ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente.

DECISIONE 56/2020 (Censura)

L'inadempimento del mandato ex art. 26 comma terzo C.D.F. presuppone un elemento oggettivo, costituito dal mancato, ritardato o negligente compimento degli atti da parte del procuratore, ed un elemento soggettivo, costituito dalla non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte, ove quest'ultimo elemento costituisca la causa che origina il comportamento stesso.

La reiterata mancata comparizione del difensore di fiducia costituisce comportamento negligente e compromette l'immagine della professione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

DECISIONE 66/2020 (Censura)

La particolare difficoltà e complessità dell'incarico assunto (nel caso usucapione con molteplici parti irreperibili) non limita la responsabilità del professionista che non dà corso alla procedura senza relazionare l'assistito, in quanto l'avvocato, che si trova in difficoltà nell'affrontare una pratica che esorbiti le proprie capacità professionali, ha il dovere di informare subito la parte e rimettere il mandato.

La presenza di sole fotocopie nei documenti ripetutamente richiesti in restituzione e non consegnati per tale ragione, non limita la responsabilità del professionista, essendo irrilevante che gli stessi siano atti originali o semplici fotocopie perché la documentazione comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità e comprende atti, documenti e fascicoli

DECISIONE 80/2020 (Sospensione mesi due)

La differenza tra pattuizione del compenso a percentuale (lecito) e patto di quota lite (illecito) è che il primo ricorre quando la percentuale che determina il compenso viene calcolata sul valore della domanda, mentre si ha invece il secondo quando la percentuale si deve determinare su quanto conseguito all'esito della causa o della vertenza e, più in generale, sul risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, una non consentita partecipazione dell'avvocato agli interessi pratici esterni della prestazione che si traduce in una sorta di illegittima ed illecita cessione della res litigiosa

Il patto concluso tra avvocato e cliente, in astratto valido e consentito anche perché rispettoso della forma prevista dalla legge, è disciplinariamente illecito quando, seppur stipulato e concluso pressoché a monte dell'incarico professionale, prima cioè o all'atto di quest'ultimo, non c'è individuazione dell'an e del quantum della fattispecie contenziosa in entrambe le sue componenti.

Il precezzo del canone 25, comma 2, C.D.F. il divieto inerisce la stipula del patto in sé e non l'effettiva percezione del compenso: trattasi, infatti, di illecito istantaneo (la pattuizione del compenso a percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi può essere rapportata al valore ma non al risultato ottenuto) e di pericolo (evitare ogni commistione di interessi tra avvocato e cliente legata agli esiti della lite).

Sussiste violazione dell'art. 29, comma 4, C.D.F., in concorso formale con quella di cui all'art. 25, comma 2, qualora la pattuizione dei compensi con il cliente (sia essa lecita, perché avente i crismi di cui al primo comma, o vietata, perché costitutiva patto quotalizio ai sensi del secondo comma) risulti in ogni caso manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

DECISIONE 12/2021 (Censura)

La mancata presenza del difensore d'ufficio costituisce comportamento negligente tanto da compromettere anche l'immagine della professione innanzi all'Autorità Giudiziaria e per l'effetto costituisce comportamento disciplinariamente rilevante la mancata partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza penale, senza aver comunicato preventivamente il proprio legittimo impedimento e senza avere cercato un sostituto processuale.

Nessun elemento a favore dell'inculpato può essere, peraltro, riconosciuto, non avendo egli fornito giustificazioni né è comparso in sede dibattimentale, pur ritualmente citato..

Integrata la violazione di cui al capo di incolpazione sia sotto il profilo materiale che psicologico, la Sezione, in sede di trattamento sanzionatorio, ritiene adeguato e proporzionato infliggere la sanzione della censura così individuata, in relazione al comportamento complessivo e al fatto unitariamente considerato, atteso che:

l'inculpata non ha contestato l'addebito;

il comportamento processuale nei confronti degli organi istituzionali preposti, ha dimostrato disinteresse.

DECISIONE 13/2021 (Sospensione mesi due)

La mancata comparizione in udienza senza giustificato motivo da parte del difensore d'ufficio costituisce violazione del quarto comma e non del terzo comma dell'art. 26 NCDF, in quanto norma speciale.

Il Collegio può qualificare il fatto diversamente in applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Costituisce ipotesi aggravata della violazione dell'art. 26, comma 4, NCDF il non presentarsi, in qualità di difensore d'ufficio, a tre diverse udienze penali, tra cui una fissata per convalida di arresto e decisione sulla misura cautelare, relative a tre diversi procedimenti con differenti imputati, provocando disagi e ritardi all'amministrazione della giustizia, desumendosi una certa abitudine all'inadempimento dei doveri professionali.

Art. 27. Doveri di informazione*

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrono le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

* L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 3 così recitava: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

MASSIME

DECISIONE 5/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione dell'obbligo dell'avvocato previsto dall'art. 27, comma VI°, NCDF di fornire, quando richiesto, adeguata e veritiera informativa dello stato della pratica del procedimento e dell'attività svolta, l'aver riferito al cliente, contrariamente al vero, di avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che l'esecuzione sarebbe stata comunque definita prima della messa all'asta dell'immobile.

Costituisce violazione dei doveri di adempimento del mandato e di corretta informazione del cliente il comportamento dell'avvocato che ha omesso di comunicargli di essere stato sospeso, che detta circostanza avrebbe comportato l'interruzione del processo e che quest'ultimo avrebbe dovuto essere riassunto, provocando per tale mancanza l'estinzione del processo.

Costituisce violazione del dovere di informazione (art. 27, comma VI°, NCDF) l'avere omesso di comunicare la cliente le offerte di controparte.

DECISIONE 9/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Costituisce illecito disciplinare l'aver falsamente attestato non solo di aver promosso un'azione inesistente, ma di aver ottenuto sentenza favorevole dando seguito a inutili adempimenti.

Costituisce autonomo illecito disciplinare (aggravato dalla lunga durata dell'omissione) non aver dato informazioni ai clienti nonostante le ripetute e documentate richieste.

DECISIONE 26/2016 (Richiamo verbale)

Non costituisce violazione del dovere di informazione al cliente di cui all'art. 27, commi 6 e 8, NCDF l'aver evidenziato in una lettera rivolta al cliente, con cui veniva chiesto il pagamento della parcella a saldo del lavoro svolto con risultati positivi, l'ottima riuscita del procedimento e i rischi nefasti che avrebbe potuto avere se non fosse stata posta in essere l'attività di cui chiedeva il pagamento, in quanto non si trattava di una risposta alle informazioni richieste dal cliente, ma di una lettera volta ad ottenere il pagamento.

DECISIONE 1/2017 (Richiamo verbale)

Costituisce altresì violazione del dovere deontologico previsto dall'art. 27, comma 6, l'aver omesso di fornire informazioni al cliente, che pur le aveva richieste, circa lo svolgimento del mandato, peraltro non espletato.

Il grave inadempimento del mandato ricevuto e la violazione dell'obbligo di restituzione dei documenti inerenti il mandato implicano, sia singolarmente che nel loro complesso, la violazione del generale dovere di diligenza, di cui all'art. 12 NCDF.

Non configura violazione dell'art. 27, comma 1, NCDF, l'avvocato che non fornisce informazioni circa l'espletamento dell'incarico, avendo invece la norma citata ad oggetto solo il dovere di informazione all'atto dell'assunzione dell'incarico.

DECISIONE 13/2017 (Censura)

Pone in essere condotta disciplinariamente rilevante, per violazione dei doveri di diligenza e dell'obbligo di adempimento del mandato, l'avvocato che non provveda a depositare l'atto giudiziale, nella specie ricorso ex art. 414 c.p.c. avverso il licenziamento intimato al cliente dal suo datore di lavoro.

Viola il dovere di informazione l'avvocato che non provveda ad informare il cliente dello stato della pratica, in particolare non dia corretta informazione circa la circostanza di non avere depositato l'atto giudiziale.

DECISIONE 21/2017 (Sospensione mesi sei)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, consegna e/o restituzione di documenti al cliente e/o al difensore succeduto nel mandato e diligente svolgimento del mandato, concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinariamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omessa consegna di copia dei relativi atti e documenti; l'omessa restituzione ai clienti ed ai difensori succeduti nel mandato di atti e documenti ricevuti; la mancata risposta alle richieste di informativa del collega sullo stato del procedimento; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente e conseguente decaduta dell'azione.

L'omessa informativa e consegna di documenti al difensore succeduto nel mandato che ne faccia richiesta è rilevante altresì sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e leatà nei confronti dei colleghi.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

La ripetizione e sistematicità delle mancanze ai doveri di svolgimento del mandato, informativa e colleganza costituisce aggravante delle violazioni, con applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 22/2017 (Sospensione mesi tre)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, rendimento del conto e diligente svolgimento del mandato concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinariamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omesso rendimento del conto in relazione alle somme ricevute; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti il pregiudizio risentito dalla parte assistita e consistente nell'impossibilità di conoscere il residuo di gestione e di conseguire gli interessi sulle cospicue somme affidate, nonché la sussistenza di precedenti a carico dell'inculpato, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 25/2017

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'omessa informativa al cliente circa le caratteristiche e l'importanza dell'incarico e le attività da espletare, laddove lo stesso cliente dichiari di essere a conoscenza della consistenza del patrimonio oggetto della successione e delle attività demandate al professionista incaricato.

DECISIONE 28/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante sotto il duplice profilo della violazione del mandato e del dovere di informativa al cliente, il non aver iscritto a ruolo la causa avviata con la notifica dell'atto di citazione, tacendo la circostanza al cliente ed anzi fornendogli false informazioni in ordine alla fissazione delle udienze da parte del Giudice.

DECISIONE 33/2017 (Richiamo verbale)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante la mancata partecipazione all'udienza avanti al GDP per impugnativa di contravvenzioni da parte del difensore convenzionato con Associazione Utenti Auto, senza averne previamente informato la parte assistita e nonostante previo avviso a mezzo fax all'Ufficio del GDP.

L'infrazione è stata ritenuta lieve e scusabile in quanto la comparizione del difensore non avrebbe mutato le sorti del processo, deciso su risultanze documentali e perché la parte assistita è stata informata dall'Associazione delle vicende e dell'esito del giudizio

DECISIONE 34/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante - e "grave" ai sensi dell'art. 85 TU 115/2002 - l'aver indotto la parte assistita - ammessa al patrocinio a spese dello Stato e vittoriosa all'esito di un ricorso in materia di lavoro - a rinunciare al beneficio e a consegnare al difensore i compensi liquidati in sentenza e precezzati dal difensore stesso, senza aver precedentemente indicato nelle conclusioni di causa che le spese dovevano essere liquidate in favore dello Stato.

Non costituiscono circostanze esimenti né l'errore del Giudice in sentenza, né la soluzione (rinuncia al beneficio) suggerita dal funzionario di Cancelleria, in quanto è onere del difensore iscritto nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato conoscere la normativa relativa e/o informarsi presso il proprio Consiglio dell'Ordine.

Costituiscono circostanze rilevanti: la "gravità" dell'illecito disciplinare individuata dall'art. 85 TU 115/2002 per ogni condotta percettiva di compensi, la scarsa conoscenza della materia da parte dell'iscritto nelle liste dei difensori a spese dello Stato e l'aver sostenuto, nel corso degli anni, negli scritti difensivi e nel dibattimento, che la procedura adottata era quella corretta, in presenza di errore imputabile al Giudice.

DECISIONE 40/2017 (Avvertimento)

Costituisce violazione degli artt. 26,27 e 33 NCDF il comportamento del professionista che, ricevuto il mandato dal cliente, non provvede a compiere attività per lungo periodo di tempo, omette di informarlo sugli sviluppi della controversia e ritarda la consegna dei documenti al legale subentrato nel mandato.

Ai fini della individuazione della sanzione va tenuto favorevolmente conto del comportamento dell'inculpato che non solo ha riconosciuto le proprie mancanze ma ha provveduto a risarcire il cliente del danno subito.

DECISIONE 43/2017 (Censura)

Costituisce violazione dell'art. 27 NCDF il comportamento del professionista che non riscontra le ripetute richieste del cliente (anche a mezzo mail) di informazioni sulla situazione della causa in atto.

DECISIONE 49/2017 (Avvertimento)

Il dovere di informativa del cliente in ordine ai fatti processuali ed alle scelte tecniche della difesa deve essere adempiuto con chiarezza, mediante individuazione di un preciso interlocutore (fra diverse parti assistite o interessate) e risultanza scritta dei passaggi più significativi.

Il comportamento ammissivo dell'inculpata, l'assenza di precedenti e l'applicabilità delle più favorevoli disposizioni del codice deontologico del 1997, comportano l'irrogazione di sanzione attenuata.

DECISIONE 56/2017 (Avvertimento)

L'onere di provare di aver fornito le informazioni richieste dal cliente spetta al professionista e deve trattarsi di una informativa completa e trasparente ai fini della possibilità della piena comprensione da parte del cliente.

DECISIONE 4/2018 (Sospensione quattro mesi)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della causa e, poi, dia false informazioni sullo svolgimento dell'incarico ricevuto, omettendo altresì di restituire i documenti in suo possesso al cliente o al collega che lo ha sostituito.

DECISIONE 8/2018 (Richiamo verbale)

Costituisce illecito lieve e scusabile il comportamento dell'avvocato che, confidando nell'avviso da parte della cancelleria in caso di archiviazione della notizia di reato (avviso non dovuto non avendo formulato la relativa richiesta) dichiara per molto tempo ai clienti pendente un procedimento penale invece archiviato.

DECISIONE 15/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione degli artt. 30 e 31 NCDF l'incassare somme per conto del cliente, facendosi bonificare l'importo direttamente dalla controparte nel proprio conto corrente, senza fare alcun resoconto al cliente stesso, se non dopo varie insistenze e comunque tardivamente, e trattenendo le somme oltre due mesi senza il consenso del cliente stesso, che invece ne chiedeva il versamento, per poi imputarle a titolo di propri compensi senza che ne ricorressero i presupposti previsti dalla norma dell'art. 31 NCDF. Infatti, alcuna spesa risultava essere stata anticipata dall'avvocato, ciò che avrebbe potuto giustificare la trattenuta ex comma 2 dell'art. 31, nè vi era alcun consenso da parte del cliente come previsto dal comma 3, lett. a) della stessa norma, nè il cliente aveva accettato la misura del compenso trattenuta ex lett. c) del comma 3, dell'art. 31, nè si trattava di somme liquidate dall'autorità giudiziaria.

Costituisce violazione dell'art. 27, comma 6, e dell'art. 33, comma 1, NCDF non consegnare i documenti e gli atti relativi al mandato difensionale dopo la revoca dello stesso, nonostante i reiterati solleciti del nuovo difensore.

Commette la violazione delle suddette norme, inoltre, l'avvocato che non relaziona il cliente circa gli incassi dallo stesso effettuati per conto del cliente medesimo, così come colui che non relaziona il cliente ed il nuovo difensore circa lo stato del procedimento e i necessari adempimenti.

DECISIONE 17/2018 (Sospensione mesi due)

Viola le norme deontologiche di cui a gli artt. 4 (volontarietà dell'azione), 11 (rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico), 12 (dovere di diligenza), 26, comma 3 (adempimento del mandato) e 27, comma 6, NCDF (dovere di informazione), l'avvocato che, dopo aver assunto l'incarico di assistere un cliente per ottenere il risarcimento del danno dallo stesso subito in un incidente stradale, non lo informa correttamente sullo stato della pratica, facendogli falsamente credere di avere avviato la causa.

Viola le norme di cui agli artt. 4 e 29, comma 3, l'avvocato che non emette regolare fattura a fronte del fondo spese ricevuto.

DECISIONE 24/2018 (Censura)

L'avvocato è tenuto a tenere informata la parte assistita sullo stato delle procedure affidategli e deve restituire senza ritardo la documentazione in suo possesso dopo la revoca del mandato, indipendentemente dalle possibilità oggettive o facoltà personali di quest'ultima e/o del difensore subentrato di procurarsi altrimenti le informazioni necessarie alla prosecuzione

DECISIONE 25/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata proposizione dell'appello nel termine di legge, con condizionamento di tale adempimento alla soddisfazione delle proprie spettanze e senza successiva rinuncia al mandato. Tuttavia l'onere di dimostrare di non essere stato informato in ordine all'imminente decadenza, tanto dall'impugnativa quanto dall'onere di pagamento della provvisionale, grava sull'esponente, che si è limitato ad affermare tale circostanza nell'esposto, senza poi comparire all'udienza.

La sanzione unica è stata contenuta nel minimo in considerazione del comportamento della parte e della mancanza di danno per la stessa, che è stata rimessa in termini ai fini del pagamento della provvisionale cui era subordinata la sospensione condizionale della pena.

DECISIONE 31/2018

Non sussiste responsabilità disciplinare per non avere comunicato al cliente il deposito della sentenza, avendo l'inculpata dimostrato di avere presenziato all'udienza di precisazione conclusioni e depositato gli atti conclusivi nonostante precedente revoca del mandato, se pur comunicata per le vie brevi ma non specificamente contestata dall'esponente negli atti dei processi civile e disciplinare.

DECISIONE 45/2018 (Censura)

Costituisce negligenza professionale sanzionabile disciplinamente l'aver omesso di presentare opposizione a decreto penale di condanna (secondo il mandato ricevuto) comunicando l'omissione al cliente dopo lo spurare del termine di legge.

Si ravvisa violazione dell'Art. 27 comma 5 NCD nel non fornire, seppure richiesto gli estremi della polizza assicurativa.

DECISIONE 52/2018

Non può darsi provata l'omessa comunicazione al cliente da parte del professionista dell'obbligo di versare l'imposta di registro dovendosi la stessa presumere essendo stata raggiunta la prova della comunicazione dell'esito della sentenza e perché in presenza di indizi contrastanti l'inculpato va prosciolti.

DECISIONE 59/2018 (Censura unitamente ad altra violazione)

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di dare al cliente tutte informazioni inerenti lo stato della pratica e le successive iniziative che è possibile intraprendere, sui costi e modalità delle stesse. Viene meno ai doveri di correttezza professionale, sotto il profilo dell'informativa al cliente completa e veritiera, l'avvocato che, richiesto di aggiornamenti sullo stato della pratica, ometta qualsivoglia risposta.

DECISIONE 70/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 9 comma 1 CDF il non avere dato corso al mandato ricevuto, in particolare non avere presentato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta al cliente. La condotta che viola il disposto dell'art. 27 commi 1 e 6 e art. 12 CDF, per non avere l'avvocato fornito informativa adeguata dell'attività svolta, deve considerarsi aggravata quando la condotta sia consistita nell'avere il legale fornito assicurazioni in merito all'adempimento dell'incumbente che aveva assunto in carico e nell'avere consegnato la copia di una atto relativo ad altro cliente.

Costituisce violazione degli art. 16 e 29 comma 3 CDF l'avere ricevuto somme in acconto per l'attività defensionale senza regolarizzare fiscalmente l'incasso.

DECISIONE 71/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3, 27.1 e 27.6. CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere dichiarato alla parte assistita di avere ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente ed omettendo di verificare se i colleghi incaricati avessero eseguito le disposizioni loro date dall'inculpata per l'adempimento del mandato in sua vece.

DECISIONE 81/2018 (Censura)

È censurabile il comportamento dell'avvocato che, non attenendosi a un'informazione e puntuale, fornisca false informazioni o adotti comportamenti equivoci che possono confondere il cliente sull'adempimento del mandato.

Il rapporto con la parte assistita, improntato sulla fiducia, non ammette ambiguità, proprio in ragione dello squilibrio che può sussistere tra le competenze precipue dell'avvocato e quelle di un cliente, spesso sprovvisto di equivalente preparazione giuridica.

È deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che, attraverso comunicazioni equivoche, ingenera nel cliente il convincimento che sia stata assunta un'iniziativa giudiziaria, mentre nulla è stato posto in essere.

DECISIONE 82/2018 (Censura)

Il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al cliente non ammette comportamenti che violino l'aspetto della fiducia, che si costruisce attraverso la completezza e la veridicità delle informazioni destinate alla parte assistita.

È censurabile il comportamento dell'avvocato che ometta di restituire la documentazione adottando un comportamento ostruzionistico che rende particolarmente difficoltoso il recupero della stessa (avvocato che diserta gli appuntamenti e non si fa trovare presso lo studio).

DECISIONE 83/2018 (Sospensione mesi dieci)

Le informazioni che l'avvocato deve dare al cliente ex art. 27 c.d.f. devono essere vere, sicché è sicuramente ben più grave della mera omissione il comportamento dell'avvocato che dia notizie coscientemente false. Costituisce violazione del dovere deontologico previsto dall'art. 27 c.d. l'aver omesso di fornire informazioni al cliente, che pur le aveva chieste, circa lo svolgimento del mandato, peraltro non espletato.

Deplorevole trascuratezza, mancata informativa, unita a fantasiose spiegazioni volte a giustificare i tempi lunghi di un processo che in realtà sapeva di non aver mai nemmeno iniziato (l'invio a mezzo mail di una copia dell'atto di citazione, avvenuta dopo poche ore dalla revoca del mandato, appare un ulteriore artifizio posto in essere per nascondere la realtà) appaiono tutte circostanze che consentono di aggravare la sanzione editoriale della censura, arrivando a cominare la sospensione.

DECISIONE 84/2018 (Sospensione per mesi quattro)

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 26 CDF l'aver ingenerato nel cliente il falso convincimento, avallato dall'invio di un atto di citazione, di aver provveduto all'instaurazione di una causa.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 27 CDF l'aver omesso di informare il cliente ed il legale da questi incaricato per la prosecuzione dell'attività, circa l'attività sino a quel momento svolta.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 19 e 33 CDF l'aver omesso di restituire al cliente i documenti e gli atti detenuti nel suo interesse.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 e 64 comma 1 CDF l'aver omesso di restituire al cliente una somma che lo stesso legale si era impegnato con riconoscimento di debito scritto a corrispondere.

DECISIONE 95/2018 (Avvertimento)

"La violazione dell'obbligo di informativa e di restituzione dei documenti ex art. 27 c. 6 cd è estensibile quindi anche al mancato riscontro alle richieste formulate dal nuovo legale per conto dell'ex cliente, in considerazione che l'obbligo di informativa e consegna di documentazione costituisce, in caso di sostituzione del difensore, adempimento necessario per il proseguimento dell'attività difensiva e per la tutela dello stesso partito già assistita" La violazione dell'obbligo di informativa e di restituzione dei documenti ex art. 27 c. 6 cd è estensibile quindi anche al mancato riscontro alle richieste formulate dal nuovo legale per conto dell'ex cliente, in considerazione che l'obbligo di informativa e consegna di documentazione costituisce, in caso di sostituzione del difensore, adempimento necessario per il proseguimento dell'attività difensiva e per la tutela dello stesso partito già assistita"

DECISIONE 96/2018 (Sospensione mesi due)

Non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 31, comma 1, NCDF il comportamento dell'Avvocato che dopo aver ricevuto una somma a titolo di spese vive (contributo unificato), la trattiene senza depositare il ricorso e, quindi, senza sostenere la detta spesa, in quanto la norma citata prevede che l'avvocato debba mettere a disposizione del cliente immediatamente le somme riscosse da terzi per conto della stessa (si trattava di un caso in cui l'avvocato non aveva ricevuto da terzi somme che poi avrebbe

dovuto girare all'assistito, ma aveva ricevuto le somme direttamente dal cliente per sostenere le spese di causa, anche se poi non lo aveva fatto).

Detta condotta è invece sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 30, comma 1, NCDF, in quanto l'avvocato non aveva né gestito diligentemente il denaro ricevuto dal cliente nell'adempimento dell'incarico professionale, non avendolo speso per acquistare le marche e il contributo unificato per cui lo aveva ricevuto; né reso conto dell'impiego di detto denaro sollecitamente, trattenendolo senza giustificato motivo.

Deve ritenersi aggravata la condotta dell'avvocato che da un lato ha dato false informazioni al cliente circa l'esecuzione del mandato per lungo tempo, per circa un anno; dall'altro ha ritardato l'esecuzione del mandato, di cui il cliente non poteva rendersi conto perché fuorviato dalle false informazioni ricevute, provocando allo stesso dei danni economici, in quanto, se l'azione fosse stata posta in essere quando gli era stato conferito il mandato, vi sarebbe stata la possibilità di ottenere una proposta di mediazione, mentre l'inutile trascorrere del tempo ha impedito ogni possibilità in tal senso.

Deve ritenersi altresì aggravato il comportamento dell'avvocato che, nonostante gli venga revocato il mandato, non ritenga di restituire le somme che aveva indebitamente trattenuto, per non aver sostenuto alcuna spesa per la causa, se non in sede dibattimentale e con evidente scopo difensivo.

DECISIONE 94/2018 (Censura)

Costituisce condotta negligente l'aver promosso più azioni senza curarsi delle istanze istruttorie e il non aver partecipato ad alcune udienze senza, inoltre, informare adeguatamente i clienti

DECISIONE 15/2019

Può comunque esservi responsabilità disciplinare dell'avvocato per avere violato gli obblighi informativi di cui all'art. 27 c.d.f., anche in ipotesi di esperto non proveniente dalla parte assistita.

In mancanza di esperto sul punto, può valutarsi come non sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato che non abbia informato la parte assistita della possibilità di avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, qualora non vi siano elementi, neppure presuntivi, che possano far ritenere il cliente come rientrante nei parametri di reddito fissati dal D.P.R. n. 115/2002.

DECISIONE 25/2019 (Sospensione mesi tre)

Costituisce violazione degli artt. 9, 12, 26 e 27, comma 1, CDF il comportamento dell'avvocato che, pur continuando a rassicurare il cliente della avvenuta instaurazione della azione giudiziaria per il cui compimento aveva ricevuto mandato, non vi abbia in realtà dato seguito e non abbia correttamente dato notizia al cliente dello svolgimento del mandato.

Costituisce violazione dell'art.64 CDF il comportamento dell'avvocato che non provvede ad adempire alle obbligazioni contratte nei confronti del terzo, quale è da ritenersi anche l'ex cliente (nella specie il l'omissione si è concretizzata nell'inadempimento della transazione raggiunta con l'ex cliente dopo la revoca del mandato).

DECISIONE 26/2019

Non può ritenersi raggiunta la prova dell'inadempimento dell'avvocato agli obblighi derivanti dal mandato professionale ed in particolare dell'omessa comunicazione del rinvio a giudizio e della mancata concertazione della linea difensiva con la parte assistita, in presenza di deduzioni concludenti dell'incolpata confortate da elementi indiziari a lei favorevoli, quali: la domiciliazione del cliente presso lo studio; l'assenza di richieste scritte di informativa o di protesta della parte; il pagamento di un conto non richiesto, successivamente alla conoscenza dell'avvenuto rinvio a giudizio; il tenore di una precedente email del cliente, da lui confermata nel dibattimento, con cui l'esponente si rivolge con il "tu" al difensore e la ringrazia per la sua "grande disponibilità", elemento indicativo di un rapporto di intensa fiducia per conoscenza pregressa, compatibile – se pur non commendevole - con il dedotto ricorso ad informative esclusivamente verbali.

DECISIONE 49/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce grave inadempimento del mandato, l'aver assicurato al cliente l'avvenuto deposito di un ricorso per separazione personale e l'avvenuta fissazione dell'udienza di comparizione, nonostante che da oltre quattro mesi non fosse stata svolta alcuna attività, neppure stragiudiziale.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'omessa informativa al cliente sullo stato della pratica, e sulla specifica delle attività svolte, nonché la mancata consegna di atti e documenti, più volte richiesti.

DECISIONE 56/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3 e 27.6 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita ed avere per contro dichiarato alla parte assistita di avere ottemperato al mandato conferito dandole dapprima informativa erronea e successivamente mancando di ogni comunicazione.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 29.3 CDF la omessa fatturazione delle somme ricevute in pagamento dalla parte assistita.

DECISIONE 65/2019 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce violazione delle norme deontologiche previste dagli artt. 26, comma 3 e 30, comma 1 del NCDF, il comportamento dell'avvocato che, ricevuto incarico scritto da parte del cliente di effettuare un bonifico di € 7.000,00 alla sua creditrice con denari a lui consegnati, provvede a bonificare invece solo la diversa ed inferiore somma di € 700,00, non adempiendo al mandato conferitogli non solo con grave trascuratezza, ma addirittura con dolo, ed altresì non gestendo con diligenza la somma presso di lui depositata fiduciariamente, trattenendo per sé la somma di € 6.300,00 e non provvedendo a bonificarla come concordato col cliente.

Costituisce violazione degli artt. 9, 10 e 27, comma 6, CDF, il comportamento dell'avvocato che non comunica ai clienti di aver eseguito un bonifico di € 700,00 anziché di € 7.000,00, avendo al contrario cercato di far loro credere di avere correttamente eseguito il mandato inviando loro un documento falsificato, e in quanto i clienti lo venivano a sapere direttamente dalla controparte, che si sentiva presa in giro per il diverso e di gran lunga inferiore importo ricevuto. Allo stesso modo costituisce detta violazione non aver mai inviato ai clienti hanno alcun resoconto circa l'utilizzo della residua somma di € 6.300,00 consegnatagli. E' grave la violazione delle norme deontologiche quando l'avvocato dolosamente trattiene per sé del tutto indebitamente la maggior parte della somma che i clienti gli avevano consegnato, confidando sulla sua onestà, creando disdoro per l'intera categoria, cercando con l'inganno di mascherare il suo operato, spedendo agli stessi un documento contraffatto.

E' particolarmente odioso il comportamento dell'avvocato che trattiene il denaro dei clienti approfittando di una loro situazione di particolare difficoltà e pur sapendo che la somma trattenuta sarebbe servita per poter pagare i dipendenti ed era il frutto dei risparmi della loro mamma, che aveva destinato al suo funerale.

Ancora, sempre grave è il comportamento dell'avvocato che, una volta che il cliente ha scoperto il bonifico di importo inferiore al dovuto, finge di avere commesso un errore, promettendo di rimediare, facendo perdere altro prezioso tempo, senza nei fatti in alcun modo attivarsi, per poi volatilizzarsi per sottrarsi alle legittime richieste di spiegazioni.

DECISIONE 71/2019 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3, e 27.6 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere chiesto ed ottenuto dalla parte assistita compensi per prestazioni non svolte, aver dichiarato alla parte assistita di aver ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente ed avere omesso di restituire i documenti ricevuti in ragione del suo mandato.

DECISIONE 74/2019 (Censura)

Viola gli artt. 11 comma 2 (rapporto di fiducia) 12 (dovere di diligenza) e 27 comma 6 (dovere di informazione) CDF, con applicazione della sanzione della censura l'avvocato che ometta di riscontrare più volte le chiamate del cliente, e che successivamente gli rappresenti falsamente di avere ultimato la redazione dell'atto giudiziario, rappresentandone altresì l'imminente deposito e promettendone infine la consegna di una copia al successivo appuntamento.

DECISIONE 79/2019 (Censura)

La erronea e falsa informativa fornita al cliente ha rilevanza disciplinare sotto i vari aspetti di inadempimento del mandato (*"integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 nclf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 nclf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì omesso di informare l'assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse."* CNF 21 Novembre 2017) ed anche sotto il profilo della omessa o inadeguata informativa circa le tempistiche della prescrizione e della sua decorrenza, con paleso inadempimento al mandato a fronte di difetto di diligenza e di adeguata informativa alla parte assistita.

DECISIONE 96/2019 (sospensione mesi due)

Costituisce violazione del disposto di cui all'art. 16.1 C.D.F. l'omessa fatturazione di somme percepite a titolo di compenso, ancorché quale acconto, per l'attività professionale prestata o da prestare, risolvendosi tale inadempimento sia nella violazione delle disposizioni fiscali sia nella violazione dell'obbligo di contribuzione previdenziale.

Costituisce violazione dell'art. 27.6 C.D.F. il comportamento dell'avvocato che non intraprenda le azioni per le quali ricevette incarico, non solo, ma ometta di fornire al cliente informativa sullo svolgimento del mandato, anche rappresentando circostanze contrarie al vero quali l'aver depositato un'istanza od un ricorso in realtà mai depositato.

Nella determinazione della sanzione devono essere considerati molteplici elementi e, fra quelli idonei ad aggravare la pena disciplinare, rilevano la mancanza di ravvedimento, l'omessa presentazione di giustificazioni ed i precedenti disciplinari.

DECISIONE 1/2020 (Avvertimento)

Il dovere di informazione cui è tenuto l'avvocato è inderogabile, anche in ragione della natura fiduciaria del vincolo con il legale, nonché dell'autonomia e indipendenza che caratterizzano l'attività professionale.

È disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta di fornire alla parte assistita un'informazione chiara e puntuale, attraverso indicazioni complete e veridiche.

DECISIONE 28/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione di cui all'art. 26.3 C.D.F. non aver dato esecuzione da parte del procuratore al mandato conferito dal cliente, omettendo qualsiasi attività volta alla tutela dei diritti del proprio assistito.

Costituisce violazione di cui all'art. 27.6 C.D.F. l'aver rappresentato da parte del difensore al cliente circostanze contrarie al vero (promovimento di giudizi mai attivati e conseguente pendenza dei giudizi stessi, fissazione di udienze e comunicazione di rinvii, fra le altre) con riferimento ad attività mai poste in essere, ed al solo fine di giustificare l'inadempimento del mandato professionale.

Il grado di colpa nell'omissione di un comportamento (mancata esecuzione del mandato professionale), l'intensità del dolo (comunicazione al cliente di notizie relative allo svolgimento del mandato contrarie al vero, poiché aventi ad oggetto attività mai svolte o fatti mai verificatisi), il pregiudizio arrecato al cliente e l'esistenza di precedenti in capo all'inculpato, costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 37/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26 e 27 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, avere chiesto ed ottenuto dalla parte assistita compensi per prestazioni non svolte, aver dichiarato alla parte assistita di aver ottemperato al mandato conferito dandole informativa erronea e carente.

DECISIONE 9/2021 (Avvertimento)

Uno dei principali obblighi che sussistono in capo all'avvocato, è quello di informare tenere sempre il proprio assistito circa lo sviluppo dei procedimenti in corso.

Nella specie, è stata ritenuta sussistente responsabilità disciplinare in capo all'avvocato per aver demandato al Praticante abilitato, collega di studio, l'obbligo di informare il cliente circa l'esito della causa, pur avendo egli stesso assunto il mandato difensivo e pur essendo in possesso dei recapiti telefonici e di posta elettronica del cliente, laddove, proprio l'anzianità professionale e la qualifica di "dominus" avrebbero richiesto l'adozione di opportune cautele volte ad accertare che il praticante provvedesse all'informativa stessa.

Art. 28. Riserbo e segreto professionale

1. E' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e

collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

MASSIME

DECISIONE 26/2018 (Sospensione mesi cinque)

Devono ritenersi sussistenti le violazioni del dovere di riservatezza - e non di quello, più grave, relativo al segreto professionale - e del divieto di enfatizzare le proprie attività professionali, nel comportamento dell'Avvocato che rilasci alla stampa interviste riportanti circostanze concrete, anche se non specifiche, inerenti un noto fatto di cronaca, dopo tre anni dall'esaurimento del rapporto professionale e senza che ricorresse alcuna necessità difensiva.

Art. 29. Richiesta di pagamento

- 1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
- 2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
- 3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
- 4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
- 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
- 6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
- 7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
- 8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
- 9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

MASSIME

DECISIONE 2/2016(Censura)

Non è possibile ritenere raggiunta la prova degli addebiti quando l'esponente non compare per rendere i necessari chiarimenti alla luce delle giustificazioni dell'inculpato, che rendono insuperabile il contrasto tra le due tesi e arbitrario propendere per l'una invece che con l'altro.

Anche laddove il compenso sia stato preventivamente concordato tra avvocato e cliente, non è preclusa l'indagine sulla eccessività della richiesta di compenso, stante la disposizione dell'art. 29, comma 4, NCDF.

Ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 29 NCDF non è sufficiente che il compenso pattuito sia ingiustificato per eccesso, ma è necessario che sia manifestamente sproporzionato all'attiva svolta.

Costituisce violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 NCDF avere apposto in un accordo avente ad oggetto il compenso la clausola che prevede il pagamento dell'intero compenso pattuito anche in caso di cambio del difensore nel corso del giudizio o dei suoi gradi successivi, limitando la libertà di scelta del cliente che di fatto si riterrà vincolato a non cambiare avvocato. Una clausola siffatta, infatti, crea un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, proprio perché impone la corresponsione dell'integrale compenso pattuito anche nel caso in cui il professionista abbia svolto solo una minima parte dell'attività prevista. In tal caso il cliente si vedrebbe onerato del pagamento sia al nuovo che al vecchio difensore limitando di fatto la sua libertà di scelta.

DECISIONE 14/2016(Censura)

Configura illecito disciplinare l'aver chiesto e ottenuto (per la preoccupazione da parte del cliente dell'arresto del figlio) un compenso sproporzionato rispetto all'attività prestata giustificandolo tra l'altro con la necessità di coprire spese insussistenti come il costo delle intercettazioni telefoniche effettuate dal PM o per i maggiori oneri derivanti dallo spostamento del processo da Padova a Venezia.

DECISIONE 26/2016 (Richiamo verbale)

Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29, comma 4, NCDF solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (ipotesi in cui, in considerazione degli interessi tutelati, dei risultati raggiunti e dei vantaggi ottenuti dal cliente, non si è ritenuta sproporzionata la richiesta di € 8.000,00 per un'attività per cui il COA ha liquidato un compenso di € 5.500,00).

DECISIONE 24/2017 (Censura unitamente ad altra violazione)

Costituiscono comportamenti disciplinari rilevanti l'aver accettato il mandato difensivo, incassando somme in acconto, senza poi darvi esecuzione e rifiutando di relazionare il cliente sullo stato della pratica.

DECISIONE 25/2017 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante l'emissione e la richiesta di pagamento di una parcella di importo più che doppio di altra parcella emessa un anno prima per la medesima prestazione e contestata dal cliente, senza che alla prima richiesta di pagamento fosse stata apposta riserva di pretendere un compenso maggiore.

DECISIONE 1/2018 (Censura)

Qualora la fattispecie sia caratterizzata da una successione di richieste di pagamento di somma ritenuta sproporzionata rispetto all'attività svolta, ciascuna singola richiesta ha valenza disciplinare, in quantoognuna di esse è idonea a offendere l'interesse protetto dalla norma così che la prescrizione decorre dalla data del verificarsi di ciascuna di esse.

Un compenso può valutarsi come sproporzionato o eccessivo solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, costituiti l'uno dall'attività espletata e l'altro dalla misura della sua remunerazione.

DECISIONE 12/2018 (Censura)

Deve considerarsi sproporzionata la pattuizione di un compenso del 20% sull'indennizzo eventualmente corrisposto all'assicurato essendo questo previsto a prescindere dall'eventuale attività necessaria per il recupero e corrispondendo al doppio del massimo tariffario.

Il termine di prescrizione dell'illecito decorre dalla data di sottoscrizione della pattuizione trattandosi di illecito istantaneo.

Costituisce violazione del dovere di indipendenza l'aver assunto l'incarico, conferito da parte dell'amministratore di sostegno, di proporre reclamo avverso il diniego del Giudice tutelare di riconoscere le sue competenze professionali riportate nella convenzione.

DECISIONE 17/2018 (Sospensione mesi due)

Viola le norme deontologiche di cui a gli artt. 4 (volontarietà dell'azione), 11 (rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico), 12 (dovere di diligenza), 26, comma 3 (adempimento del mandato) e 27, comma 6, NCDF (dovere di informazione), l'avvocato che, dopo aver assunto l'incarico di assistere un cliente per ottenere il risarcimento del danno dallo stesso subito in un incidente stradale, non lo informa correttamente sullo stato della pratica, facendogli falsamente credere di avere avviato la causa.

Viola le norme di cui agli artt. 4 e 29, comma 3, l'avvocato che non emette regolare fattura a fronte del fondo spese ricevuto.

DECISIONE 23/2018 (Sospensione anni uno)

Costituisce violazione del dovere di rendiconto, del divieto di compensazione di importi incassati per conto del cliente al di fuori delle ipotesi previste dalla regola deontologica e del dovere di adempimento fiscale, la richiesta al cliente di euro 24.000 in quattro assegni bancari intestati all'Avvocato, al fine della definizione di una controversia in corso, con successivo incasso e trattenimento dei medesimi assegni, senza emissione di fattura.

La sanzione, unica per i diversi addebiti contestati, è stata determinata nell'ambito di quella edittale, senza riconoscimento di alcuna attenuante, in considerazione della particolare intensità dell'elemento soggettivo.

DECISIONE 53/2018 (Sospensione mesi due)

Sussiste violazione degli artt. 25, comma 2 e 29, comma 4 qualora la lecita pattuizione dei compensi con il cliente (ratione temporis ex art. 45 codice previgente), risulti manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

Sussiste la violazione degli artt. 24 e 27 qualora l'avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente omettendo di informarlo compiutamente sullo stato della causa, manifestando difficoltà e prospettando elevati costi al fine formalizzare l'abbandono del giudizio e raggiungere un accordo stragiudiziale con controparte, cui è correlato l'accordo con il compenso.

DECISIONE 62/2018 (Avvertimento)

Deve considerarsi sproporzionata la richiesta di un compenso di circa € 25.000,00 a fronte di un dovuto, liquidato dal COA di circa € 10.500,00.

Ai fini dell'illecito va considerata l'originaria richiesta di liquidazione formulata al COA unitamente alle richieste formulate a compartecipi della causa senza richiesta di liquidazione, a prescindere dal successivo accordo intervenuto tra le parti e anche del pagamento della somma ridotta concordata da parte dei clienti.

DECISIONE 70/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 9 comma 1 CDF il non avere dato corso al mandato ricevuto, in particolare non avere presentato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta al cliente. La condotta che viola il disposto dell'art. 27 commi 1 e 6 e art. 12 CDF, per non avere l'avvocato fornito informativa adeguata dell'attività svolta, deve considerarsi aggravata quando la condotta sia consistita nell'avere il legale fornito assicurazioni in merito all'adempimento dell'incombente che aveva assunto in carico e nell'avere consegnato la copia di una atto relativo ad altro cliente.

Costituisce violazione degli art. 16 e 29 comma 3 CDF l'avere ricevuto somme in acconto per l'attività defensionale senza regolarizzare fiscalmente l'incasso.

DECISIONE 70/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce infrazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 9 comma 1 CDF il non avere dato corso al mandato ricevuto, in particolare non avere presentato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta al cliente. La condotta che viola il disposto dell'art. 27 commi 1 e 6 e art. 12 CDF, per non avere l'avvocato fornito informativa adeguata dell'attività svolta, deve considerarsi aggravata quando la condotta sia consistita nell'avere il legale fornito assicurazioni in merito all'adempimento dell'incombente che aveva assunto in carico e nell'avere consegnato la copia di una atto relativo ad altro cliente.

Costituisce violazione degli art. 16 e 29 comma 3 CDF l'avere ricevuto somme in acconto per l'attività defensionale senza regolarizzare fiscalmente l'incasso.

DECISIONE 15/2019

Può comunque esservi responsabilità disciplinare dell'avvocato per avere violato gli obblighi informativi di cui all'art. 27 c.d.f., anche in ipotesi di esposto non proveniente dalla parte assistita.

In mancanza di esposto sul punto, può valutarsi come non sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato che non abbia informato la parte assistita della possibilità di avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, qualora non vi siano elementi, neppure presuntivi, che possano far ritenere il cliente come rientrante nei parametri di reddito fissati dal D.P.R. n. 115/2002.

DECISIONE 21/2019 (Censura)

Viola il disposto degli artt. 9 (dovere di lealtà) e 29 commi quarto e quinto (richiesta di pagamento) Codice Deontologico vigente l'avvocato che chieda al cliente somme non dovute perché ricomprese nel contratto di consulenza professionale o, manifestamente sproporzionate all'attività svolta.

Viola le disposizioni del Codice Deontologico appena richiamate l'avvocato che chieda, con ricorso al Giudice, un compenso superiore rispetto a quanto in precedenza indicato nella diffida inviata al cliente.

Non costituisce esimente della responsabilità disciplinare, a mente di quanto dispone l'art. 7 del Codice Deontologico (he esclude l'addebitabilità al professionista di condotte poste in essere da collaboratori da egli incaricati per il compimento di atti con esclusiva e autonoma responsabilità), la circostanza che l'avvocato abbia delegato a colleghi di studio il rapporto con il cliente, la redazione delle notule relative all'attività svolta e la redazione degli atti giudiziari. L'attività di quantificazione degli onorari correttamente commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni non può che avere come punto di partenza l'attività valutativa propria del soggetto che è titolare del rapporto professionale. L'addebitabilità dell'inadempimento è personale e si giustifica "quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, ai fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quando, piuttosto, a tutte le modalità dello svolgimento dell'attività" (Consiglio Forense DECISIONE n. 49/2017).

DECISIONE 49/2019

Deve farsi luogo a proscioglimento dall'inculpazione di manifesta eccessività degli acconti percepiti, pari a complessivi euro 2.600 al lordo degli oneri di legge, in relazione ad attività di studio preliminare e trattativa stragiudiziale di una controversia di separazione personale, laddove non risultino comprovate in atti le specifiche attività svolte dall'inculpato.

DECISIONE 56/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 26.3 e 27.6 CDF avere omesso il compimento di atti inerenti al mandato con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita ed avere per contro dichiarato alla parte assistita di avere ottemperato al mandato conferito dandole dapprima informativa erronea e successivamente mancando di ogni comunicazione.

Costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 29.3 CDF la omessa fatturazione delle somme ricevute in pagamento dalla parte assistita.

DECISIONE 87/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione deontologica il comportamento dell'avvocato che, dopo aver inviato una richiesta di compensi per la propria attività professionale e a fronte del rifiuto del cliente di provvedere al pagamento, invii nuova richiesta maggiorando gli importi senza aver formulato, nella richiesta iniziale, alcuna riserva.

La violazione sussiste anche nell'ipotesi in cui la richiesta iniziale sia stata ispirata ad un criterio di favore economico nei confronti del cliente e la richiesta successiva sia contenuta entro i parametri di legge.

La nuova formulazione del comma 5 dell'art. 29 CDF, laddove usa l'espressione secondo cui "l'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che ne abbia fatto riserva", è più restrittiva rispetto alla formulazione precedente, recepita dall'art. 43, III canone, che così recitava: "l'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto riserva".

La soppressione della parola "spontaneo" e l'inclusione delle parole "non deve", depongono a favore di un'interpretazione più stringente.

Il rifiuto al pagamento può essere pertanto compreso nell'ipotesi di "mancato pagamento", poiché la norma mira a cristallizzare la pretesa creditoria dell'avvocato, a prescindere dal comportamento del cliente, che può motivare il proprio dissenso, così come scegliere tout court di non voler corrispondere alcunché.

Nella gradazione della sanzione (avvertimento anziché censura), si è tenuto conto dell'atteggiamento tenuto dal cliente (che aveva esternato un livello di offensività tale da svilire il professionista e la persona), della definizione transattiva del contenzioso tra cliente e avvocato, dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'inculpato.

DECISIONE 99/2019 (Avvertimento)

La ratio del divieto, per l'Avvocato, di intrattenere con il cliente e/o con la parte assistita, dopo il conferimento del mandato, dei rapporti di natura economico, patrimoniale, commerciale è la tutela della sua indipendenza ed il mantenimento della fiducia, finalità per il cui perseguitamento è stata utilizzata nel Codice Deontologico una formula molto ampia ("rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura") che tende sostanzialmente a ricoprendere ogni iniziativa che non sia

riconducibile al mandato professionale purché sia idonea, per le modalità, la qualità o quantità del suo oggetto, ad influire, anche solo potenzialmente, su quello professionale.

La maggiorazione del compenso non pagato spontaneamente dal cliente presuppone in ogni caso la previa, espressa riserva da parte dell'Avvocato anche qualora l'incremento consegua non ad una integrazione/modifica nell'indicazione dell'attività professionale prestata, ma al mutamento del criterio di valutazione del valore della pratica (nella fattispecie passato da quello indeterminato a quello determinato ed individuato, alla stregua del criterio previsto dall'art. 15 c.p.c., in base al valore dei beni immobili cui si riferiva la controversia) che avvenga secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta in sede di opinamento da parte del C.O.A..

DECISIONE 64/2020 (Avvertimento)

La valutazione sulla "manifesta sproporzione" del compenso può operarsi anche in presenza di un riconoscimento di debito firmato dal cliente e successivo all'espletamento dell'incarico. Il vincolo posto dal codice deontologico non può essere superato dall'asserita consapevolezza della parte assistita in ordine al pregiu dell'opera svolta dal professionista, o alla gravità dei fatti commessi (riferimento a processo penale). Il cliente rimane il soggetto contrattualmente più debole, sul quale non può essere trasferito un discernimento che gli è necessariamente sottratto, anche per l'apprensione determinata dalla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Ai fini sanzionatori (sanzione attenuata), può tenersi conto della qualità e quantità del lavoro prestato, del corretto e collaborativo comportamento nel procedimento disciplinare, dell'intervenuta composizione della lite con il cliente.

DECISIONE 71/2020 (Censura)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9.1,11 e 29.4 CDF avere pattuito con il cliente un compenso pari al 35% della somma che egli avrebbe percepito all'esito della causa, oltre alle spese legali intendendosi per tali anche le competenze.

La lecita pattuizione di compensi è palesemente sproporzionata sia in relazione all'attività sia alla complessità delle questioni giuridiche da affrontare all'atto della pattuizione.

Costituisce violazione dell'art. 29 CDF richiedere il pagamento degli onorari nella misura massima per una attività professionale che non abbia in realtà comportato difficoltà di sorta.

Anche ove il patto relativo alla predeterminazione del compenso dell'avvocato sia di per se valido, non può comunque prevedere compensi sproporzionati all'attività concordata, né in ogni caso all'attività concretamente svolta.

DECISIONE 80/2020 (Sospensione mesi due)

La differenza tra pattuizione del compenso a percentuale (lecito) e patto di quota lite (illecito) è che il primo ricorre quando la percentuale che determina il compenso viene calcolata sul valore della domanda, mentre si ha invece il secondo quando la percentuale si deve determinare su quanto conseguito all'esito della causa o della vertenza e, più in generale, sul risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, una non consentita partecipazione dell'avvocato agli interessi pratici esterni della prestazione che si traduce in una sorta di illegittima ed illecita cessione della res litigiosa"

La ratio del divieto, per l'avvocato, di intrattenere con il cliente e/o con la parte assistita, dopo il conferimento del mandato, rapporti di natura economico, patrimoniale, commerciale è quella di tutelare la sua indipendenza ed il mantenimento della fiducia: tuttavia laddove l'inculpazione, come formulata, risulti essere lacunosa e carente in ordine alla contestazione dei fatti e, in particolare, della condotta attribuita all'inculpata di talché non vi è alcuna descrizione del modo in cui gli affari incidano sul rapporto professionale, deve pervenirsi alla declaratoria di non luogo a provvedimento disciplinare.

In ordine al conflitto d'interessi non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da fare intendere diversamente, cosicché deve ritenersi in tale situazione, rilevante ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2, C.D.F. l'avvocato che, da un lato, sia ancora legale della parte (almeno fino a una certa data) e, dall'altro, si adoperi per far convergere al proprio coniuge la quota di 1/3 della proprietà della cliente ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di stima del cespite, sia pure rapportato a tale quota.

Sussiste violazione dell'art. 29, comma 4, C.D.F. (ratione temporis ex art. 45 codice previgente), in concorso formale con quella di cui all'art. 25, comma 2, nel momento in cui la pattuizione dei compensi con il cliente (sia essa lecita, perché avente i crismi di cui al primo comma, o vietata, perché costitutiva patto quotalizio ai sensi del secondo comma) risulti in ogni caso manifestamente sproporzionata ed eccessiva in relazione alla concreta attività svolta, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, e da svolgersi, secondo una valutazione prognostica che l'avvocato doveva effettuare all'atto della pattuizione.

Indimostrata e non provata la simulazione della donazione (in sunto esponente atto di liberalità in luogo del pagamento del pattuito compenso professionale) deve ritenersi non violato l'art. 29, comma 3, C.D.F. per quanto l'inculpata non avrebbe emesso il relativo documento fiscale.

DECISIONE 5/2021 (Proscioglimento)

Il concetto di "sproporzione" del compenso non è connotato da elementi quantitativi (potendo essere riferito anche a somme oggettivamente non considerevoli), ma dal raffronto con l'attività defensionale prestata cosicché tale carattere può ritenersi sussistente quando l'attività stessa non è stata particolarmente laboriosa, difficoltosa o comunque configurata da complesse questioni giuridiche e in fatto trattate e da contrasti giurisprudenziali rilevanti.

La somma richiesta, sia pure incongrua, non integra il requisito della manifesta sproporzione quando supera il valore medio, individuato dal Collegio sulla scorta dei criteri dettati dal C.N.F., di poche migliaia di euro cosicché tale importo non è da ritenersi palesemente e visibilmente eccessivo nel senso richiesto dalla norma sanzionatrice, corrispondendo a circa il 25% di aumento rispetto il valore medio del compenso secondo tariffe, ritenuto termine congruo di comparazione da parte del Collegio.

Art. 30. Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

MASSIME

DECISIONE 4/2016 (Sospensione per anni tre unitamente ad alte violazioni)

Costituisce violazione dell'art. 30, comma 1, NCDF l'avere ricevuto dalle controparti la somma di € 250.000,00 nell'adempimento del proprio incarico professionale senza fornire, in ordine all'utilizzo di detto importo, alcun sollecito rendiconto ed anzi utilizzando tali somme per finalità esclusivamente personali.

Costituisce violazione dell'art. 30, comma 2, NCDF l'avere ricevuto un primo importo di € 120.000,00 in deposito fiduciario da trattenersi fino alla definizione della causa, omettendo di restituirlo all'esito della stessa e l'aver ricevuto un secondo importo di € 130.000,00, l'averlo trattenuto senza alcun accordo a titolo di deposito fiduciario senza che i clienti sapessero del versamento, senza perciò metterlo immediatamente a disposizione degli stessi.

Costituisce violazione dell'art. 30, comma 4, NCDF e non comma 3, l'avere speso l'intera somma ricevuta a titolo di deposito fiduciario nel giro di pochi giorni pur in assenza di qualunque accordo diretto a disciplinarne l'utilizzo ed anzi disattendendo l'accordo di trattenerla nella sua consistenza iniziale al fine di restituirla in caso di soccombenza.

Costituisce violazione dell'art. 31 NCDF omettere di mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme ricevute per suo conto in assenza di qualunque accordo contrario.

Costituisce violazione dell'art. 65 NCDF l'avere inviato una diffida ai clienti volta ad ottenere la remissione della querela presentata nei confronti dell'avvocato che si è trattenuto indebitamente delle somme a loro appartenenti, promettendo, in caso di ritiro, di restituire le somme e minacciando in caso contrario la presentazione di una denuncia per calunnia e azioni risarcitorie

DECISIONE 9/2017 (Censura)

L'aver accettato denaro in deposito fiduciario in difetto di indicazioni scritte costituisce autonomo comportamento sanzionabile sotto il profilo disciplinare e soggetto in quanto tale alla prescrizione che decorre dal compimento dell'atto.

Costituisce comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, in violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza, la condotta dell'avvocato che trattenga presso di sé quale deposito infruttifero una somma consegnata dal cliente e la restituisca solo dopo un lungo periodo a seguito della revoca dell'incarico operata dal cliente, senza fornire alcuna prova in ordine alle modalità di accantonamento di detta somma in modo da riservare a questa autonomia rispetto al proprio patrimonio personale o professionale.

Nel giudizio riferito a plurime violazioni, la sanzione è unica e va determinata avendo riguardo alla pena prevista per la violazione più grave. La graduazione della sanzione va determinata con riferimento alla gravità del fatto, al comportamento dell'inculpato avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione nonché avendo riguardo all'esistenza di precedenti.

DECISIONE 12/2017 (Censura)

Viola le regole del Codice, relative alla gestione di denaro altrui, l'avvocato che riceva dalla parte assistita una somma e la depositi nel proprio conto di studio senza ottenere alcuna disposizione scritta sulle modalità di gestione della stessa ed ometta di dare alcuna comunicazione sulla gestione della medesima somma fino alla data di richiesta di restituzione.

DECISIONE 38/2017 (Sospensione anni cinque)

L'attività di tutore da parte del professionista non è estranea alla professione anche perché espletata spendendo la carta intestata, utilizzando il titolo e lo studio professionale.

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,30 n. 1 e 30 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore ometta di depositare i rendiconti periodici e, nonostante le ripetute richieste del giudice tutelare e del tutore nominato in sostituzione, ometta di depositare il rendiconto finale e di documentare/giustificare un somma di rilevante importo (nella specie di circa un milione di Euro).

Integra violazione degli artt. 9,10,12,14,31 n. 1 e 31 n.2 il comportamento del professionista che nella veste di tutore si appropri, utilizzandola per scopi personali di una somma rilevante (nella specie circa quattrocentomila Euro)

DECISIONE 55/2017

Non deve farsi luogo a sanzione disciplinare per incasso e trattenimento di somme del cliente destinate ad onorare una transazione, qualora il ritardo risulti dipeso da grave malattia dell'inculpato, con ricovero ospedaliero documentato.

Non costituisce violazione del dovere di gestione di somme l'aver consegnato alla controparte, il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale, due assegni a saldo delle somme concordate, anticipando in proprio la parte minore delle stesse, che il cliente avrebbe dovuto tempestivamente riversare, a copertura dell'assegno, ed operandosi tempestivamente, una volta risultato scoperto quest'ultimo.

DECISIONE 15/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione degli artt. 30 e 31 NCDF l'incassare somme per conto del cliente, facendosi bonificare l'importo direttamente dalla controparte nel proprio conto corrente, senza fare alcun resconto al cliente stesso, se non dopo varie insistenze e comunque tardivamente, e trattenendo le somme oltre due mesi senza il consenso del cliente stesso, che invece ne chiedeva il versamento, per poi imputarle a titolo di propri compensi senza che ne ricorressero i presupposti previsti dalla norma dell'art. 31 NCDF. Infatti, alcuna spesa risultava essere stata anticipata dall'avvocato, ciò che avrebbe potuto giustificare la trattenuta ex comma 2 dell'art. 31, nè vi era alcun consenso da parte del cliente come previsto dal comma 3, lett. a) della stessa norma, nè il cliente aveva accettato la misura del compenso trattenuta ex lett. c) del comma 3, dell'art. 31, nè si trattava di somme liquidate dall'autorità giudiziaria.

Costituisce violazione dell'art. 27, comma 6, e dell'art. 33, comma 1, NCDF non consegnare i documenti e gli atti relativi al mandato defensionale dopo la revoca dello stesso, nonostante i reiterati solleciti del nuovo difensore.

Commette la violazione delle suddette norme, inoltre, l'avvocato che non relaziona il cliente circa gli incassi dallo stesso effettuati per conto del cliente medesimo, così come colui che non relaziona il cliente ed il nuovo difensore circa lo stato del procedimento e i necessari adempimenti.

DECISIONE 23/2018 (Sospensione anni uno)

Costituisce violazione del dovere di rendiconto, del divieto di compensazione di importi incassati per conto del cliente al di fuori delle ipotesi previste dalla regola deontologica e del dovere di adempimento fiscale, la richiesta al cliente di euro 24.000 in quattro assegni bancari intestati all'Avvocato, al fine della definizione di una controversia in corso, con successivo incasso e trattenimento dei medesimi assegni, senza emissione di fattura.

La sanzione, unica per i diversi addebiti contestati, è stata determinata nell'ambito di quella edittale, senza riconoscimento di alcuna attenuante, in considerazione della particolare intensità dell'elemento soggettivo.

DECISIONE 41/2018 (Sospensione mesi sei)

Costituiscono illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di sollecita rendicontazione al cliente della somma ricevuta e la violazione dell'obbligo di immediata messa a disposizione del cliente delle somme ricevute nel di lui interesse.

L'apprensione indebita di somme di denari di spettanza del cliente integra gravissima violazione che pregiudica l'affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del proprio ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell'intero ceto forense.

DECISIONE 54/2018 (Sospensione anni uno)

Integra la violazione degli artt. 30 e 31 CDF il comportamento dell'avvocato che, incassate somme di cui la parte assistita richieda espressamente la restituzione, opponga in compensazione le proprie spettanze senza preventivo consenso della parte assistita ovvero senza preventiva richiesta di pagamento accettata dalla parte.

Costituisce trasgressione ai limiti del mandato ricevuto l'incasso di somme a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'avvocato anziché mediante assegno intestato all'assistito, come da questi espressamente richiesto.

DECISIONE 55/2018 (Sospensione mesi sei)

Costituisce violazione degli artt. 30, comma 2 e 31, comma 1 l'incasso da parte dell'avvocato di somme di spettanza del proprio cliente senza il consenso di questi e il trattenere le ridette somme per più di due anni, non essendo tale comportamento compatibile con la locuzione "tempo strettamente necessario" contenuta nell'attuale art. 30, comma 1 e in palese contrasto con l'obbligo, previsto dall'art. 31, comma 1, di mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

Costituisce violazione dell'art. 26, comma 3 l'aver accettato, in mancanza di autorizzazione da parte del cliente, una somma a saldo e stralcio del maggior credito vantato anziché in conto sul maggior dovuto. Tale condotta si traduce in un negligente compimento di atti inerenti al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

DECISIONE 96/2018 (Sospensione mesi due)

Non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 31, comma 1, NCDF il comportamento dell'Avvocato che dopo aver ricevuto una somma a titolo di spese vive (contributo unificato), la trattiene senza depositare il ricorso e, quindi, senza sostenere la detta spesa, in quanto la norma citata prevede che l'avvocato debba mettere a disposizione del cliente immediatamente le somme riscosse da terzi per conto della stessa (si trattava di un caso in cui l'avvocato non aveva ricevuto da terzi somme che poi avrebbe dovuto girare all'assistito, ma aveva ricevuto le somme direttamente dal cliente per sostenere le spese di causa, anche se poi non lo aveva fatto).

Detta condotta è invece sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 30, comma 1, NCDF, in quanto l'avvocato non aveva né gestito diligentemente il denaro ricevuto dal cliente nell'adempimento dell'incarico professionale, non avendolo speso per acquistare le marche e il contributo unificato per cui lo aveva ricevuto; né reso conto dell'impiego di detto denaro sollecitamente, trattenendolo senza giustificato motivo.

Deve ritenersi aggravata la condotta dell'avvocato che da un lato ha dato false informazioni al cliente circa l'esecuzione del mandato per lungo tempo, per circa un anno; dall'altro ha ritardato l'esecuzione del mandato, di cui il cliente non poteva rendersi conto perché fuorviato dalle false informazioni ricevute, provocando allo stesso dei danni economici, in quanto, se l'azione fosse stata posta in essere quando gli era stato conferito il mandato, vi sarebbe stata la possibilità di ottenere una proposta di mediazione, mentre l'inutile trascorrere del tempo ha impedito ogni possibilità in tal senso.

Deve ritenersi altresì aggravato il comportamento dell'avvocato che, nonostante gli venga revocato il mandato, non ritenga di restituire le somme che aveva indebitamente trattenuto, per non aver sostenuto alcuna spesa per la causa, se non in sede dibattimentale e con evidente scopo difensivo.

DECISIONE 65/2019 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce violazione delle norme deontologiche previste dagli artt. 26, comma 3 e 30, comma 1 del NCDF, il comportamento dell'avvocato che, ricevuto incarico scritto da parte del cliente di effettuare un bonifico di € 7.000,00 alla sua creditrice con denari a lui consegnati, provvede a bonificare invece solo la diversa ed inferiore somma di € 700,00, non adempiendo al mandato conferitogli non solo con grave trascuratezza, ma addirittura con dolo, ed altresì non gestendo con diligenza la somma presso di lui depositata fiduciariamente, trattenendo per sé la somma di € 6.300,00 e non provvedendo a bonificarla come concordato col cliente.

Costituisce violazione degli artt. 9, 10 e 27, comma 6, CDF, il comportamento dell'avvocato che non comunica ai clienti di aver eseguito un bonifico di € 700,00 anziché di € 7.000,00, avendo al contrario cercato di far loro credere di avere correttamente eseguito il mandato inviando loro un documento falsificato, e in quanto i clienti lo venivano a sapere direttamente dalla controparte, che si sentiva presa in giro per il diverso e di gran lunga inferiore importo ricevuto. Allo stesso modo costituisce detta violazione non aver mai inviato ai clienti hanno alcun resoconto circa l'utilizzo della residua somma di € 6.300,00 consegnatagli. E' grave la violazione delle norme deontologiche quando l'avvocato dolosamente trattiene per sé del tutto indebitamente la maggior parte della somma che i clienti gli avevano consegnato, confidando sulla sua onestà, creando disdoro per l'intera categoria, cercando con l'inganno di mascherare il suo operato, spedendo agli stessi un documento contraffatto.

E' particolarmente odioso il comportamento dell'avvocato che trattiene il denaro dei clienti approfittando di una loro situazione di particolare difficoltà e pur sapendo che la somma trattenuta sarebbe servita per poter pagare i dipendenti ed era il frutto dei risparmi della loro mamma, che aveva destinato al suo funerale.

Ancora, sempre grave è il comportamento dell'avvocato che, una volta che il cliente ha scoperto il bonifico di importo inferiore al dovuto, finge di avere commesso un errore, promettendo di rimediare, facendo perdere altro prezioso tempo, senza nei fatti in alcun modo attivarsi, per poi volatilizzarsi per sottrarsi alle legittime richieste di spiegazioni.

DECISIONE 11/2020 (Sospensione mesi due)

La congruità del compenso richiesto dal procuratore ai propri clienti non rileva in ordine alla sussistenza dell'illecito di cui all'art. 31 C.D.F., avendo tale norma ad oggetto la regolamentazione dei rapporti fra le parti - cliente e difensore - con riferimento alla gestione del denaro dal secondo ricevuto per conto del primo.

L'onere della prova della sussistenza delle esimenti di cui all'art. 31.3 C.D.F. incombe a carico dell'inculpato, trattandosi di prova positiva.

La proposta di parcella successiva alla ricezione e l'immediata contestazione, e quindi non adesione, da parte del cliente, escludono l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 31.3 lettera c) C.D.F..

A fronte della liquidazione giudiziale delle spese di lite a carico del soccombente, il procuratore può trattenere ex art. 31.3 lettera b) C.D.F solo le somme effettivamente dovutegli, in quanto non percepite dal cliente, e non importi superiori al disposto giudiziale.

La violazione di cui all'art. 30.1 e 30.2 C.D.F. deve ritenersi assorbita in quella più grave di cui all'art. 31 C.D.F., essendo la mancata e tempestiva messa a disposizione della somma ricevuta dal procuratore per conto del cliente, elemento integrante la fattispecie appropriativa illecita di cui all'art. 31 C.D.F..

DECISIONE 86/2020

Costituiscono illeciti disciplinari per violazione degli artt. 9, 12, 30.1, 30.2 e 30.4 CDF il fatto dell'avvocato che riceve in deposito somme dal proprio cliente senza farsi rilasciare istruzioni scritte sul loro utilizzo, come pure il fatto di omettere di rendere conto della gestione del denaro, trattenendolo una volta esaurito il mandato difensivo.

Art. 31. Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

- quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
- quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
- quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 13/2016 (Proscioglimento)

Costituisce violazione dell'art. 31 NCDF omettere di mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme ricevute per suo conto in assenza di qualunque accordo contrario.

L'autorizzazione da parte del cliente a trattenere un importo a titolo credito per prestazioni professionali (autorizzazione confermata dall'continuazione del rapporto professionale per altri 4 mesi) esclude il divieto di compensazione di cui all'Art. 31 NCDF.

DECISIONE 17/2016 (Richiamo verbale)

La scarsa trasparenza nei rapporti tra avvocato e cliente, che ha indotto il primo a ritenere di poter trattenere somme incassate dalla controparte a titolo di compensazione con propri crediti derivanti dall'attività professionale svolta in altre sue pratiche, senza avere tuttavia acquisito con certezza il consenso del cliente, porta a ritenere la violazione disciplinare contestata di scarso rilievo e tale da giustificare solo l'applicazione di un richiamo verbale.

DECISIONE 3/2017 (Avvertimento)

L'art. 31, comma 3, NCDF, prevede che l'avvocato sia autorizzato a trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a compenso nei soli casi ben specificati nelle lettere da a) a c), ossia quando vi sia il consenso del cliente o della parte assistita (Lett. a); quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (lett. b); quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente già accettata dal cliente. Commette dunque la violazione delle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 31, l'avvocato che, ricevuto da controparte l'intero importo degli onorari liquidati dal Tribunale per spese, diritti ed onorari di lite, ne trattiene l'intero importo senza il consenso del cliente e pur avendo già ricevuto un cospicuo acconto.

Viola i doveri di probità, dignità, correttezza e decoro di cui all'art. 9 NCDF l'avvocato che, pur avendo un preciso dovere di rendiconto, ossia dovere di essere puntuale e dettagliato, soprattutto in presenza di reciproci rapporti di debito e credito, trattiene somme ingiustificatamente, rifiutandosi di restituirle, seppur ripetutamente richieste.

Può considerarsi lieve la violazione dell'art. 31, comma 3, quando le somme di cui trattasi sono di importo basso (€ 1.346) e tenuto conto della vicenda nel suo complesso.

DECISIONE 9/2017 (Censura)

L'avere accettato denaro in deposito fiduciario in difetto di indicazioni scritte costituisce autonomo comportamento sanzionabile sotto il profilo disciplinare e soggetto in quanto tale alla prescrizione che decorre dal compimento dell'atto.

Costituisce comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, in violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza, la condotta dell'avvocato che trattienga presso di sé quale deposito infruttifero una somma consegnata dal cliente e la restituisca solo dopo un lungo periodo a seguito della revoca dell'incarico operata dal cliente, senza fornire alcuna prova in ordine alle modalità di accantonamento di detta somma in modo da riservare a questa autonomia rispetto al proprio patrimonio personale o professionale.

Non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare la previsione contenuta nell'accordo sottoscritto con un cliente che preveda la facoltà per l'avvocato di recedere dal contratto di assistenza professionale a proprio insindacabile giudizio con preavviso, con la previsione di un compenso forfettario in caso di recesso da parte del legale, ove il compenso sia proporzionato all'attività espletata.

Viola il fondamentale principio secondo il quale il rapporto con il cliente e la persona assistita è fondato sulla fiducia, l'avvocato che preveda nel contratto di assistenza professionale l'irrevocabilità del mandato da parte del cliente.

Nel giudizio riferito a plurime violazioni, la sanzione è unica e va determinata avendo riguardo alla pena prevista per la violazione più grave. La graduazione della sanzione va determinata con riferimento alla gravità del fatto, al comportamento dell'inculpato avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione nonché avendo riguardo all'esistenza di precedenti.

DECISIONE 52/2017 (Richiamo verbale)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante il trattenimento di somme incassate dalla controparte a titolo di anticipazioni sostenute dal patrocinatore, senza averne dato avviso al cliente.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante il trattenimento di somme incassate dalla controparte a titolo di risarcimento del danno ed interessi in favore del cliente, a compensazione dei propri compensi, senza autorizzazione del cliente stesso.

Le infrazioni possono ritenersi lievi e scusabili in considerazione: dell'entità e qualità dell'opera prestata, con anticipazione di somme per conto dell'assistito; del convincimento del difensore in ordine all'accordo con il cliente per il trattenimento dei propri compensi – adeguati nel *quantum* - che tuttavia non è tuttavia risultato comprovato; dall'assenza di pregiudizio per la parte.

DECISIONE 15/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione degli artt. 30 e 31 NCDF l'incassare somme per conto del cliente, facendosi bonificare l'importo direttamente dalla controparte nel proprio conto corrente, senza fare alcun resoconto al cliente stesso, se non dopo varie insistenze e comunque tardivamente, e trattenendo le somme oltre due mesi senza il consenso del cliente stesso, che invece ne chiedeva il versamento, per poi imputarle a titolo di propri compensi senza che ne ricorressero i presupposti previsti dalla norma dell'art. 31 NCDF. Infatti, alcuna spesa risultava essere stata anticipata dall'avvocato, ciò che avrebbe potuto giustificare la trattenuta ex comma 2 dell'art. 31, nè vi era alcun consenso da parte del cliente come previsto dal comma 3, lett. a) della stessa norma, nè il cliente aveva accettato la misura del compenso trattenuta ex lett. c) del comma 3, dell'art. 31, nè si trattava di somme liquidate dall'autorità giudiziaria.

Costituisce violazione dell'art. 27, comma 6, e dell'art. 33, comma 1, NCDF non consegnare i documenti e gli atti relativi al mandato difensionale dopo la revoca dello stesso, nonostante i reiterati solleciti del nuovo difensore.

Commette la violazione delle suddette norme, inoltre, l'avvocato che non relaziona il cliente circa gli incassi dallo stesso effettuati per conto del cliente medesimo, così come colui che non relaziona il cliente ed il nuovo difensore circa lo stato del procedimento e i necessari adempimenti.

DECISIONE 23/2018 (Sospensione anni uno)

Costituisce violazione del dovere di rendiconto, del divieto di compensazione di importi incassati per conto del cliente al di fuori delle ipotesi previste dalla regola deontologica e del dovere di adempimento fiscale, la richiesta al cliente di euro 24.000 in quattro assegni bancari intestati all'Avvocato, al fine della definizione di una controversia in corso, con successivo incasso e trattenimento dei medesimi assegni, senza emissione di fattura.

La sanzione, unica per i diversi addebiti contestati, è stata determinata nell'ambito di quella edittale, senza riconoscimento di alcuna attenuante, in considerazione della particolare intensità dell'elemento soggettivo.

DECISIONE 32/2018 (Sospensione anni uno)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante il trattenimento di somme incassate per conto del cliente a titolo di risarcimento del danno, con compensazione di parte delle medesime con spettanze del difensore, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma contestata (anticipazioni, liquidazione giudiziale, consenso, richiesta di pagamento accettata).

In particolare, non può ritenersi comprovata l'accettazione da parte del cliente del conteggio successivo all'operata compensazione, risultando invece che, all'esito di una telefonata di contestazioni da parte del medesimo, veniva stralciata una parte del conteggio stesso e non risultando il consenso espresso del cliente alla compensazione né nel corpo delle procure apposte alla citazione ed all'atto di prechetto, né nell'autonoma convenzione d'incarico professionale. La facoltà di quietanza, infatti, non ricomprende in sé quella di compensazione.

Il trattenimento di somme, in quanto illecito deontologico con effetti permanenti, non comporta la decorrenza del termine iniziale di prescrizione fino all'esaurimento della condotta contestata.

La sanzione può essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione dei due precedenti dell'inculpato non definitivi, dell'entità degli importi in contestazione, ma anche del risultato favorevole ottenuto.

DECISIONE 41/2018 (Sospensione mesi sei)

Costituiscono illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di sollecita rendicontazione al cliente della somma ricevuta e la violazione dell'obbligo di immediata messa a disposizione del cliente delle somme ricevute nel di lui interesse.

L'apprensione indebita di somme di denari di spettanza del cliente integra gravissima violazione che pregiudica l'affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del proprio ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell'intero ceto forense.

DECISIONE 54/2018 (Sospensione anni uno)

Integra la violazione degli artt. 30 e 31 CDF il comportamento dell'avvocato che, incassate somme di cui la parte assistita richieda espressamente la restituzione, opponga in compensazione le proprie spettanze senza preventivo consenso della parte assistita ovvero senza preventiva richiesta di pagamento accettata dalla parte.

Costituisce trasgressione ai limiti del mandato ricevuto l'incasso di somme a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'avvocato anziché mediante assegno intestato all'assistito, come da questi espressamente richiesto.

DECISIONE 55/2018 (Sospensione mesi sei)

Costituisce violazione degli artt. 30, comma 2 e 31, comma 1 l'incasso da parte dell'avvocato di somme di spettanza del proprio cliente senza il consenso di questi e il trattenere le ridette somme per più di due anni, non essendo tale comportamento compatibile con la locuzione "tempo strettamente necessario" contenuta nell'attuale art. 30, comma 1 e in palese contrasto con

l'obbligo, previsto dall'art. 31, comma 1, di mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

Costituisce violazione dell'art. 26, comma 3 l'aver accettato, in mancanza di autorizzazione da parte del cliente, una somma a saldo e stralcio del maggior credito vantato anziché in acconto sul maggior dovuto. Tale condotta si traduce in un negligente compimento di atti inerenti al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

DECISIONE 96/2018 (Sospensione mesi due)

Non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 31, comma 1, NCDF il comportamento dell'Avvocato che dopo aver ricevuto una somma a titolo di spese vive (contributo unificato), la trattiene senza depositare il ricorso e, quindi, senza sostenere la detta spesa, in quanto la norma citata prevede che l'avvocato debba mettere a disposizione del cliente immediatamente le somme riscosse da terzi per conto della stessa (si trattava di un caso in cui l'avvocato non aveva ricevuto da terzi somme che poi avrebbe dovuto girare all'assistito, ma aveva ricevuto le somme direttamente dal cliente per sostenere le spese di causa, anche se poi non lo aveva fatto).

Detta condotta è invece sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 30, comma 1, NCDF, in quanto l'avvocato non aveva né gestito diligentemente il denaro ricevuto dal cliente nell'adempimento dell'incarico professionale, non avendolo speso per acquistare le marche e il contributo unificato per cui lo aveva ricevuto; né reso conto dell'impiego di detto denaro sollecitamente, trattenendolo senza giustificato motivo.

Deve ritenersi aggravata la condotta dell'avvocato che da un lato ha dato false informazioni al cliente circa l'esecuzione del mandato per lungo tempo, per circa un anno; dall'altro ha ritardato l'esecuzione del mandato, di cui il cliente non poteva rendersi conto perché fuorviato dalle false informazioni ricevute, provocando allo stesso dei danni economici, in quanto, se l'azione fosse stata posta in essere quando gli era stato conferito il mandato, vi sarebbe stata la possibilità di ottenere una proposta di mediazione, mentre l'inutile trascorrere del tempo ha impedito ogni possibilità in tal senso.

Deve ritenersi altresì aggravato il comportamento dell'avvocato che, nonostante gli venga revocato il mandato, non ritenga di restituire le somme che aveva indebitamente trattenuto, per non aver sostenuto alcuna spesa per la causa, se non in sede dibattimentale e con evidente scopo difensivo.

DECISIONE 11/2020 (Sospensione mesi due)

La congruità del compenso richiesto dal procuratore ai propri clienti non rileva in ordine alla sussistenza dell'illecito di cui all'art. 31 C.D.F., avendo tale norma ad oggetto la regolamentazione dei rapporti fra le parti - cliente e difensore - con riferimento alla gestione del denaro dal secondo ricevuto per conto del primo.

L'onere della prova della sussistenza delle esimenti di cui all'art. 31.3 C.D.F. incombe a carico dell'inculpato, trattandosi di prova positiva.

La proposta di parcella successiva alla ricezione e l'immediata contestazione, e quindi non adesione, da parte del cliente, escludono l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 31.3 lettera c) C.D.F..

A fronte della liquidazione giudiziale delle spese di lite a carico del soccombente, il procuratore può trattenere ex art. 31.3 lettera b) C.D.F solo le somme effettivamente dovutegli, in quanto non percepite dal cliente, e non importi superiori al disposto giudiziale.

La violazione di cui all'art. 30.1 e 30.2 C.D.F. deve ritenersi assorbita in quella più grave di cui all'art. 31 C.D.F., essendo la mancata e tempestiva messa a disposizione della somma ricevuta dal procuratore per conto del cliente, elemento integrante la fattispecie appropriativa illecita di cui all'art. 31 C.D.F..

Art. 32. *Rinuncia al mandato*

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 33. Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

MASSIME

DECISIONE 5/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione dell'art. 33 NCDF l'avere omesso di restituire tempestivamente al cliente la documentazione relativa a varie cause e procedimenti affidatigli, costringendolo anche ad intraprendere un procedimento d'urgenza ex art., 700 c.p.c. al fine di ottenerla.

DECISIONE 18/2016 (Sospensione mesi due unitamente ad altre violazioni)

Integra l'illecito deontologico contemplato dall'art. 33, comma 1, NCDF, che prevede l'obbligo di restituire senza ritardo i documenti concernenti l'oggetto del mandato, il comportamento dell'avvocato che, nonostante reiterate richieste sia dell'ex cliente che del suo nuovo difensore, omette di consegnare alcun documento, mantenendo un atteggiamento silente dopo aver promesso la restituzione al nuovo legale, arrivando a farsi condannare in contumacia alla restituzione dei documenti in sede giudiziaria.

Le condotte di omissione nel dare esecuzione al mandato e nel restituire al cliente la documentazione, protratte nel tempo, assumono i connotati della continuità e permanenza, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell'azione disciplinare solo da quando sia cessata la permanenza.

DECISIONE 1/2017

Viola il disposto dell'art. 33, comma 1, NCDF l'avvocato che restituisce al cliente i documenti inerenti l'oggetto del mandato solo dopo che il cliente stesso ha inviato la segnalazione al COA, prevedendo la norma che la restituzione di detti documenti avvenga senza ritardo.

DECISIONE 7/2017 (Censura)

L'avvocato che ometta per un lungo periodo di riconsegnare la documentazione al cliente nonostante reiterate richieste e che chieda l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare dallo studio lo stesso cliente pone in essere plurime violazioni del codice. Appare equo, pertanto, infliggere una sanzione più grave di quella edittale prevista dall'art. 33 NCDF per la mancata restituzione dei documenti in relazione alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza.

DECISIONE 21/2017 (Sospensione mesi sei)

Le infrazioni ai doveri di: informativa al cliente, consegna e/o restituzione di documenti al cliente e/o al difensore succeduto nel mandato e diligente svolgimento del mandato, concretano comportamenti illeciti omissivi con effetti permanenti; pertanto il termine di prescrizione non può decorrere fino alla cessazione della condotta illecita.

Costituiscono comportamenti disciplinariamente rilevanti e gravi: la ripetuta omissione di informativa ai clienti sullo svolgimento del mandato e l'omessa consegna di copia dei relativi atti e documenti; l'omessa restituzione ai clienti ed ai difensori succeduti nel mandato di atti e documenti ricevuti; la mancata risposta alle richieste di informativa del collega sullo stato del procedimento; il mancato compimento di attività inerenti al mandato, con trascuratezza degli interessi del cliente e conseguente decadenza dall'azione.

L'omessa informativa e consegna di documenti al difensore succeduto nel mandato che ne faccia richiesta è rilevante altresì sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

La ripetizione e sistematicità delle mancanze ai doveri di svolgimento del mandato, informativa e colleganza costituisce aggravante delle violazioni, con applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 40/2017 (Avvertimento)

Costituisce violazione degli artt. 26,27 e 33 NCDF il comportamento del professionista che, ricevuto il mandato dal cliente, non provvede a compiere attività per lungo periodo di tempo, omette di informarlo sugli sviluppi della controversia e ritarda la consegna dei documenti al legale subentrato nel mandato.

Ai fini della individuazione della sanzione va tenuto favorevolmente conto del comportamento dell'inculpato che non solo ha riconosciuto le proprie mancanze ma ha provveduto a risarcire il cliente del danno subito.

DECISIONE 44/2017 (Avvertimento)

Costituisce violazione dell'art. 33 del NCDF l'aver restituito il fascicolo (inizialmente disperso) al cliente ben 80 giorni dopo il ritrovamento.

DECISIONE 6/2018 (Sospensione mesi quattro)

Pone in essere un comportamento disciplinamente rilevante il professionista che, dopo aver garantito al cliente il pagamento delle spese legali liquidati a favore di controparte non vi provvede esponendolo (anche perché ometteva ogni informazione sul punto) ai costi e ai disagi della notifica del precezzo e di una iscrizione ipotecaria.

Costituisce illecito disciplinare la mancata o parziale restituzione della documentazione del cliente nonostante le ripetute richieste anche del nuovo difensore.

DECISIONE 15/2018 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione degli artt. 30 e 31 NCDF l'incassare somme per conto del cliente, facendosi bonificare l'importo direttamente dalla controparte nel proprio conto corrente, senza fare alcun resoconto al cliente stesso, se non dopo varie insistenze e comunque tardivamente, e trattenendo le somme oltre due mesi senza il consenso del cliente stesso, che invece ne chiedeva il versamento, per poi imputarle a titolo di propri compensi senza che ne ricorressero i presupposti previsti dalla norma dell'art. 31 NCDF. Infatti, alcuna spesa risultava essere stata anticipata dall'avvocato, ciò che avrebbe potuto giustificare la trattenuta ex comma 2 dell'art. 31, nè vi era alcun consenso da parte del cliente come previsto dal comma 3, lett. a) della stessa norma, nè il cliente aveva accettato la misura del compenso trattenuta ex lett. c) del comma 3, dell'art. 31, nè si trattava di somme liquidate dall'autorità giudiziaria.

Costituisce violazione dell'art. 27, comma 6, e dell'art. 33, comma 1, NCDF non consegnare i documenti e gli atti relativi al mandato difensionale dopo la revoca dello stesso, nonostante i reiterati solleciti del nuovo difensore.

Commette la violazione delle suddette norme, inoltre, l'avvocato che non relaziona il cliente circa gli incassi dallo stesso effettuati per conto del cliente medesimo, così come colui che non relaziona il cliente ed il nuovo difensore circa lo stato del procedimento e i necessari adempimenti.

DECISIONE 24/2018 (Censura)

L'Avvocato è tenuto a tenere informata la parte assistita sullo stato delle procedure affidategli e deve restituire senza ritardo la documentazione in suo possesso dopo la revoca del mandato, indipendentemente dalle possibilità oggettive o facoltà personali di quest'ultima e/o del difensore subentrato di procurarsi altrimenti le informazioni necessarie alla prosecuzione

DECISIONE 59/2018 (Censura unitamente ad altra violazione)

Viola il precezzo dell'art. 33 CDF l'avvocato che, successivamente alla revoca del mandato, tenga un comportamento ostruzionistico sia nei confronti del cliente che del nuovo difensore omettendo di fornire le indicazioni richeste sullo stato della pratica e non consegnando la documentazione necessaria per l'adeguato svolgimento dell'incarico.

DECISIONE 82/2018 (Censura)

Il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al cliente non ammette comportamenti che violino l'aspetto della fiducia, che si costruisce attraverso la completezza e la veridicità delle informazioni destinate alla parte assistita.

È censurabile il comportamento dell'avvocato che ometta di restituire la documentazione adottando un comportamento ostruzionistico che rende particolarmente difficoltoso il recupero della stessa (avvocato che diserta gli appuntamenti e non si fa trovare presso lo studio).

DECISIONE 84/2018 (Sospensione per mesi quattro)

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 26 CDF l'aver ingenerato nel cliente il falso convincimento, avallato dall'invio di un atto di citazione, di aver provveduto all'instaurazione di una causa.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 27 CDF l'aver omesso di informare il cliente ed il legale da questi incaricato per la prosecuzione dell'attività, circa l'attività sino a quel momento svolta.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 19 e 33 CDF l'aver omesso di restituire al cliente i documenti e gli atti detenuti nel suo interesse.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 e 64 comma 1 CDF l'aver omesso di restituire al cliente una somma che lo stesso legale si era impegnato con riconoscimento di debito scritto a corrispondere.

DECISIONE 24/2019 (Sospensione mesi tre)

L'omesso adempimento del mandato ricevuto da un collega avvocato e l'omessa restituzione degli atti originali trasmessi, costituisce condotta disciplinamente rilevante.

La pluralità degli illeciti contestati, l'aver omesso di fornire giustificazioni al Collega e la permanenza della condotta illecita consentono di applicare la sanzione disciplinare della sospensione pur in presenza di sanzioni edittali contenute nei limiti dell'avvertimento e della censura.

DECISIONE 66/2020 (Censura)

La particolare difficoltà e complessità dell'incarico assunto (nel caso usucapione con molteplici parti irreperibili) non limita la responsabilità del professionista che non dà corso alla procedura senza relazionare l'assistito, in quanto l'avvocato, che si trova in difficoltà nell'affrontare una pratica che esorbiti le proprie capacità professionali, ha il dovere di informare subito la parte e rimettere il mandato.

La presenza di sole fotocopie nei documenti ripetutamente richiesti in restituzione e non consegnati per tale ragione, non limita la responsabilità del professionista, essendo irrilevante che gli stessi siano atti originali o semplici fotocopie perché la documentazione comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità e comprende atti, documenti e fascicoli

DECISIONE 11/2021 (Avvertimento)

Viola l'art 33.1 del CdF l'Avvocato che richiesto, non restituisca all'assistito la documentazione da Questi ricevuta, essendo irrilevante che la stessa sia costituita da mere fotocopie di atti o documenti originali.

La mera enunciazione di avvenuta restituzione via email, non assistita dal deposito dell'indicata comunicazione, non ha rilievo probatorio ai fini della dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo ex art. citato

Art. 34. *Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso*

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 35. *Dovere di corretta informazione**

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

*L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016. Con la predetta delibera del 22 gennaio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto:

- a modificare il comma 1, inserendo l'inciso: «quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse» ;

- a sopprimere i commi 9 e 10 ;

- a rinumerare, di conseguenza, i commi 11 e 12 .

Le modifiche sono entrate in vigore il 2 luglio 2016 .Il testo precedente del comma 1 così recitava: «1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.» I commi soppressi così recitavano: «9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. - 10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.»

MASSIME

DECISIONE 26/2016

Non costituisce violazione del dovere di verità, correttezza e trasparenza previsti dall'art. 35, comma 1, NCDF, l'aver dichiarato il lunedì al cliente che il GIP avrebbe preso un provvedimento a lui favorevole, quando in realtà il sabato precedente lo stesso GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza, qualora sia presumibile che il difensore avesse realmente acquisito informalmente il parere favorevole del giudice all'accoglimento dell'istanza (poi dichiarata inammissibile per ragioni formali) e non avesse ancora conoscenza il lunedì del provvedimento contrario preso dal giudice il sabato precedente.

La lettera con cui l'avvocato chiede il pagamento della parcella al cliente enfatizzando il risultato della sua attività non rientra, dal punto di vista oggettivo, nella fattispecie prevista dall'art. 35, comma 1, NCDF, non potendosi la stessa annoverare tra gli strumenti informativi, il cui uso la suddetta norma disciplina.

DECISIONE 41/2017 (Avvertimento)

Costituisce violazione dell'art. 35 NCDF l'indicazione nella carta intestata, da parte di un praticante avvocato abilitato , della dicitura *"patrocinatore legale"* in quanto idonea a trarre in inganno il destinatario in ordine ai titoli posseduti.

DECISIONE 8/2019 (Richiamo verbale)

Costituisce illecito disciplinare l'invio ad un numero indeterminato di potenziali clienti di comunicazioni a mezzo posta elettronica offrendo le proprie prestazioni professionali per l'attività di recupero dei crediti con forme, anche di richiamo al sito dello studio, di pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, lesive della dignità e del decoro della professione di avvocato, quali I) la descrizione di un'attività ripetitiva, come la fase stragiudiziale del recupero dei crediti, come un'attività esclusiva dell'operare del proprio studio II) la gratuità della prestazione all'esito negativo dell'attività prestata III) l'indicazione di modalità esecutive (quali il contatto telefonico diretto con il debitore, l'accesso personale o per il tramite di incaricati dello studio presso il domicilio o la sede di quest'ultimo)

DECISIONE 14/2019 (Avvertimento)

Non costituisce di per sé violazione deontologica (art. 25 c.2) la mera proposta di un compenso a percentuale sull'importo eventualmente recuperato, con accordo comunque non concluso

Il canone dell'art. 37, che trae la propria ratio nel principio generale del dovere di probità, correttezza e decoro sancito dall'art. 9, vieta all'avvocato di "offrire, sia direttamente sia per interposta persona prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro ..." e "di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare"

Il predetto articolo (divieto di accaparramento della clientela) chiude il titolo II del codice deontologico forense e, come si legge nella relazione illustrativa del nuovo codice deontologico, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia ..è posto a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela e riafferma, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense.

Nel caso in esame le missive indirizzate a specifici soggetti mediante pec, (e quindi trasmissione specificamente personalizzata e con modalità che ne imponevano la lettura da parte del destinatario) nelle quali viene specificamente offerta prestazione professionale per specifiche prestazioni comporta la violazione del divieto imposto alla norma deontologica in esame giacché la norma vuole proprio evitare che il legale, per acquisire incarichi professionali, si rivolga direttamente e senza esserne richiesto, a singoli soggetti offrendo la propria attività professionale per singole e specifiche attività"

DECISIONE 53/2019 (Sospensione mesi tre)

L'ormesso o inadeguato controllo sull'operato di collaboratori e dipendenti incaricati, la cui azione determini un fatto, riferibile all'avvocato iscritto, avente rilevanza disciplinare, integra consapevole volontà, in capo allo stesso avvocato, di porre in essere una sequenza causale tale da riferire la violazione disciplinare all'avvocato stesso. L'avvocato è quindi responsabile, ai sensi degli artt. 4 e 7 CDF, delle condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili ai suoi associati, collaboratori, sostituti o dipendenti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

L'esimente di cui all'art. 7 ultima parte CDF, va riferita ad un'azione del collaboratore o dipendente da ritenersi avulsa dall'incarico conferito o da una possibilità di controllo dell'avvocato.

Viola il generale dovere di agire con probità, dignità e decoro, ex art. 9 CDF, l'offerta di servizi legali, in termini pubblicitari via web, in contesto e con modalità tali da ledere il ruolo e profilo sociale, la responsabilità e l'affidamento generale sulla correttezza, dignità e decoro della professione.

Viola l'art. 35.2 CDF il messaggio promozionale e pubblicitario del legale con cui, in termini suggestivi, si intenda suggerire all'utenza l'assicurazione di un risultato certo e congruo, senza oneri nell'immediato o comunque senza costi in caso di mancato risultato.

Viola l'art. 37.5 CDF l'offerta pubblicitaria, non avente carattere meramente informativo, di servizi legali riferiti a una pluralità circoscritta di soggetti potenzialmente e direttamente interessati in relazione a uno specifico evento dannoso appena occorso, trattandosi di modalità pubblicitaria volta ad acquisire clientela con mezzi contrari a dignità, correttezza e decoro della professione.

DECISIONE 59/2019 (Censura)

Mettersi, nella qualità di praticante avvocato, in contatto diretto con la controparte benché assistita da altro collega, integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nella fattispecie di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, C.D.F., non potendosi invocare l'esimente di cui al comma 3 atteso che, ammesso e non concesso che la richiesta di formulazione di una proposta economica possa rientrare quantomeno nella richiesta di comportamenti determinati, l'avvocato deve in ogni caso inviarne copia per conoscenza al collega

L'utilizzo del titolo Dott. p.a. Avv. costituisce violazione del canone di cui all'art 35, commi 2 e 5, C.D.F. che impone, per l'iscritto nel registro dei praticanti, l'uso esclusivamente e per esteso del titolo di "praticante avvocato" con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. La circostanza che un riferimento al predetto titolo ("praticante avvocato" o "praticante abilitato") sia comunque contenuto nella lettera perché stampato in calce al foglio è insufficiente dato che la norma esige diversamente. L'utilizzo di altri titoli, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della professione forense e che anzi inducono in errore il lettore, è altresì in spregio al principio dell'affidamento del terzo in quanto non inerenti l'attività professionale e che possono ingeneranti ulteriori equivoci

L'omesso pagamento delle spese di lite a seguito di legittima resistenza in giudizio per la tutela di un proprio diritto non costituisce violazione degli artt. 9, comma 2, 63, comma 1, 64 commi 1 e 2, C.D.F. atteso che non si tratta di omissione di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, nei confronti dei terzi ed estranee all'esercizio della professione, cosicché tale condotta non può qualificarsi in spregio alla tutela dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali. In altri termini la pubblicità che deriva dall'inadempimento non si riflette sulla reputazione del professionista né tanto meno sull'immagine della classe forense

Art. 36. *Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti*

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevola, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

MASSIME

DECISIONE 1/2016 (Sospensione mesi 2)

Costituisce violazione dell'art. 36, comma 1, NCDF il comportamento dell'avvocato che patrocinia la persona offesa in un procedimento penale avanti il Giudice di Pace costituendosi parte civile il giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la notifica da parte del CNF del rigetto del ricorso avente ad oggetto la sanzione della sospensione.

Non costituisce scusante o scriminante il non aver letto la notifica il giorno stesso in cui era stata ricevuta o l'aver erroneamente ritenuto che la sanzione divenisse esecutiva solo allo spirare del termine per la presentazione del ricorso per cassazione, in quanto l'avvocato deve tenersi informato sulla propria specifica situazione e deve conoscere la normativa relativa alla procedura disciplinare.

L'aver patrocinato solo il primo giorno di entrata in vigore della sospensione può ritenersi ipotesi colposa e quindi sanzionabile in misura ridotta.

DECISIONE 5/2016 (Sospensione anni uno unitamente ad altre violazioni)

Comporta violazione dell'art. 36 NCDF l'avere partecipato ad un'udienza, sia pur attraverso un sostituto, durante un periodo di sospensione dovuto all'applicazione di una sanzione disciplinare.

DECISIONE 23/2017 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante e grave l'aver assunto, in periodo di sospensione disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale, incarichi processuali mediante emissione di preventivi di spesa sottoscritti dai clienti e deposito nel giudizio penale di atti di nomina, attività percepite dalla coscienza sociale comune come proprie dell'avvocato; tale condotta denota disprezzo per la DECISIONE disciplinare preesistente, con compromissione dell'immagine della classe forense e danno per la parte assistita.

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante la mancata informativa al cliente della sopravvenuta incapacità a svolgere l'attività professionale per intervenuta sanzione disciplinare interdittiva.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo della fiduciarietà del rapporto con il cliente, l'aver indicato nel preventivo di spesa emesso ed accettato dal cliente la sussistenza di un contratto fra quest'ultimo e l'Avvocato personalmente e per mezzo di altri avvocati dello studio non altrimenti identificati, in mancanza di effettivo accordo in tal senso.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata restituzione al cliente di compensi risultati manifestamente eccedenti le attività effettivamente svolte, nell'ipotesi in cui l'inculpato non smentisca in giudizio l'eccedenza prospettata in esposto e l'esponente abbia tempestivamente richiesto, all'atto della revoca del mandato, la restituzione di importi pagati anticipatamente per prestazioni poi non espletate.

Non costituisce illecito disciplinare l'aver preventivato ed incassato anticipatamente compensi per tre procedimenti penali in misura compatibile, per ciascuna prevista fase dei procedimenti, con i vigenti parametri ex D.M. n.140/2012, risultando detta proporziona soltanto *ex post*.

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la mancata consegna al cliente di importi incassati nel procedimento penale a titolo di risarcimento del danno.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione è unica quando vengano contestati più addebiti nell'ambito di unico procedimento.

Costituiscono circostanze aggravanti i precedenti disciplinari dell'inculpato, la compromissione della dignità della professione forense e l'atteggiamento dilatorio ed ostruzionistico tenuto dall'inculpato tanto nei confronti delle clienti quanto nei confronti del Collegio giudicante, con conseguente applicazione della sanzione unica massima prevista, nella misura gradata.

DECISIONE 18/2018 (Sospensione mesi sei)

Viola la norma dell'art. 36, comma 1, NCDF l'avvocato che, ricevuta la notifica da parte del CNF dell'inammissibilità della sua impugnazione della DECISIONE del COA di appartenenza con cui veniva disposta la sospensione dall'attività professionale per 12 mesi, compie comunque attività difensionale giurisdizionale, ossia attività riservata agli avvocati, anche se non ha ricevuto una ulteriore notifica da parte del COA, essendo all'uopo sufficiente la notifica del CNF ai fini della conoscenza e dell'esecutività della DECISIONE.

DECISIONE 67/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante l'accettare delega a sostituire altro difensore pur nella consapevolezza della carenza di titolo abilitativo all'esercizio della professione forense, comparendo avanti l'autorità giudiziaria pur non essendo il delegato neppure iscritto al registro dei praticanti.

La sanzione della sospensione trova fondamento nella rilevanza penale del fatto, accertata con decreto penale di condanna definitivo, e nella trascuratezza nell'accettazione consapevole dell'incarico di sostituzione.

DECISIONE 90/2018 (Censura)

Risponde della violazione di cui all'art. 36 comma 1 del NCD il professionista che appone la propria firma in un ricorso in cassazione pur non essendo abilitato alle magistrature superiori.

Rappresenta una attenuante il fatto che la sottoscrizione fosse sostanzialmente inutile per la compresenza di professionista abilitato

Art. 37. *Divieto di accaparramento di clientela*

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 5/2018 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'avvalersi di agenzie o procacciatori di affari al fine di acquisire possibili clienti.

L'illecito deontologico correlato alla violazione dell'art. 37 si consuma indipendentemente dal fatto che il rapporto di clientela si instauri concretamente ed indipendentemente altresì dal fatto che l'avvocato abbia tratto vantaggio effettivo da tale condotta, trattandosi di un illecito di pericolo e non di danno.

DECISIONE 8/2019 (Richiamo verbale)

Costituisce illecito disciplinare l'invio ad un numero indeterminato di potenziali clienti di comunicazioni a mezzo posta elettronica offrendo le proprie prestazioni professionali per l'attività di recupero dei crediti con forme, anche di richiamo al sito dello studio, di pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, lesive della dignità e del decoro della professione di avvocato, quali I) la descrizione di un'attività ripetitiva, come la fase stragiudiziale del recupero dei crediti, come un'attività esclusiva dell'operare del proprio studio II) la gratuità della prestazione all'esito negativo dell'attività prestata III) l'indicazione di modalità esecutive (quali il contatto telefonico diretto con il debitore, l'accesso personale o per il tramite di incaricati dello studio presso il domicilio o la sede di quest'ultimo)

DECISIONE 14/2019 (Avvertimento)

Non costituisce di per sé violazione deontologica (art. 25 c.2) la mera proposta di un compenso a percentuale sull'importo eventualmente recuperato, con accordo comunque non concluso

Il canone dell'art. 37, che trae la propria ratio nel principio generale del dovere di probità, correttezza e decoro sancito dall'art. 9, vieta all'avvocato di "offrire, sia direttamente sia per interposta persona prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro ..." e "di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare"

Il predetto articolo (diviato di accaparramento della clientela) chiude il titolo II del codice deontologico forense e, come si legge nella relazione illustrativa del nuovo codice deontologico, pur non indulgendo a posizioni di retroguardia ..è posto a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela e riafferma, con il rilievo sociale della difesa, i valori della dignità e del decoro della professione forense.

Nel caso in esame le missive indirizzate a specifici soggetti mediante pec, (e quindi trasmissione specificamente personalizzata e con modalità che ne imponevano la lettura da parte del destinatario) nelle quali viene specificamente offerta prestazione professionale per specifiche prestazioni comporta la violazione del divieto imposto alla norma deontologica in esame giacché la norma vuole proprio evitare che il legale, per acquisire incarichi professionali, si rivolga direttamente e senza esserne richiesto, a singoli soggetti offrendo la propria attività professionale per singole e specifiche attività"

DECISIONE 53/2019 (Sospensione mesi tre)

L'omesso o inadeguato controllo sull'operato di collaboratori e dipendenti incaricati, la cui azione determini un fatto, riferibile all'avvocato iscritto, avente rilevanza disciplinare, integra consapevole volontà, in capo allo stesso avvocato, di porre in essere una sequenza causale tale da riferire la violazione disciplinare all'avvocato stesso. L'avvocato è quindi responsabile, ai sensi degli artt. 4 e 7 CDF, delle condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili ai suoi associati, collaboratori, sostituti o dipendenti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

L'esimente di cui all'art. 7 ultima parte CDF, va riferita ad un'azione del collaboratore o dipendente da ritenersi avulsa dall'incarico conferito o da una possibilità di controllo dell'avvocato.

Viola il generale dovere di agire con probità, dignità e decoro, ex art. 9 CDF, l'offerta di servizi legali, in termini pubblicitari via web, in contesto e con modalità tali da ledere il ruolo e profilo sociale, la responsabilità e l'affidamento generale sulla correttezza, dignità e decoro della professione.

Viola l'art. 35.2 CDF il messaggio promozionale e pubblicitario del legale con cui, in termini suggestivi, si intenda suggerire all'utenza l'assicurazione di un risultato certo e congruo, senza oneri nell'immediato o comunque senza costi in caso di mancato risultato.

Viola l'art. 37.5 CDF l'offerta pubblicitaria, non avente carattere meramente informativo, di servizi legali riferiti a una pluralità circoscritta di soggetti potenzialmente e direttamente interessati in relazione a uno specifico evento dannoso appena occorso, trattandosi di modalità pubblicitaria volta ad acquisire clientela con mezzi contrari a dignità, correttezza e decoro della professione.

Titolo III

Rapporti con i colleghi

Art. 38. Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 48/2017 (Censura unitamente ad altra violazione)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'aver tratto a giudizio due colleghi avvocati per l'accertamento di responsabilità civile solidale con la parte assistita da questi ultimi, senza darne loro preventivo avviso, in mancanza di ragioni d'urgenza.

Art. 39. Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 40. Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41. Rapporti con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 41/2017

Non sussiste violazione del primo comma dell'art. 41 del NCDF a norma del quale : "L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega", se non viene concretamente dimostrato che il professionista era effettivamente a conoscenza che un legale assisteva la controparte

DECISIONE 13/2018 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione dell'art. 41, comma 1, NCDF contattare per tre volte direttamente la controparte, pur assistita da un altro legale, sia pur nel convincimento, indotto dalle dichiarazioni del proprio cliente e in parte anche della controparte, oltre che dai rapporti di vecchia conoscenza con entrambe le parti, che il rapporto professionale tra la controparte ed il suo avvocato fosse concluso. Infatti resta sempre il dovere del legale di comunicare direttamente con il collega anche nel caso in cui gli sia pervenuta notizia della revoca del mandato per sincerarsi della fondatezza della notizia.

L'aver contattato la controparte direttamente nella convinzione che non fosse più assistita da alcun legale e l'averlo fatto al solo fine di sondare la sua disponibilità a sottoscrivere un ricorso per divorzio congiunto, con invio di bozza del ricorso, data l'ambiguità di comportamento della stessa, costituisce violazione lieve e scusabile.

DECISIONE 11/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante quello dell'avvocato che ometta di versare cinque mensilità dell'assegno di mantenimento per la prole stabilito in sede di separazione consensuale omologata.

La natura alimentare del debito – più che l'entità dello stesso – l'incapacità di assolverlo regolarmente neppure nella misura ridotta proposta dallo stesso obbligato, l'aver subito un pignoramento presso terzi, sono da ritenersi fatti gravi e tali da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, ai sensi degli artt.9 comma 2 e 64 comma 2 CDF.

L'avvocato che si difenda in proprio è tenuto a corrispondere con la collega che assiste la controparte e ad inviarle, quantomeno per conoscenza, copia dell'accordo raggiunto privatamente, dovendosi applicare tutte le regole del contraddittorio processuale e le garanzie di difesa anche nella fase stragiudiziale.

Costituiscono espressioni sconvenienti od offensive nel contesto di un esposto disciplinare: "l'impreparazione della collega e la mancanza di capacità professionale nel saper conciliare le reciproche pretese dei separandi"; "nemmeno quando era praticante avrebbe redatto in tale maniera", "obbrobrio di ricorso" e "l'impreparazione della collega nel gestire le pratiche di diritto di famiglia ed il modus operandi da recupero crediti"; "mancanza di preparazione con atteggiamenti estorsivi minacciosi in concorso con la parte". Deve infatti ritenersi ammissibile ogni critica difensiva, anche di natura aspra o cruda nei toni, purché avente per oggetto fatti, argomentazioni e tesi interpretative, rimanendo tutelata – al contrario - "l'intangibilità della persona del contraddittore" (Per tutte: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231). Il divieto è applicabile anche all'avvocato che si difenda in proprio (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018).

La sanzione - unica per i diversi addebiti – viene stabilita, valutate la persistenza e attualità dell'inadempimento (capo 1), nonché l'intensità dell'elemento soggettivo (capi 2 e 3), in quella edittale interdittiva prevista per la violazione più grave (art.64 CDF), gradata nella misura di mesi due, in ragione dell'insussistenza di precedenti.

DECISIONE 32/2019

Non vi è luogo a provvedere nei confronti del difensore dell'imputato che, chiedendo la sostituzione di misura coercitiva applicata al proprio assistito, notifichi la propria richiesta alla parte offesa a mezzo di raccomandata a mani, consegnandone copia, non avendone rinvenuto in atti l'indirizzo di residenza, ma solo il numero di telefono cellulare.

DECISIONE 45/2019 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante ai sensi degli articoli 19 e 41 commi 1 e 3 quello dell'avvocato che invii direttamente alla parte che sa essere già rappresentata da altri legali nell'ambito di un vasto e articolato contenzioso, raccomandate contenenti l'annuncio di iniziative imminenti, senza avvertire preventivamente, contestualmente o successivamente gli avvocati di controparte.

L'ammissione della responsabilità propria o dei propri collaboratori in ordine alle violazioni contestate e la presentazione di scuse formali durante la fase dibattimentale, unitamente alla considerazione delle scarse conseguenze della condotta scorretta in capo agli esponenti possono costituire circostanza attenuante con conseguente applicazione della sanzione minima, ossia l'avvertimento in luogo di quella edittale (censura) prevista dalla norma deontologica violata.

DECISIONE 59/2019 (Censura)

Mettersi, nella qualità di praticante avvocato, in contatto diretto con la controparte benché assistita da altro collega, integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nella fattispecie di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, C.D.F., non potendosi

invocare l'esimente di cui al comma 3 atteso che, ammesso e non concesso che la richiesta di formulazione di una proposta economica possa rientrare quantomeno nella richiesta di comportamenti determinati, l'avvocato deve in ogni caso inviarne copia per conoscenza al collega

L'utilizzo del titolo Dott. p.a. Avv. costituisce violazione del canone di cui all'art 35, commi 2 e 5, C.D.F. che impone, per l'iscritto nel registro dei praticanti, l'uso esclusivamente e per esteso del titolo di "praticante avvocato" con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. La circostanza che un riferimento al predetto titolo ("praticante avvocato" o "praticante abilitato") sia comunque contenuto nella lettera perché stampato in calce al foglio è insufficiente dato che la norma esige diversamente. L'utilizzo di altri titoli, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della professione forense e che anzi inducono in errore il lettore, è altresì in spregio al principio dell'affidamento del terzo in quanto non inerenti l'attività professionale e che possono ingenerare ulteriori equivoci

L'omesso pagamento delle spese di lite a seguito di legittima resistenza in giudizio per la tutela di un proprio diritto non costituisce violazione degli artt. 9, comma 2, 63, comma 1, 64 commi 1 e 2, C.D.F. atteso che non si tratta di omissione di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, nei confronti dei terzi ed estranee all'esercizio della professione, cosicché tale condotta non può qualificarsi in spregio alla tutela dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali. In altri termini la pubblicità che deriva dall'inadempimento non si riflette sulla reputazione del professionista né tanto meno sull'immagine della classe forense

DECISIONE 12/2020 (Avvertimento)

L'obbligo, per l'avvocato, di intrattenere rapporti con il legale avversario, corrispondendo con il medesimo e non anche direttamente con la controparte che si avvalga dello stesso, discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i Colleghi, essendo elementare espressione del principio di colleganza oltre che norma di vita della classe forense.

È irrilevante, ai fini del determinarsi della responsabilità disciplinare conseguente alla violazione del divieto, per l'avvocato, di intrattenere rapporti con la parte assistita da un Collegho, qualsivoglia motivo, richiesta o condotta che possano giustificare un diverso comportamento, ivi compresa la condotta del Collegho avversario che impedisca di istituire con lo stesso un contatto diretto, seppur più volte tentato o sollecitato.

In sede di determinazione della sanzione disciplinare devono essere attentamente vagilate e soppesate le plurime circostanze che connotano la fatispecie, trattandosi di un'attività indispensabile ai fini di quella complessiva e corretta valutazione dei fatti che la deve precedere al fine di poter modulare la sanzione edittale, prevista in relazione alla norma violata ed oggetto di contestazione, alle numerose circostanze che connotano la fatispecie, così se del caso attenuandola, per rapportarla ed adeguarla alle numerose sfaccettature che caratterizzano, sul piano fattuale, la vicenda oggetto di esame.

L'avvertimento è la sanzione che per un verso vale ad evidenziare all'Incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, che ha anzi palesemente violato, e che, per l'altro, costituisce un monito ad astenersi, per il futuro, dal reiterare la condotta oggetto di contestazione.

DECISIONE 12/2020 (Avvertimento)

L'obbligo, per l'avvocato, di intrattenere rapporti con il legale avversario, corrispondendo con il medesimo e non anche direttamente con la controparte che si avvalga dello stesso, discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i Colleghi, essendo elementare espressione del principio di colleganza oltre che norma di vita della classe forense.

È irrilevante, ai fini del determinarsi della responsabilità disciplinare conseguente alla violazione del divieto, per l'avvocato, di intrattenere rapporti con la parte assistita da un Collegho, qualsivoglia motivo, richiesta o condotta che possano giustificare un diverso comportamento, ivi compresa la condotta del Collegho avversario che impedisca di istituire con lo stesso un contatto diretto, seppur più volte tentato o sollecitato.

In sede di determinazione della sanzione disciplinare devono essere attentamente vagilate e soppesate le plurime circostanze che connotano la fatispecie, trattandosi di un'attività indispensabile ai fini di quella complessiva e corretta valutazione dei fatti che la deve precedere al fine di poter modulare la sanzione edittale, prevista in relazione alla norma violata ed oggetto di contestazione, alle numerose circostanze che connotano la fatispecie, così se del caso attenuandola, per rapportarla ed adeguarla alle numerose sfaccettature che caratterizzano, sul piano fattuale, la vicenda oggetto di esame.

L'avvertimento è la sanzione che per un verso vale ad evidenziare all'Incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, che ha anzi palesemente violato, e che, per l'altro, costituisce un monito ad astenersi, per il futuro, dal reiterare la condotta oggetto di contestazione.

DECISIONE 67/2020 (Richiamo verbale)

Non commette illecito deontologico l'avvocato che scrive direttamente alla parte e non al difensore che l'assiste ove l'istruttoria accerti che al momento dell'invio diretto non vi era ancora conoscenza certa dell'assistenza del collega.

Non commette illecito deontologico l'avvocato che attribuisca carattere riservato - personale ad una comunicazione priva di tali requisiti, qualora ciò sia dipeso da errore e comunque sia limitato ad un solo invio nel corso di una più ampia corrispondenza, non ravvisandosi in tale singola azione l'abuso previsto dalla norma.

Commette illecito deontologico l'avvocato che trasmette in copia anche alla controparte la lettera inviata al collega che l'assiste e nella quale critica l'apporto professionale di quest'ultimo per scarsa attenzione, in quanto se è fisiologica la critica dell'altrui operato, questa deve rimanere all'interno del rapporto di colleganza e mai deve essere comunicata alle parti personalmente per evitare un generalizzato discredito dell'apporto professionale.

La mancata percezione nella controparte della critica operata con la lettera e la mancanza di effetti negativi sul rapporto fiduciario in essere tra l'assistita e il collega consente di ricondurre la condotta entro i limiti della lievità e scusabilità.

Art. 42. Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il

collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MASSIME

DECISIONE 27/2016 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione degli artt. 42, comma 2 e 19 (dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi) NCDF, l'aver prodotto in giudizio l'esposto disciplinare riguardante un collega non parte in causa, nonché l'avere utilizzato frasi sopra le righe in un atto giudiziario, ma la violazione può ritenersi lieve quando l'autore di tale comportamento abbia inviato una lettera di scuse e espunto dal giudizio sia l'esposto che le frasi poco consone.

DECISIONE 15/2017 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante la condotta per fatti penalmente rilevanti, quali quelli di avere inviato lettere offensive diffamatorie ed in parte minatorie ad un collega e di avere posto in essere atti persecutori nei confronti di un collega, tanto più quando i fatti siano accertati con sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La circostanza che nel capo di imputazione non sia richiamato l'art. 4 NCDF, che dispone che la responsabilità disciplinare discenda dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge, tra cui vi è quella penale, non impedisce che se ne possa tenere conto qualificando diversamente il fatto che rimane esattamente quello descritto nel capo di imputazione.

Per la violazione delle norme generali contenute negli artt. 4 e 9, NCDF, che costituisce senza dubbio illecito disciplinare, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile; tale circostanza non comporta immunità per l'inculpato ma impone l'applicazione dell'art. 21 del Codice Deontologico secondo cui le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa e vanno scelte ed inflitte tra quelle previste dal successivo art. 22.

DECISIONE 42/2017 (Censura)

Commette violazione dell'art. 68 NCDF il professionista che, dopo aver difeso entrambi i coniugi in una separazione consensuale, difende il marito contro la moglie nella successiva conseguente divisione immobiliare e in una domanda di risarcimento del danno.

Va considerata come aggravante l'aver mantenuto il mandato in violazione del pregetto per diversi anni (5) e anche dopo la comunicazione del deposito dell'esposto, mentre costituisce attenuante la mancanza di un pregiudizio in capo all'esponente.

DECISIONE 59/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce grave violazione disciplinare attribuire a un collega, in un documento indirizzato ai propri clienti ma destinato alla lettura di terzi, fatti non veritieri costituenti reati e violazioni deontologiche (nella specie tentata estorsione e infedele patrocinio), nella piena consapevolezza che si trattava di accusa infondata e strumentale al raggiungimento di altri obiettivi.

Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a presunta tutela del cliente.

DECISIONE 14/2018

Non commette alcuna violazione deontologica l'avvocato che riferisce al Giudice, nella sua qualità di nuovo difensore di una società fallenda, che il precedente difensore era stato negligente nell'adempimento del mandato, laddove detta circostanza risulti provata.

Non costituisce violazione degli artt. 19 e 42, primo comma, NCDF l'aver inviato una diffida ad una collega con cui quest'ultima viene diffidata a restituire le somme percepite indebitamente da un cliente per non aver adempiuto al mandato per cui erano state corrisposte, qualora la stessa sia stata ufficiosamente preannunciata alla collega con mail informale.

DECISIONE 72/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo dei doveri di correttezza, rispetto e lealtà verso i colleghi ed i terzi, nonché del divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive, l'aver inviato ad altro avvocato comunicazioni, a mezzo messaggio sms, contenenti, fra le altre, le espressioni "sei un infame, nel vero senso etimologico di indegno; questo vale ... per te ... gobbo infame ... uomo di merda ... coglione" e, con riferimento alla moglie dell'avvocato "questo vale anche per la consorte". La sanzione unica può essere contenuta nella misura minima dell'avvertimento, in considerazione della mancanza di precedenti, del rapporto personale intercorso fra l'inculpato e l'esponente (fra i due iscritti era intercorso un rapporto di collaborazione) e nel non essere giunte a conoscenza di terzi.

DECISIONE 67/2020 (Richiamo verbale)

Non commette illecito deontologico l'avvocato che scrive direttamente alla parte e non al difensore che l'assiste ove l'istruttoria accerti che al momento dell'invio diretto non vi era ancora conoscenza certa dell'assistenza del collega.

Non commette illecito deontologico l'avvocato che attribuisca carattere riservato - personale ad una comunicazione priva di tali requisiti, qualora ciò sia dipeso da errore e comunque sia limitato ad un solo invio nel corso di una più ampia corrispondenza, non ravvisandosi in tale singola azione l'abuso previsto dalla norma.

Commette illecito deontologico l'avvocato che trasmette in copia anche alla controparte la lettera inviata al collega che l'assiste e nella quale critica l'apporto professionale di quest'ultimo per scarsa attenzione, in quanto se è fisiologica la critica dell'altrui operato, questa deve rimanere all'interno del rapporto di colleganza e mai deve essere comunicata alle parti personalmente per evitare un generalizzato discredito dell'apporto professionale.

La mancata percezione nella controparte della critica operata con la lettera e la mancanza di effetti negativi sul rapporto fiduciario in essere tra l'assistita e il collega consente di ricondurre la condotta entro i limiti della lievità e scusabilità.

Art. 43. *Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega*

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 11/2017 (Censura)

L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non provveda il cliente, ex art. 43 NCDF (già art. 30 CDF prev.).

Va sanzionato l'avvocato che abbia incaricato altro collega di esercitare funzioni di assistenza e rappresentanza per due gradi di giudizio senza poi provvedere a retribuirlo se non in parte inferiore alle stesse anticipazioni sostenute dal collega incaricato.

DECISIONE 16/2017 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce comportamento in violazione delle regole deontologiche la condotta dell'avvocato che incarica un altro collega di svolgere funzioni di rappresentanza ed assistenza senza poi retribuirlo e senza addurre alcuna giustificazione.

E' giustificata l'irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale, in presenza di circostanze aggravanti riferite alle modalità in cui si sia concretato l'illecito, ai precedenti disciplinari (nel caso quattro provvedimenti di sospensione e censura nell'arco temporale di dieci anni).

DECISIONE 30/2017 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'omesso pagamento delle competenze del Collega incaricato di depositare e seguire n.10 ricorsi a rito lavoro nei confronti dell'INPS, laddove risultano in atti: numerose corrispondenze contenenti istruzioni, diverse richieste di pagamento dell'esponente, il successivo avvio da parte degli incolpati di una causa avanti al Giudice di Pace nella quale si chiedeva l'accertamento negativo del diritto a compenso dell'incaricato, dando atto che il medesimo "anche a fronte delle più futili e sciocche eccezioni del procuratore dell'INPS ha sempre richiesto ai concludenti note esplicative da depositare al Magistrato", un pignoramento presso terzi positivo ottenuto dall'esponente.

DECISIONE 32/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'aver incaricato direttamente altro collega di esercitare funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio, senza poi provvedere a retribuirlo e senza addurre alcuna giustificazione al riguardo

DECISIONE 80/2018 (Censura)

L'avvocato che si avvalga di un procuratore per lo svolgimento di attività di domiciliatario deve provvedere a retribuirlo, qualora il cliente non vi provveda, indipendentemente dalla ragioni che impediscono al cliente di pagare, costituendo il mancato pagamento del domiciliatario un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense.

Il principio generale di cui all'art 19 cdf onera l'avvocato a mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, a cui l'inculpata è venuta meno non solo con la specifica violazione derivante dal mancato pagamento, ma anche dalla mancata partecipazione all'invito formulato dal proprio Coa al tentativo di conciliazione .. per aver appunto omesso di dare avviso al proprio Ordine e alla collega della propria assenza".

DECISIONE 88/2018 (Avvertimento)

Si esclude la responsabilità disciplinare dell'avvocato ai sensi dell'art. 64 c.d.f. quando l'inadempimento, ancorché derivante da sentenza di condanna passata in giudicato e da successivo preccetto, riguarda i compensi del collega domiciliatario, in quanto la condotta è riconducibile alla previsione di cui all'art. 43 c.d.f.

È sanzionabile ai sensi dell'art. 43 c.d.f. l'avvocato che ometta di corrispondere i compensi al collega domiciliatario (applicata la sanzione attenuata dell'avvertimento, in ragione del comportamento processuale dell'inculpato e del grave inadempimento del cliente, tale da creare una situazione di difficoltà economica).

Art. 44. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 45. Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MASSIME

DECISIONE 12/2016 (Sospensione per mesi due)

Costituisce illecito disciplinare l'essere subentrato nella gestione di un sinistro già oggetto di transazione da parte di un diverso collega, senza avvertire quest'ultimo del suo intervento facendogli così proseguire inutilmente l'attività, e senza attivarsi per la soddisfazione delle competenze professionali incluse nella transazione.

DECISIONE 16/2019

Il dichiarato venir meno dell'interesse dell'esponente al procedimento disciplinare, non comporta l'estinzione dello stesso. Tuttavia, la composizione della vicenda può incidere sull'eventuale gradazione della sanzione, qualora si versi in ipotesi di responsabilità deontologica (la Sezione ha deliberato il un non luogo a provvedere in ragione del fatto che la vicenda, che vedeva contrapposti due avvocati – poi riconciliatisi – andasse complessivamente valutata).

Titolo IV

Doveri dell'avvocato nel processo

Art. 46. *Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza*

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.

8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 4/2017 (Sospensione mesi due)

Il comportamento deontologicamente scorretto quale quello di non partecipare alle udienze senza avvertire del suo impedimento, in tale modo creando disagi al regolare svolgersi del procedimento e alle altre parti del processo, deve essere valutato nel contesto in cui si è consumato nonché in relazione al complessivo comportamento dell'inculpato al fine della determinazione della sanzione da applicarsi la cui entità non può essere frutto di un mero calcolo matematico.

In particolare, la mancata partecipazione al procedimento disciplinare, l'esistenza di precedenti sanzioni, la concomitante pendenza di altri procedimenti, sia pure in fasi diverse e quindi non suscettibili di essere riuniti, evidenziano un totale disinteresse per il rispetto delle regole deontologiche e giustificano l'inasprimento della sentenza ai sensi del disposto di cui all'art. 22 co. 2 NCDF

DECISIONE 51/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante la mancata partecipazione del difensore d'ufficio all'udienza penale, senza aver comunicato preventivamente il proprio legittimo impedimento e senza avere cercato un sostituto processuale.

Anche dopo l'intervenuta cancellazione del difensore d'ufficio dalle relative liste, è onere del medesimo accertarsi dell'avvenuta sostituzione nei processi pendenti.

Costituiscono circostanze aggravanti la reiterazione di comportamenti simili e la manifestata ignoranza della normativa sulla difesa d'ufficio. L'avvenuta cancellazione volontaria dalle liste induce a ritenere che l'inculpato non incorrerà in altre infrazioni

DECISIONE 26/2018 (Censura)

L'avvocato che non presenzia quale difensore nel procedimento penale non viola il disposto dell'art. 46, comma 2, NCDF, che riguarda solo ipotesi di mancato rispetto della puntualità all'udienza. Detto comportamento costituisce invece la violazione degli artt. 12 e 26 NCDF.

DECISIONE 47/2018 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione lieve e scusabile il non aver partecipato a due udienze penali (la prima determinata da un disguido e la seconda per mancata conoscenza dell'udienza fissata) dato che non ci sono stati pregiudizi per il cliente.

DECISIONE 91/2018 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Risponde della violazione degli artt. 9,46 e 50 comma 5, il professionista che si presenta un'ora prima del previsto e in assenza della controparte provvede a chiedere la cancellazione della causa dal ruolo, rifiutandosi in seguito di porre rimedio a quanto fatto

DECISIONE 24/2020 (Richiamo verbale)

Viola il disposto dell'art. 46 comma 1 NCD e dell'art. 53 comma 2, il professionista che dopo essersi dato presente a verbale d'udienza sollecita il Giudice a cancellare la presenza chiedendo l'estinzione del processo.

Giustifica l'irrogazione del richiamo verbale il fatto che l'estinzione del processo non abbia causato danni alla controparte

DECISIONE 26/2020 (Richiamo verbale)

Non costituisce violazione del disposto di cui all'art. 52 C.D.F. l'utilizzo di termini od espressioni che l'inculpato riferisce a sé stesso e non a terzi, quali colleghi, magistrati, controparti e terzi.

L'utilizzo di espressioni di dileggio contenute in atti giudiziari costituisce violazione dell'art. 46 C.D.F..

La mancanza di precedenti, la valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi nel cui contesto si è verificata la violazione disciplinare consentono di ritenere il fatto lieve e scusabile, tale quindi da legittimare l'applicazione del richiamo verbale.

Art. 47. *Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega*

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.

2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48. *Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 22/2016 (Richiamo verbale)

Costituisce violazione dell'art. 48, comma 1, NCDF, la produzione in giudizio di una propria missiva, anche se non avente contenuto transattivo o riservato, laddove l'autore stesso l'abbia qualificata come "riservata", anche se la violazione può essere considerata lieve e scusabile.

Non costituisce violazione disciplinare riportare informazioni contenute in corrispondenza riservata di controparte in atti processuali se le medesime informazioni sono state riferite anche dal cliente.

DECISIONE 6/2017 (Avvertimento)

Viola la regola del divieto di produrre corrispondenza scambiata con il collega l'avvocato che consegna al cliente copia di una lettera che contiene il riferimento alla volontà della controparte di non accettare una proposta di pagamento del debito in forma rateale.

Tale comunicazione rientra tra la corrispondenza scambiata tra colleghi contenente proposte transattive e ciò a prescindere dall'esistenza di una clausola di riservatezza.

L'interpretazione sistematica della norma impone di considerare esteso il divieto di cui al 1° comma, relativo alla produzione in giudizio, anche al comportamento di cui al comma 3° relativo alla consegna al cliente della corrispondenza riservata.

Il dovere deontologico di riservatezza non viene meno nelle ipotesi in cui lo scritto del collega contenga frasi sconvenienti e offensive nei confronti del cliente e deve considerarsi prevalente rispetto all'interesse di quest'ultimo ad esercitare azioni a tutela della sua immagine.

Stante il disposto dell'art. 20 ora 52 NCDF l'avvocato in presenza di comunicazioni del tipo di quella descritta ha la possibilità di segnalare al COA il comportamento ritenuto non corretto del collega autore dello scritto

DECISIONE 21/2018 (Censura)

Costituisce violazione della norma di cui all'art. 48, comma 1, produrre in giudizio una mail ricevuta dal collega di controparte facente chiaro riferimento ad "accordi pattizi" intercorsi tra le parti con un successivo e preciso richiamo alla necessità di "... determinare un assegno, nel momento del rilascio dell'immobile da parte della signora e che viene proposto, tenuto conto del reddito, nella misura mensile di € 400,00 per la quota del mio cliente, oltre alle spese straordinarie per la giusta metà, ma che dovranno essere preventivamente concordate e poi documentate."

Ai fini della configurabilità della violazione di cui al primo comma dell'art. 48 NCDF non ha alcuna rilevanza il fatto che la corrispondenza riservata prodotta in giudizio fosse irrilevante ai fini del giudizio stesso.

Costituisce violazione della norma di cui all'art. 48, comma 3 NCDF consegnare ai clienti copia della corrispondenza riservata scambiata col collega di controparte, anche se il cliente ne aveva avuto già conezza direttamente da controparte, avendo la norma di cui trattasi portata assoluta ed inderogabile. Detta norma, infatti, tende a tutelare, nell'ambito invalicabile del principio di affidabilità e lealtà dei rapporti professionali, da un lato la riservatezza del mittente e dall'altro la credibilità del destinatario.

DECISIONE 39/2018 (Censura)

Il principio del divieto di produzione in giudizio della corrispondenza tra colleghi qualificata come riservata dettato dall'art. 48 CDF ha portata assoluta e inderogabile

Il principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, stante la portata generale, non può trovare eccezione ed è indipendente dagli effetti processuali della produzione vietata.

La riservatezza deve ritenersi espressione della volontà delle parti e come tale deve essere oggettivamente tutelata: neppure il fine di tutelare gli interessi del cliente può essere invocato al fine di giustificare la produzione.

E' esclusa ogni valutazione sulla prevalenza del dovere di difesa rispetto al principio di lealtà nei rapporti interprofessionali in capo al destinatario di una missiva qualificata riservata.

DECISIONE 49/2018 (Avvertimento)

Configura illecito disciplinare l'aver prodotto in causa un progetto divisionale contenente proposte transattive costituenti oggetto di corrispondenza con il legale di controparte.

L'essersi prodigato per espungere dal fascicolo i documenti e l'aver rinunciato al mandato consentono l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

DECISIONE 7/2019 (Richiamo verbale)

L'art. 48 comma 1° CDF è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Ai fini della consumazione dell'illecito deontologico di cui all'art. 48 comma 1° CDF non è richiesto alcun danno né alcun dolo specifico.

La ratio dell'art. 48 comma 1° CDF (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e dispone a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi.

La buona fede non scrimina giacché per l'imputabilità dell'infrazione di cui all'art. 48 comma 1 CDF è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'inculpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

DECISIONE 77/2019

La ritenuta sussistenza di un accordo perfezionato - pur poi sotto l'aspetto civilistico non valido in base alla DECISIONE del giudice - e la ritenuta producibilità di corrispondenza considerata costituente "accordo perfezionato" portano all'esclusione in capo all'inculpato di comportamenti valutabili illeciti deontologici.

Un tanto pur nella esistenza di principio assolutamente consolidato che "ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'inculpato e quindi sotto il profilo soggettivo è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si fa a compiere" ...omissis.... giacché nel caso in esame deve comunque prevalere la valutazione di insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'inculpato derivante nell'inculpato valutazione della portata e validità dell'accordo ritenuto raggiunto.

Art. 49. Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 50. Dovere di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MASSIME

DECISIONE 11/2016 (Sospensione per anni tre)

Configura grave violazione deontologica l'aver predisposto atti giudiziari a nome di un altro collega apponendo o facendo apporre da terzi la firma falsa di detto collega.

Configura grave violazione deontologica l'aver predisposto tre delge per la sotituzione in udienza a nome di un altro collega apponendo o facendo apporre da terzi la firma falsa di detto collega.

Costituisce illecito disciplinare l'aver apparentemente resistito a una causa di usucapione avendola di fatto gestita anche nella fase dell'introduzione.

DECISIONE 39/2017 (Avvertimento)

Non costituisce violazione dell'art. 50 bensì dell'Art. 9 del Codice Deontologico l'aver presentato un ricorso ex Art. 702 bis cpc indicando un importo a titolo di compensi professionali superiore a quello opinato dal Consiglio dell'Ordine e senza menzionare tale minore liquidazione.

DECISIONE 29/2018 (Censura)

Costituisce violazione del dovere di verità di cui all'art.50 CDF, che trova origine nell'esigenza di coniugare il corretto esercizio delle facoltà di difesa con l'attuazione della giurisdizione, nella fattispecie di dichiarazioni errate e/o false del difensore, al fine di ottenere provvedimento amministrativo di liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 e DM 55/2014, dovendosi invece ritenere rilevante il comportamento ascritto sotto il profilo della inescusabile negligenza e cioè della violazione dell'art. 9 CDF (già art. 8 CDF previgente).

DECISIONE 91/2018 (Sospensione anni uno e mesi sei)

Risponde della violazione degli artt. 9,46 e 50 comma 5, il professionista che si presenta un'ora prima del previsto e in assenza della controparte provvede a chiedere la cancellazione della causa dal ruolo, rifiutandosi in seguito di porre rimedio a quanto fatto

DECISIONE 23/2019 (Sospensione mesi tre)

L'apposizione di firma apocrifa dei clienti e del collega per autentica in un mandato da parte del procuratore che poi l'ha utilizzato e l'omissione di informativa ai clienti, in particolare non riscontando le loro richieste costituisce illecito disciplinare che determina gravi compromissioni ai doveri di lealtà, correttezza, competenza (art. 9 NCDF) e diligenza (artt. 9 e 12 NCDF) con riferimento agli illeciti previsti dagli artt. 50 comma 1 e 27 comma 6 del NCDF.

DECISIONE 27/2020

L'istanza di sospensione per pregiudizialità penale non è accoglibile ai sensi dell'art.54 comma 2 LP, che la prevede solo nell'ipotesi di "indispensabile" acquisizione di atti e notizie appartenenti al processo penale, qualora la Sezione ritenga di disporre di tutti gli elementi documentali necessari e del riscontro testimoniale.

Il Collegio deve valutare i fatti in modo autonomo dalle risultanze del processo penale sugli stessi fatti, come previsto dall'art. 54 c.1 LP e dall'art. 4 c.2 CDF.

Se pur sia pacifico che il difensore debba agevolare il regolare svolgimento delle attività processuali (art.1 c.1, 50, 58 e 59 CDF), l'aver tacito al Giudice del rapporto di coniugio fra la teste e l'imputato, non comporta violazione disciplinare, né sotto il profilo del dovere di verità, né secondo il principio generale di correttezza e probità processuale.

Nel processo penale, infatti, l'indagine preliminare che compete al Giudice sugli eventuali rapporti di coniugio o parentela del testimone con l'imputato, prevista a pena di nullità relativa dall'art.199 c.p.p., non è volta a valutare l'eventuale inattendibilità del teste, bensì a consentire a questi di astenersi dal testimoniare, nell'interesse proprio o dell'imputato, salvo il libero accertamento ex art.194 c.2 c.p.p. in ordine alla credibilità del coniunto non astenuto.

La sopravvenuta sentenza penale irrevocabile sugli stessi fatti, che pronuncia l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste", ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ai sensi dell'art.653 comma 1 c.p.p. e pertanto va dichiarato il proscioglimento dell'inculpato.

DECISIONE 17/2020 (Sospensione mesi tre)

Costituisce violazione disciplinare l'aver falsamente dichiarati in una comparsa di costituzione che un determinato atto sarebbe stato consegnato in ritardo presso lo Studio

Art. 51. *La testimonianza dell'avvocato*

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 52. *Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti*

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 6/2017 (Avvertimento)

Viola la regola del divieto di produrre corrispondenza scambiata con il collega l'avvocato che consegna al cliente copia di una lettera che contiene il riferimento alla volontà della controparte di non accettare una proposta di pagamento del debito in forma rateale.

Tale comunicazione rientra tra la corrispondenza scambiata tra colleghi contenente proposte transattive e ciò a prescindere dall'esistenza di una clausola di riservatezza.

L'interpretazione sistematica della norma impone di considerare esteso il divieto di cui al 1° comma, relativo alla produzione in giudizio, anche al comportamento di cui al comma 3° relativo alla consegna al cliente della corrispondenza riservata.

Il dovere deontologico di riservatezza non viene meno nelle ipotesi in cui lo scritto del collega contenga frasi sconvenienti e offensive nei confronti del cliente e deve considerarsi prevalente rispetto all'interesse di quest'ultimo ad esercitare azioni a tutela della sua immagine.

Stante il disposto dell'art. 20 ora 52 NCDF l'avvocato in presenza di comunicazioni del tipo di quella descritta ha la possibilità di segnalare al COA il comportamento ritenuto non corretto del collega autore dello scritto.

DECISIONE 48/2017 (Censura unitamente ad altra violazione)

E' da considerarsi sconveniente ed offensiva l'espressione "ci si chiede se il signor ... sia stato reso edotto delle conseguenze della proposizione di una azione giudiziaria insostenibile e se sia stato reso edotto delle responsabilità ex art.94 e 96 c.p.c. ma

anche penali per quanto scritto nell'atto di citazione....senza specifica approvazione ...", in quanto screditante e accusatoria di illecito deontologico e/o penale, che avrebbe dovuto essere altrimenti denunciato.

DECISIONE 19/2018 (Avvertimento)

Pone in essere un illecito disciplinare l'avvocato che all'uscita del palazzo di giustizia indirizza nei confronti di una collega frasi ingiuriose e gravemente offensive (coinvolgendo nelle offese anche il Consiglio dell'Ordine)

DECISIONE 28/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Sono da ritenersi espressioni sconvenienti, in particolare, il continuo riferimento, per marcire presunti errori del collega, a linguaggio (punteggi) di tipo "calcistico" nonché la frase "*noi avvocati di lungo corso, che giochiamo nella realtà di Napoli e della Cassazione, sappiamo vivere le difficoltà*". Sono da ritenersi denigratori i riferimenti diretti al collega ad una frase di Einstein "*due sono le cose infinite nella vita: l'universo e la stupidità umana. Non sono certo dell'universo*" e "*dovrà correre molto per potermi guardare allo stesso livello*".

DECISIONE 50/2018 (Richiamo verbale)

Risultano sconvenienti e disciplinariamente rilevanti le espressioni rivolte al COA di appartenenza con le quali si insinuano risentimenti personali per non aver ottenuto la liquidazione richiesta in seguito all'opinamento di una parcella.

DECISIONE 60/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce inadempimento disciplinare l'aver inviato l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM al Ministero della Giustizia con la precisazione che l'indagato era difeso da un collega che era stato Senatore della Repubblica e con lo studio del quale avrebbe collaborato un parente del magistrato, tanto più che nel merito le allusioni si sono rivelate infondate.

DECISIONE 11/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante quello dell'avvocato che ometta di versare cinque mensilità dell'assegno di mantenimento per la prole stabilito in sede di separazione consensuale omologata.

La natura alimentare del debito – più che l'entità dello stesso – l'incapacità di assolverlo regolarmente neppure nella misura ridotta proposta dallo stesso obbligato, l'aver subito un pignoramento presso terzi, sono da ritenersi fatti gravi e tali da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, ai sensi degli artt.9 comma 2 e 64 comma 2 CDF.

L'avvocato che si difenda in proprio è tenuto a corrispondere con la collega che assiste la controparte e ad inviarle, quantomeno per conoscenza, copia dell'accordo raggiunto privatamente, dovendosi applicare tutte le regole del contraddittorio processuale e le garanzie di difesa anche nella fase stragiudiziale.

Costituiscono espressioni sconvenienti od offensive nel contesto di un esposto disciplinare: "l'impreparazione della collega e la mancanza di capacità professionale nel saper conciliare le reciproche pretese dei separandi"; "nemmeno quando era praticante avrebbe redatto in tale maniera", "obbrobrio di ricorso" e "l'impreparazione della collega nel gestire le pratiche di diritto di famiglia ed il modus operandi da recupero crediti"; "mancanza di preparazione con atteggiamenti estorsivi minacciosi in concorso con la parte". Deve infatti ritenersi ammissibile ogni critica difensiva, anche di natura aspra o cruda nei toni, purché avente per oggetto fatti, argomentazioni e tesi interpretative, rimanendo tutelata – al contrario - "l'intangibilità della persona del contraddittore" (Per tutte: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231). Il divieto è applicabile anche all'avvocato che si difenda in proprio (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018).

La sanzione - unica per i diversi addebiti - viene stabilita, valutata la persistenza e attualità dell'inadempimento (capo 1), nonché l'intensità dell'elemento soggettivo (capi 2 e 3), in quella edittale interdittiva prevista per la violazione più grave (art.64 CDF), gradata nella misura di mesi due, in ragione dell'insussistenza di precedenti.

DECISIONE 20/2019

L'uso di espressioni sconvenienti in una mail indirizzata a colleghi di controparte costituisce violazione dell'art. 52 co. 1 Codice Deontologico Forense in quanto detto articolo, pur inquadrato nel Titolo IV "Doveri dell'avvocato nel processo" richiama il dovere di evitare espressioni offensive o sconvenienti non solo negli scritti in giudizio ma anche nell'esercizio della attività professionale intesa nella sua totalità.

Circostanze soggettive e oggettive (quali, nel caso di specie, il notevolmente estremamente limitato dei destinatari della lettera, l'unicità dell'episodio, il contenuto della sottostante controversia ed il comportamento tenuto dagli esponenti) possono costituire elementi per ritenere l'infrazione lieve e scusabile, con conseguente irrogazione del richiamo verbale.

DECISIONE 28/2019

Non può ritenersi integrata la violazione dell'art. 52.1 CDF per il comportamento tenuto in udienza civile dall'avvocato che abbia energicamente contestato le affermazioni e le produzioni del Collega, protestando altresì con il Giudice per una verbalizzazione a suo dire non corretta, qualora non sia stata raggiunta la prova che le espressioni usate e la condotta tenuta abbiano travalicato l'esercizio dei diritti difensivi, nell'ambito del contraddittorio d'udienza che talvolta può avere toni accesi, ma non deve mai raggiungere la soglia di espressioni offensive o sconvenienti nei confronti del collega o della controparte.

DECISIONE 55/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione dell'art. 52 del CDF il comportamento dell'avvocato che negli atti processuali d'appello, per lamentare che il Giudice di primo grado non aveva revocato un decreto ingiuntivo che nel corso del giudizio era stato accertato fosse emesso sulla base di un assegno con firma apocrifa, accusi il Giudice stesso di concorso nel reato di uso di atto falso ex art. 489 c.p. Il dovere di difesa infatti, anche nel caso di impugnazioni di decisioni ritenute gravemente errate, può a volte certamente rendere necessario l'utilizzo di toni ed espressioni incisive, ma deve essere rivolto sempre e solo ad attaccare dialetticamente la DECISIONE del Giudice e il suo impianto argomentativo, e mai la persona del giudicante.

Nella specie, l'avvocato aveva affermato negli scritti d'appello che "il Giudice di prime cure, facendo anch'egli uso dell'assegno falso, ha pronunciato sentenza assumendo quale presupposto fondante della stessa proprio un atto falso, così concorrendo nella realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 489 c.p"

Laddove le espressioni sconvenienti od offensive nei riguardi del magistrato siano contenute unicamente negli scritti difensivi depositati dall'avvocato nel processo, non è ravvisabile la violazione dell'art. 53 CDF che fa riferimento ai rapporti con i magistrati, evidentemente laddove essi si esprimano al di fuori degli scritti e degli atti specificamente processuali, al cui contenuto è dedicata specificamente la norma deontologica dell'art. 52 CDF.

DECISIONE 20/2020

Le espressioni utilizzate sono prive del carattere di offensività e non si ritengono sconvenienti perché attraverso di esse l'inculpato si è limitato a criticare l'esposto ed i fatti narrati dal collega, utilizzando un linguaggio crudo, almeno pari a quello utilizzato nei suoi confronti dall'esponente, senza però travalicare il limite della critica e della lecita, ancorchè accesa, polemica.

DECISIONE 2/2020 (Avvertimento).

L'utilizzo di espressioni ingiuriose nei confronti di un collega nella fase di sospensione di un'udienza dibattimentale penale non è scriminato dalla tensione creatasi nel corso dell'udienza stessa fra le parti processuali, essendo comunque il procuratore tenuto al rispetto dei rapporti di colleganza anche nelle fasi più delicate di un giudizio.

L'ammissione da parte dell'inculpato del comportamento lesivo dell'onore del collega, lo stato di tensione in cui si è svolta l'udienza ed il tentativo – pur non esitato positivamente – da parte dell'inculpato stesso di comporre il dissidio intercorso, possono essere riconosciute quali attenuanti tali da consentire l'applicazione della sanzione minima dell'avvertimento.

DECISIONE 26/2020 (Richiamo verbale)

Non costituisce violazione del disposto di cui all'art. 52 C.D.F. l'utilizzo di termini od espressioni che l'inculpato riferisce a sé stesso e non a terzi, quali colleghi, magistrati, controparti e terzi.

L'utilizzo di espressioni di dileggio contenute in atti giudiziari costituisce violazione dell'art. 46 C.D.F..

La mancanza di precedenti, la valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi nel cui contesto si è verificata la violazione disciplinare consentono di ritenere il fatto lieve e scusabile, tale quindi da legittimare l'applicazione del richiamo verbale.

DECISIONE 59/2020 (Avvertimento)

Benché l'avvocato nei propri atti difensivi possa utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita, egli deve rispettare i doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacchè la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale con le altre parti (fattispecie in cui l'inculpato in un proprio atto giudiziario aveva definito come costituenti un "vaneggiamento" e una "nefandezza" le difese del collega di controparte).

Le espressioni usate dall'avvocato nei propri atti difensivi, quando siano oggettivamente lesive delle dignità professionale e personale di un collega, oltre che gratuite perché esulanti dalle esigenze difensive, non possono essere valutate come lievi e scusabili ai fini dell'applicazione di un mero richiamo verbale.

Il particolare contesto in cui sono state rese espressioni sconvenienti od offensive da parte di un avvocato contro un collega (un processo caratterizzato da forte conflittualità tra le parti), se non consente di valutarle come lievi o scusabili, costituisce – tuttavia - una circostanza che può essere considerata ai sensi dell'art. 21, comma 3, CDF, per scegliere l'applicazione di una sanzione attenuata rispetto a quella edittale

DECISIONE 1/2021 (Richiamo verbale)

Contrasta con i canoni deontologici afferenti ai doveri di probità, dignità e decoro e con il dovere di correttezza, lealtà e collaborazione con le istituzioni forensi di cui agli artt. 5c.1, 20 c. 1 22 c.1 codice previgente e 9, 19, 52 c. 1 e 71 c. 1 del codice vigente, il rivolgersi al Presidente del proprio ordine forense con toni alterati, per comunicare ripetuti rimproveri fortemente risentiti che mirano a censurare il contegno del presidente stesso il quale sia intervenuto per tentare di conciliare un dissidio tra colleghi. Detta violazione può ritenersi lieve e scusabile e quindi censurata con il mero richiamo formale laddove sia provato che l'inculpato abbia agito in stato di alterazione emotiva dovuta alle dinamiche particolari dell'intervento presidenziale, in ragione di un'ingerenza negli affari interni dello studio ritenuta irrituale, non rispettosa del contraddittorio, intrusiva e illegittima.

DECISIONE 2/2021 (Avvertimento)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 52.1 CDF usare in scritti difensivi espressioni sconvenienti ed offensive della dignità personale e professionale della controparte. Esula dalla critica difensiva l'uso di espressioni che tangono la persona del contraddittore non limitandosi ad argomentazioni e tesi interpretative.

Art. 53. Rapporti con i magistrati

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 36/2018 (Censura unitamente ad altra violazione)

Pone in essere un illecito deontologico l'avvocato che si rechi a colloquio con il Pubblico Ministero per concordare la definizione del procedimento penale con un rito alternativo senza preventiva nomina di fiducia.

DECISIONE 60/2018 (Sospensione mesi due)

Costituisce inadempimento disciplinare l'aver inviato l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM al Ministero della Giustizia con la precisazione che l'indagato era difeso da un collega che era stato Senatore della Repubblica e con lo studio del quale avrebbe collaborato un parente del magistrato, tanto più che nel merito le allusioni si sono rivelate infondate.

DECISIONE 55/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione dell'art. 52 del CDF il comportamento dell'avvocato che negli atti processuali d'appello, per lamentare che il Giudice di primo grado non aveva revocato un decreto ingiuntivo che nel corso del giudizio era stato accertato fosse emesso sulla base di un assegno con firma apocrifa, accusi il Giudice stesso di concorso nel reato di uso di atto falso ex art. 489 c.p. Il dovere di difesa infatti, anche nel caso di impugnazioni di decisioni ritenute gravemente errate, può a volte certamente rendere necessario l'utilizzo di toni ed espressioni incisive, ma deve essere rivolto sempre e solo ad attaccare dialetticamente la DECISIONE del Giudice e il suo impianto argomentativo, e mai la persona del giudicante.

Nella specie, l'avvocato aveva affermato negli scritti d'appello che "il Giudice di prime cure, facendo anch'egli uso dell'assegno falso, ha pronunciato sentenza assumendo quale presupposto fondante della stessa proprio un atto falso, così concorrendo nella realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 489 c.p"

Laddove le espressioni sconvenienti od offensive nei riguardi del magistrato siano contenute unicamente negli scritti difensivi depositati dall'avvocato nel processo, non è ravvisabile la violazione dell'art. 53 CDF che fa riferimento ai rapporti con i magistrati, evidentemente laddove essi si esprimano al di fuori degli scritti e degli atti specificamente processuali, al cui contenuto è dedicata specificamente la norma deontologica dell'art. 52 CDF.

DECISIONE 24/2020 (Richiamo verbale)

Viola il disposto dell'art. 46 comma 1 NCD e dell'art. 53 comma 2, il professionista che dopo essersi dato presente a verbale d'udienza sollecita il Giudice a cancellare la presenza chiedendo l'estinzione del processo.

Giustifica l'irrogazione del richiamo verbale il fatto che l'estinzione del processo non abbia causato danni alla controparte

Art. 54. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici

1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.

2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 20/2017 (Richiamo verbale)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'aver subordinato il pagamento delle competenze del C.T.U., liquidate giudizialmente, alla consegna di documenti acquisiti dal medesimo presso terzi nel corso dell'espletamento dell'incarico, rappresentando il pericolo di conseguenze di rilevanza penale nel caso di diniego.

La Sezione ha ritenuto l'infrazione lieve, per il quasi immediato ravvedimento mediante pagamento del dovuto e scusabile, tenuto conto delle scuse presentate dall'inculpata nel corso del procedimento disciplinare ed accettate dall'esponente.

Art. 55. Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salvo la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 32/2019

Non vi è luogo a provvedere nei confronti del difensore dell'imputato che, chiedendo la sostituzione di misura coercitiva applicata al proprio assistito, notifichi la propria richiesta alla parte offesa a mezzo di raccomandata a mani, consegnandone copia, non avendone rinvenuto in atti l'indirizzo di residenza, ma solo il numero di telefono cellulare.

Art. 56. Ascolto del minore

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

MASSIME

DECISIONE 79/2018 (Censura)

Costituisce comportamento sanzionabile, nell'ambito di una separazione tra coniugi, incontrare il coniuge assistito in presenza del figlio minore pronunciando espressioni che possano essere valutate dal minore come riferibili alla sua situazione.

Costituisce semplice circostanza attenuante e non esimente, la situazione psicologica del coniuge assistito di prostrazione e difficoltà

Art. 57. Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

MASSIME

DECISIONE 26/2018 (Sospensione mesi cinque)

Devono ritenersi sussistenti le violazioni del dovere di riservatezza - e non di quello, più grave, relativo al segreto professionale – e del divieto di enfatizzare le proprie attività professionali, nel comportamento dell'Avvocato che rilasci alla stampa interviste riportanti circostanze concrete, anche se non specifiche, inerenti un noto fatto di cronaca, dopo tre anni dall'esaurimento del rapporto professionale e senza che ricorresse alcuna necessità difensiva.

Art. 58. Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 59. Calendario del processo

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MASSIME
DECISIONE 27/2020

L'istanza di sospensione per pregiudizialità penale non è accoglibile ai sensi dell'art.54 comma 2 LP, che la prevede solo nell'ipotesi di "indispensabilità" acquisizione di atti e notizie appartenenti al processo penale, qualora la Sezione ritenga di disporre di tutti gli elementi documentali necessari e del riscontro testimoniale.

Il Collegio deve valutare i fatti in modo autonomo dalle risultanze del processo penale sugli stessi fatti, come previsto dall'art. 54 c.1 LP e dall'art. 4 c.2 CDF.

Se pur sia pacifico che il difensore debba agevolare il regolare svolgimento delle attività processuali (art.1 c.1, 50, 58 e 59 CDF), l'aver taciuto al Giudice del rapporto di coniugio fra la testa e l'imputato, non comporta violazione disciplinare, né sotto il profilo del dovere di verità, né secondo il principio generale di correttezza e probità processuale.

Nel processo penale, infatti, l'indagine preliminare che compete al Giudice sugli eventuali rapporti di coniugio o parentela del testimone con l'imputato, prevista a pena di nullità relativa dall'art.199 c.p.p., non è volta a valutare l'eventuale inattendibilità del teste, bensì a consentire a questi di astenersi dal testimoniare, nell'interesse proprio o dell'imputato, salvo il libero accertamento ex art.194 c.2 c.p.p. in ordine alla credibilità del congiunto non astenuto.

La sopravvenuta sentenza penale irrevocabile sugli stessi fatti, che pronuncia l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste", ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ai sensi dell'art.653 comma 1 c.p.p. e pertanto va dichiarato il proscioglimento dell'incolpato.

Art. 60. Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 61. Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

- a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- c) non deve rendere nota la DECISIONE prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 62. *Mediazione*

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
 - a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
 - b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
 - a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
 - b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Titolo V

Rapporti con terzi e controparti

Art. 63. *Rapporti con i terzi*

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MASSIME

DECISIONE 3/2016(radiazione)

Nel nuovo sistema deontologico vige un sistema misto e l'illecito, ove non espressamente previsto dalla fonte regolamentare, deve essere ricostruito sulla base della legge.

Anche i comportamenti che non riguardano l'esercizio della professione in senso stretto, se ledono comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e nel contempo si riflettono negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria, sono deontologicamente rilevanti.

L'estrema gravità del caso, concretantesi nell'omicidio volontario aggravato da parte dell'avvocato della sua ex fidanzata, e la sua notorietà mediatica sia a livello locale che nazionale hanno comportato una grave violazione anche degli interessi protetti dagli artt. 9 e 63 NCDF.

La gravità delle violazioni commesse giustificano la comminazione della più grave sensazione della radiazione.

DECISIONE 15/2016 (Sospensione anni tre)

Costituisce grave violazione disciplinare l'aver acquistato un importo ingente di banconote false (a un prezzo notevolmente inferiore) e averle spese in gran parte con ampia risonanza mediatica.

DECISIONE 15/2016 (Richiamo verbale)

Costituisce comportamento negligente quello dell'avvocato che nel notificare al fratello, titolare di un diritto di prelazione per l'acquisto di un appuntamento di proprietà del primo, un'offerta di acquisto non indica il nome dell'offerente ed indica un prezzo più alto di quello effettivamente offerto dal terzo, ma considerata la peculiarità dei rapporti tra fratelli, la giovane età professionale, l'assenza di *strepitus fori* a seguito della condanna penale subita per tentata truffa, il comportamento può ritenersi lieve e scusabile.

DECISIONE 24/2016 (Censura)

Viola la norma dell'art. 63, comma 2, NCDF, l'avvocato che tiene un contegno scorretto ed irrispettoso nei confronti del personale della Cancelleria, rifiutandosi di pagare i diritti di cancelleria dovuti per avere le copie, chiedendo al cancelliere di conteggiare meno copie per pagare un importo inferiore a titolo di diritti e, a fronte del suo rifiuto, insultandolo con l'espressione: "io non pago, chi cazzo sei?" e urlando nei corridoi del Tribunale: "Bisogna chiudere questi Tribunali".

DECISIONE 15/2017 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante la condotta per fatti penalmente rilevanti, quali quelli di avere inviato lettere offensive diffamatorie ed in parte minatorie ad un collega e di avere posto in essere atti persecutori nei confronti di un collega, tanto più quando i fatti siano accertati con sentenza di condanna penale passata in giudicato.

La circostanza che nel capo di imputazione non sia richiamato l'art. 4 NCDF, che dispone che la responsabilità disciplinare discenda dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge, tra cui vi è quella penale, non impedisce che se ne possa tenere conto qualificando diversamente il fatto che rimane esattamente quello descritto nel capo di imputazione.

Per la violazione delle norme generali contenute negli artt. 4 e 9, NCDF, che costituisce senza dubbio illecito disciplinare, non è specificata nel codice la sanzione di volta in volta applicabile; tale circostanza non comporta immunità per l'inculpato ma impone l'applicazione dell'art. 21 del Codice Deontologico secondo cui le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa e vanno scelte ed inflitte tra quelle previste dal successivo art. 22

DECISIONE 22/2018 (Sospensione anni due)

Costituisce violazione disciplinare, oltre che penale, ricevere e trattenere per giorni una carta di credito e la tessera dell'Ordine appartenenti ad un collega che ne aveva denunciato lo smarrimento, consegnandoli all'Autorità solo dopo essere stati fermati per un normale controllo di Polizia all'interno di un esercizio commerciale.

Commette un comportamento disciplinariamente rilevante l'avvocato che effettua una prenotazione a proprio nome per un pernottamento in un albergo per un altro soggetto, senza poi pagare la pugione. E' irrilevante al tal fine il fatto che l'albergatore, dopo aver presentato querela, l'abbia poi ritirata, così come il fatto che la pugione sia stata pagata dopo la presentazione della querela.

Giustifica l'applicazione della sanzione aggravata il comportamento processuale dell'inculpato, oltre al suo curriculum vitae, costituito da plurime condanne penali nello Stato Italiano, da diverse sanzioni disciplinari, tra cui anche sospensioni, e da diverse sospensioni amministrative.

DECISIONE 27/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Nella fattispecie, l'inadempimento dell'obbligazione di mantenimento disposta nel provvedimento di separazione personale è stato considerato idoneo a compromettere l'immagine della professione e l'affidamento dei terzi. Al contrario, il Collegio ha ritenuto indeterminate e non sufficientemente provate, neppure in forza delle risultanze del processo penale, le condotte inerenti specifici comportamenti nei confronti della prole e l'allontanamento dalla casa familiare.

DECISIONE 33/2018 (Sospensione mesi cinque)

Anche i comportamenti che non riguardano l'esercizio della professione in senso stretto, se ledono comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e nel contempo si riflettono negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria, sono deontologicamente rilevanti.

DECISIONE 36/2018 (Censura unitamente ad altra violazione)

Pone in essere un illecito deontologico l'avvocato che ritardi il perfezionamento del passaggio di proprietà di un'autovettura così causando all'intestatario del mezzo l'invio di numerose contravvenzioni alla circolazione stradale e che non ottemperi alla formale richiesta del proprietario di restituzione dell'autovettura.

DECISIONE 3482018 (Avvertimento)

Costituisce violazione degli Artt. 5 e 56 comma 1 del previgente codice deontologico (ora Artt. 9 e 63 NCD) l'aver apostrofato la controparte in presenza di terzi con "ecco il mona, ti se mona" facendo poi il gesto di passarsi la mano intorno al collo dicendo "ti taglio la gola".

DECISIONE 72/2018 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante sotto il profilo dei doveri di correttezza, rispetto e lealtà verso i colleghi ed i terzi, nonché del divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive, l'aver inviato ad altro avvocato comunicazioni, a mezzo messaggio sms, contenenti, fra le altre, le espressioni "sei un infame, nel vero senso etimologico di indegno; questo vale ... per te ... gobbo infame ... uomo di merda ... coglione" e, con riferimento alla moglie dell'avvocato "questo vale anche per la consorte". La sanzione unica può essere contenuta nella misura minima dell'avvertimento, in considerazione della mancanza di precedenti, del rapporto personale intercorso fra l'inculpato e l'esponente (fra i due iscritti era intercorso un rapporto di collaborazione) e nel non essere giunte a conoscenza di terzi (perché limitatesi ad essere riportate in messaggi telefonici) le espressioni ingiuriose.

DECISIONE 89/2018 (Censura)

Costituisce violazione dei precetti deontologici di probità, dignità e corretta relazione con i terzi il comportamento dell'avvocato che al termine di un processo penale a suo carico, all'esito del quale egli sia stato assolto, rivolga in aula, alla presenza di più persone e con tono di voce udito anche dal Giudice, l'epiteto "bastardo" nei confronti della parte offesa presente in aula.

La provocazione non esclude la violazione deontologica con riferimento all'utilizzo di espressioni ingiuriose dell'avvocato.

Ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico la Sezione ha la facoltà di applicare gli aggravamenti della sanzione tipica tenendo conto del comportamento processuale dell'inculpato il quale nel corso del procedimento manifesti una oggettiva inclinazione a considerare con sufficienza il ruolo delle istituzioni forensi e una scarsa propensione a prendere in considerazione le conseguenze di comportamenti deontologicamente rilevanti.

DECISIONE 59/2019 (Censura)

Mettersi, nella qualità di praticante avvocato, in contatto diretto con la controparte benché assistita da altro collega, integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nella fattispecie di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, C.D.F., non potendosi invocare l'esimente di cui al comma 3 atteso che, ammesso e non concesso che la richiesta di formulazione di una proposta economica possa rientrare quantomeno nella richiesta di comportamenti determinati, l'avvocato deve in ogni caso inviarne copia per conoscenza al collega

L'utilizzo del titolo Dott. p.a. Avv. costituisce violazione del canone di cui all'art 35, commi 2 e 5, C.D.F. che impone, per l'iscritto nel registro dei praticanti, l'uso esclusivamente e per esteso del titolo di "praticante avvocato" con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. La circostanza che un riferimento al predetto titolo ("praticante avvocato" o "praticante abilitato") sia comunque contenuto nella lettera perché stampato in calce al foglio è insufficiente dato che la norma esige diversamente. L'utilizzo di altri titoli, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della professione forense e che anzi inducono in errore il lettore, è altresì in spregio al principio dell'affidamento del terzo in quanto non inerenti l'attività professionale e che possono ingeneranti ulteriori equivoci

L'omesso pagamento delle spese di lite a seguito di legittima resistenza in giudizio per la tutela di un proprio diritto non costituisce violazione degli artt. 9, comma 2, 63, comma 1, 64 commi 1 e 2, C.D.F. atteso che non si tratta di omissione di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, nei confronti dei terzi ed estranee all'esercizio della professione, cosicché tale condotta non può qualificarsi in spregio alla tutela dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali. In altri termini la pubblicità che deriva dall'inadempimento non si riflette sulla reputazione del professionista né tanto meno sull'immagine della classe forense

DECISIONE 34/2020 (Non luogo a provvedere)

Il patrimonio del Trust, pur facente capo formalmente al Trustee, è separato rispetto ai beni personali di quest'ultimo, e quindi ben può il Trustee, tramite un atto di interversione del possesso, appropriarsi dei beni del Trust "sviandoli" dalle finalità impresse dal disponente.

La costituzione da parte di un avvocato - in qualità di Trustee - di una società anonima di diritto svizzero, che avrebbe dovuto gestire i fondi del trust costituito in Italia, non può essere considerata un'operazione diretta in modo non equivoco a sottrarre i beni del Trust dalla loro destinazione caritatevole (integrando cioè il delitto di tentata appropriazione indebita) se non venga acquisita la prova che, una volta trasferiti i fondi alla società Svizzera, il Trustee avrebbe senz'altro distratto i beni a proprio vantaggio.

L'interversione del possesso, elemento essenziale del reato di appropriazione indebita si manifesta quando l'autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato. La contabilizzazione nei bilanci del Trust, da parte dell'inculpato quale Trustee, dei prelievi dai conti del Trust, e la qualificazione degli stessi come "crediti" del Trust verso il Trustee, è elemento decisivo per escludere la sussistenza di una prova, capace di resistere ad ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza di una volontà dell'inculpato di impossessarsi definitivamente delle somme prelevate dai fondi del Trust.

DECISIONE 39/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce fatto di rilevanza disciplinare non adempiere le obbligazioni assunte con la sottoscrizione di un contratto di locazione, essendo finalizzato tale onere di natura deontologica a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e ad evitare che la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si rifletta sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire una sentenza di condanna, e ciò in quanto l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari.

Del pari rilevante è il comportamento di totale disinteresse nei confronti del proprio creditore caratterizzato dall'omessa costituzione, dalle mancate risposte alle missive provenienti dal creditore e dal suo difensore

DECISIONE 2/2021 (Avvertimento)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 63.2 CDF inviare ad un professionista una diffida alla "restituzione" di somme di denaro inviandone copia al suo ordine professionale ed adombrando la sussistenza di illecito disciplinare in quanto screditante e idonea a compromettere la sua immagine professionale.

Art. 64. *Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi*

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

MASSIME

DECISIONE 29/2017 (Sospensione mesi tre)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante, in quanto compromissivo della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi, l'omesso pagamento del canone di locazione per mesi dieci, l'aver rilasciato l'immobile solo a seguito dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, senza onorare il debito ulteriormente maturato e promettendone vanamente il pagamento.

Oggetto della valutazione devoluta al Collegio è il comportamento complessivo dell'inculpato. La sanzione unica applicata, in mancanza di attività di difesa e di comparizione dell'inculpato, è quella edittale (sospensione da due a sei mesi), gradata in mesi tre.

DECISIONE 6/2018 (Sospensione mesi quattro)

Pone in essere un comportamento disciplinamente rilevante il professionista che, dopo aver garantito al cliente il pagamento delle spese legali liquidati a favore controparte non vi provvede esponendolo (anche perché ometteva ogni informazione sul punto) ai costi e ai disagi della notifica del precezzo e di una iscrizione ipotecaria.

Costituisce illecito disciplinare la mancata o parziale restituzione della documentazione del cliente nonostante le ripetute richieste anche del nuovo difensore.

DECISIONE 22/2018 (Sospensione anni due)

Costituisce violazione disciplinare, oltre che penale, ricevere e trattenere per giorni una carta di credito e la tessera dell'Ordine appartenenti ad un collega che ne aveva denunciato lo smarrimento, consegnandoli all'Autorità solo dopo essere stati fermati per un normale controllo di Polizia all'interno di un esercizio commerciale.

Commette un comportamento disciplinamente rilevante l'avvocato che effettua una prenotazione a proprio nome per un pernottamento in un albergo per un altro soggetto, senza poi pagare la pugna. E' irrilevante al tal fine il fatto che l'albergatore, dopo aver presentato querela, l'abbia poi ritirata, così come il fatto che la pugna sia stata pagata dopo la presentazione della querela.

Giustifica l'applicazione della sanzione aggravata il comportamento processuale dell'inculpato, oltre al suo curriculum vitae, costituito da plurime condanne penali nello Stato Italiano, da diverse sanzioni disciplinari, tra cui anche sospensioni, e da diverse sospensioni amministrative.

DECISIONE 27/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Nella fattispecie, l'inadempimento dell'obbligazione di mantenimento disposta nel provvedimento di separazione personale è stato considerato idoneo a compromettere l'immagine della professione e l'affidamento dei terzi. Al contrario, il Collegio ha ritenuto indeterminate e non sufficientemente provate, neppure in forza delle risultanze del processo penale, le condotte inerenti specifici comportamenti nei confronti della prole e l'allontanamento dalla casa familiare.

DECISIONE 84/2018 (Sospensione per mesi quattro)

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 26 CDF l'aver ingenerato nel cliente il falso convincimento, avallato dall'invio di un atto di citazione, di aver provveduto all'instaurazione di una causa.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 12 e 27 CDF l'aver omesso di informare il cliente ed il legale da questi incaricato per la prosecuzione dell'attività, circa l'attività sino a quel momento svolta.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 comma 1, 19 e 33 CDF l'aver omesso di restituire al cliente i documenti e gli atti detenuti nel suo interesse.

Costituisce violazione del precezzo deontologico di cui all'art. 9 e 64 comma 1 CDF l'aver omesso di restituire al cliente una somma che lo stesso legale si era impegnato con riconoscimento di debito scritto a corrispondere.

DECISIONE 88/2018 (Avvertimento)

Si esclude la responsabilità disciplinare dell'avvocato ai sensi dell'art. 64 c.d.f. quando l'inadempimento, ancorché derivante da sentenza di condanna passata in giudicato e da successivo precezzo, riguarda i compensi del collega domiciliatario, in quanto la condotta è riconducibile alla previsione di cui all'art. 43 c.d.f.

È sanzionabile ai sensi dell'art. 43 c.d.f. l'avvocato che ometta di corrispondere i compensi al collega domiciliatario (applicata la sanzione attenuata dell'avvertimento, in ragione del comportamento processuale dell'inculpato e del grave inadempimento del cliente, tale da creare una situazione di difficoltà economica).

DECISIONE 11/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante quello dell'avvocato che ometta di versare cinque mensilità dell'assegno di mantenimento per la prole stabilito in sede di separazione consensuale omologata.

La natura alimentare del debito – più che l'entità dello stesso – l'incapacità di assolverlo regolarmente neppure nella misura ridotta proposta dallo stesso obbligato, l'aver subito un pignoramento presso terzi, sono da ritenersi fatti gravi e tali da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 64 comma 2 CDF.

L'avvocato che si difenda in proprio è tenuto a corrispondere con la collega che assiste la controparte e ad inviarle, quantomeno per conoscenza, copia dell'accordo raggiunto privatamente, dovendosi applicare tutte le regole del contraddittorio processuale e le garanzie di difesa anche nella fase stragiudiziale.

Costituiscono espressioni sconvenienti od offensive nel contesto di un esposto disciplinare: "l'impreparazione della collega e la mancanza di capacità professionale nel saper conciliare le reciproche pretese dei separandi"; "nemmeno quando era praticante avrebbe redatto in tale maniera", "obbrobrio di ricorso" e "l'impreparazione della collega nel gestire le pratiche di diritto di famiglia ed il modus operandi da recupero crediti"; "mancanza di preparazione con atteggiamenti estorsivi minacciosi in concorso con la parte". Deve infatti ritenersi ammissibile ogni critica difensiva, anche di natura aspra o cruda nei toni, purché avente per oggetto fatti, argomentazioni e tesi interpretative, rimanendo tutelata – al contrario – "l'intangibilità della persona del contraddittore" (Per tutte: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231). Il divieto è applicabile anche all'avvocato che si difenda in proprio (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018).

La sanzione - unica per i diversi addebiti – viene stabilita, valutate la persistenza e attualità dell'inadempimento (capo 1), nonché l'intensità dell'elemento soggettivo (capi 2 e 3), in quella edittale interdittiva prevista per la violazione più grave (art.64 CDF), gradata nella misura di mesi due, in ragione dell'insussistenza di precedenti.

DECISIONE 44/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce violazione dell'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi, il comportamento dell'avvocato che ometta il pagamento della somma cui è tenuto in forza di sentenza che lo condanna a titolo di responsabilità professionale.

Non costituisce un'attenuante o un'esimente l'impossibilità ad adempire, configurando illecito anche l'essere privi di polizza professionale assicurativa, poiché tale circostanza espone il cliente alla possibilità di non ricevere soddisfazione delle proprie aspettative creditorie, nascenti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La sanzione può essere contenuta nel minimo edittale (due mesi di sospensione), qualora l'avvocato, anche attraverso lo strumento della conversione del pignoramento promosso nei suoi confronti dal creditore, adotti un comportamento obiettivamente diretto al soddisfacimento dell'obbligazione.

DECISIONE 98/2019 (Sospensione mesi due)

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante ex art. 64 C.DF. l'inadempimento da parte dell'avvocato delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il personale dipendente dello studio, sia con riferimento allo stipendio sia con riferimento al TFR.

Ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 64 C.D.F. è sufficiente la prova dell'inadempimento dell'obbligazione da parte dell'iscritto, gravato di prova positiva contraria per esonerarsi da responsabilità disciplinare.

Vertendosi in ipotesi di inadempimento di obbligazione legata all'esercizio della professione ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare non necessita alcun elemento ulteriore all'inadempimento stesso, contrariamente all'ipotesi di inadempimento di obbligazioni estranee all'esercizio della professione, che assume rilevanza deontologica solo in presenza di ulteriori elementi espressamente indicati all'art. 64.2 C.D.F..

L'omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di stipendio al personale dipendente costituisce violazione del principio generale di cui all'art. 16.1 C.D.F. dovendosi quest'ultima disposizione riferire non solo agli obblighi inerenti la posizione personale dell'iscritto, ma anche a quelli derivanti da rapporti contratti con terzi, quali i dipendenti od i prestatori d'opera.

La sola circostanza di un riferito dissesto economico, non circostanziata né provata da alcuna documentazione, non è sufficiente ad esonerare da responsabilità disciplinare l'avvocato che si sia reso inadempiente alle obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti.

DECISIONE 39/2020 (Sospensione mesi due)

Costituisce fatto di rilevanza disciplinare non adempire le obbligazioni assunte con la sottoscrizione di un contratto di locazione, essendo finalizzato tale onere di natura deontologica a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e ad evitare che la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si rifletta sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire una sentenza di condanna, e ciò in quanto l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari.

Del pari rilevante è il comportamento di totale disinteresse nei confronti del proprio creditore caratterizzato dall'omessa costituzione, dalle mancate risposte alle missive provenienti dal creditore e dal suo difensore

Art. 65. Minaccia di azioni alla controparte

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 4/2016 (Sospensione per anni tre unitamente ad altre violazioni)

Costituisce violazione dell'art. 65 NCDF l'avere inviato una diffida ai clienti volta ad ottenere la remissione della querela presentata nei confronti dell'avvocato che si è trattenuto indebitamente delle somme a loro appartenenti, promettendo, in caso di ritiro, di restituire le somme e minacciando in caso contrario la presentazione di una denuncia per calunnia e azioni risarcitorie

DECISIONE 6/2020 (Sospensione mesi quattro)

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 9 e 65.1CDF avere minacciato la notifica di atto di precezzo e l'averlo poi effettivamente notificato in presenza di un controcredito della controparte di importo notevolmente superiore a quello azionato con l'atto di precezzo, notificato senza particolare motivo di urgenza.

La notifica dell'atto di precezzo si configura come vessatoria in quanto finalizzata a scongiurare il verificarsi di un evento (nella specie il rilascio dell'immobile detenuto dal precezzante) legittimo perché supportato da provvedimento giudiziale.

Costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 12, 23.4 e 24.6 CDF avere omesso di rinunciare, dopo la notifica dell'opposizione, al precezzo stesso, costituendosi in giudizio ed esponendo la parte al rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed ex. art. 96 c.p.c.

Art. 66. *Pluralità di azioni nei confronti della controparte*

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 42/2018

La norma di riferimento censura e sanziona la mancanza di proporzionalità tra il fine da raggiungere (tutela del diritto e degli interessi dell'assistito) e i mezzi da utilizzare.

Non possono essere definiti mezzi sproporzionati e vessatori due ingiunzioni di pagamento riferite, ciascuna, a plurime fatture emesse in due distinti e non consecutivi periodi e per radici causali completamente diverse e un'unica procedura esecutiva promossa con il primo titolo e intervento con il secondo.

Art. 67. *Richiesta di compenso professionale alla controparte*

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 68. *Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

MASSIME

DECISIONE 8/2016(Avvertimento)

Comporta violazione dell'art. 68, comma 1, NCDF l'avere intentato causa contro l'ex cliente dopo 17 mesi dalla cessazione del rapporto, essendo la violazione oggettiva prima dello spirare del termine ivi previsto di 24 mesi.

Il fatto, tuttavia, che sia comunque trascorso un notevole lasso di tempo ed il fatto che la violazione sia stata commessa nella vigenza del vecchio codice, consente da un lato di ritenere poco grave la violazione e dall'altro la comminazione di una sanzione più lieve rispetto a quella prevista dall'art. 68, che prevede la sospensione come sanzione base, limitandola in quella dell'avvertimento, in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito della disciplina previgente.

DECISIONE 16/2016(Censura)

La condotta sanzionata dall'art. 68, IV° comma, ha carattere speciale per il diritto di famiglia rispetto al divieto generale di assunzione di un incarico contro l'ex cliente e impone il dovere di astensione nelle controversie successive ad una precedente difesa congiunta dei coniugi.

La condotta sanzionata dall'art. 68, IV° comma, NCDF può essere considerata permanente, laddove l'avvocato a cui è stata esplicitamente contestata la sua posizione di conflitto, in occasione del deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., ha deciso di non rinunciare al mandato, conservandolo fino alla fine del processo, data in cui si è ritenuta cessata la condotta sanzionata e da cui far decorrere la prescrizione.

Il divioto posto dall'art. 68, tanto nell'ipotesi generale quanto nell'ipotesi speciale riguardante il diritto di famiglia, è volto a tutelare prevalentemente l'interesse diretto e personale dell'ex cliente e solo di riflesso l'immagine della professione, con la conseguenza che la regola deve ritenersi derogabile col consenso dell'ex cliente (ipotesi in cui l'inculpata aveva invocato la sussistenza del consenso che tuttavia non era stato dimostrato).

Nell'ipotesi specifica di assunzione dell'incarico contro l'ex cliente nelle controversie familiari, per il perfezionamento dell'illecito disciplinare non si richiede necessariamente l'utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l'incarico congiunto precedentemente espletato, ma è sufficiente che l'attività del professionista nel precedente incarico congiunto sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione (Vedasi CNF 16/4/14 n°63).

DECISIONE 8/2017(Sospensione mesi tre)

Il divioto posto a carico dell'avvocato di assumere incarichi nei confronti di persone in pendenza, o essendo da poco cessato un precedente incarico professionale, come nella specie, l'assunzione di un incarico per un ricorso cautelare avanti al Tribunale nei confronti di un cliente per il quale era pendente un giudizio di impugnazione avanti al TAR, non viene meno in relazione alla possibile differenziazione degli interessi che sono in gioco nei diversi procedimenti; come, ad esempio, laddove un procedimento interessa l'attività professionale del cliente e l'altro la sua figura di persona fisica.

La ratio della norma è, infatti, quella di evitare che si possa verificare anche solo potenzialmente una lesione al decoro e probità della professione incompatibile con l'essere l'avvocato controparte del soggetto giuridico o della persona assistiti fino ad epoca recente.

DECISIONE 27/2017 (Avvertimento)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante - non lieve né scusabile – l'assunzione del mandato da parte della moglie, per la notifica di un atto di precezzo nei confronti del marito, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione personale.

L'attività inibita dall'art. 68 c. 4 NCDF può essere anche stragiudiziale, riferendosi il precezzo violato ad ogni successivo incarico assunto verso il coniuge in precedenza assistito, senza limitazione alcuna.

Ai fini della ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è sufficiente la "suitas" della condotta, da intendersi come volontà consapevole dell'atto, a nulla rilevando la sussistenza di una ragione esimente; deve certamente intendersi consapevole l'accettazione del nuovo incarico, con autentica di firma della procura.

Per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico e della tipizzazione delle sanzioni, deve applicarsi il regime precedente e pertanto occorre fare ricorso alla scelta di una sanzione ritenuta adeguata in relazione alla gravità del fatto, che – in ragione del comportamento complessivo dell'inculpata e della mancata richiesta di compensi per il precezzo lasciato perimere – può contenersi in quella minima – all'epoca - dell'avvertimento.

DECISIONE 31/2017 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinare rilevante l'assunzione dell'incarico difensivo per divorzio da parte di un coniuge, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel precedente procedimento di separazione personale.

Non costituisce circostanza esimente l'iniziale volontà comune dei coniugi di pervenire ad un divorzio a conclusioni congiunte, laddove il ricorso, di natura contentiosa, sia stato azionato solo da uno dei coniugi nei confronti dell'altro, poi non comparso all'udienza. L'intenzione del resistente di non pagare spese legali, avrebbe potuto essere soddisfatta mediante un ricorso congiunto, con accolto delle spese ad uno solo dei coniugi.

Qualora i fatti si siano svolti in parte prima ed in parte dopo l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, deve ritenersi applicabile il regime sanzionatorio previsto da quest'ultimo.

L'età avanzata dell'inculpata e l'assenza di precedenti costituiscono circostanze idonee a contenere la sanzione in quella minima prevista per la fattispecie.

DECISIONE 35/2017 (Avvertimento)

L'assunzione di un incarico professionale (nella specie citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) nei confronti di un ex cliente prima del decorso del biennio dalla cessazione dell'incarico professionale costituisce violazione del primo comma dell'art. 68 del NCDF

L'assenza di un concreto danno per il cliente, il rammarico più volte espresso e la rinuncia ad un ulteriore incarico nel frattempo ricevuto, rendono adeguata la sanzione dell'avvertimento.

DECISIONE 58/2017

Ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento CNF 2/2014 è utilizzabile come prova in dibattimento l'esposto nel caso di impedimento a comparire dell'esponente regolarmente citato.

DECISIONE 9/2018 (Avvertimento)

Pone in essere un comportamento disciplinare rilevante l'avvocato che dopo aver assistito entrambi i coniugi nella separazione consensuale, agisce per conto della moglie nei confronti del marito per mancato pagamento degli assegni previsti

DECISIONE 20/2018 (Sospensione mesi tre)

Viola la norma dell'art. 68, comma 4 NCDF, l'avvocato che, dopo aver assunto la difesa di entrambi i coniugi in un procedimento per separazione personale consensuale, agisce nei confronti di uno e nell'interesse dell'altro con diffida ad adempire agli obblighi economici, con la notifica del precezzo, col pignoramento presso terzi, con comparsa di costituzione nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione e con comparsa di costituzione nel procedimento divorziale.

Il divieto per il difensore di entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale di assistere uno dei due in successivi procedimenti relativi ai medesimi rapporti familiari opera anche nel caso in cui il legale abbia svolto attività di assistenza solo formale ed è quindi irrilevante, ai fini della configurabilità della violazione, che il professionista si sia limitato, in sede di separazione, a trascrivere l'accordo già raggiunto tra le parti senza alcuna sua attività di mediazione. La norma, infatti, prevede un divieto assoluto fondato sull'esigenza di massima tutela possibile per le parti in materia di famiglia e non è prevista alcuna valutazione circa la reale o potenziale sussistenza del conflitto di interessi.

Deve ritenersi lieve e scusabile la violazione della norma dell'art. 68, comma 4, da parte del professionista che si è limitato a firmare gli atti, senza materialmente svolgere alcuna attività professionale, eseguita invece dalla collega associata.

DECISIONE 30/2018 (Censura)

Costituisce violazione dell'art. 68 comma 1 CDF l'aver assunto il mandato difensivo di un coniuge nella separazione personale, dopo aver assistito l'altro coniuge – prima del decorso del biennio prescritto – per lo svincolo di una polizza intestata al figlio deceduto, per l'accesso ad un conto corrente cointestato e per la redazione del proprio testamento olografo.

La "cessazione del rapporto" prevista dalla norma contestata, deve intendersi riferita alla esteriorizzazione della rinuncia al mandato o della revoca del medesimo.

Non sussiste la violazione dell'art. 68 comma 3 CDF qualora l'Avvocato, nel corso del primo incarico, sia venuto a conoscenza della consistenza patrimoniale della parte ma non abbia, in concreto, fatto uso di tali informazioni nello svolgimento del secondo incarico, in danno della stessa.

Costituisce circostanza aggravante, ai fini della determinazione della sanzione, la reiterata affermazione da parte dell'inculpata di non aver violato alcun precezzo deontologico, dando così atto di disconoscere il divieto di assumere il mandato contro il proprio assistito prima del decorso di anni due.

Costituisce, per contro, circostanza attenuante e tale da comportare l'applicazione della sanzione nella misura attenuata, il fatto che il secondo mandato sia stato assunto nei confronti di soggetto fragile e bisognoso di assistenza, per il quale l'inculpata aveva ritenuto altresì di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

DECISIONE 56/2018 (Censura)

L'invio di un "diffida" o "sollecito" prima del decorso del biennio indicato dall'art. 68 CDF, costituisce violazione al precezzo indicato nella citata norma; è irrilevante, in tale contesto, la dimostrazione della sussistenza di dolo o colpa essendo sufficiente, invece, la volontarietà del comportamento dell'inculpata e, quindi, la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie.

Ai fini della determinazione della sanzione, vanno valorizzati il comportamento complessivo dell'inculpata che si sia limitato all'invio della raccomandata all'ex cliente senza procedere oltre; le ragioni che hanno indotto l'inculpata all'invio di quella lettera, l'occasionalità della condotta e l'assenza di precedenti disciplinari.

DECISIONE 64/2018 (Sospensione anni uno)

Commette illecito disciplinare il professionista che affida a se stesso (in qualità di amministratore di una Comunione) la difesa in giudizio anche a fronte dell'urgenza determinata dalla notifica di una ingiunzione esecutiva tenendo conto l'art. 24 NCD ha la funzione di tutelare non solo l'indipendenza dell'avvocato ma anche l'apparenza della stessa a terzi.

Commette illecito disciplinare il professionista che affida a se stesso (in qualità di amministratore di una Comunione) la difesa in giudizio nel deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, quando la controparte rappresenta un cliente assistito fino a poco prima della nomina ad amministratore.

DECISIONE 17/2019 (Avvertimento)

Versa in conflitto d'interessi l'Avvocato che assuma mandati difensivi contro una parte da lui assistita in altro procedimento pendente, ancorchè gli incarichi successivamente acquisiti siano completamente estranei e non interferenti con il precedente, in quanto il divioto di cui all'art. 24 CDF si riferisce ad ipotesi astratte di conflitto, trattandosi di illecito di pericolo. Non ricorre invece la violazione dell'art.68 CDF (assunzione di incarico contro ex cliente) quando gli incarichi assunti a favore e contro la stessa parte coesistano nello stesso arco temporale.

La sanzione può essere ridotta all'avvertimento, in ragione dell'accertata indipendenza e non interferenza degli incarichi con mancanza di danno per le parti, dell'elemento soggettivo e del comportamento processuale collaborativo tenuto dall'inculpata.

DECISIONE 78/2109 (Censura)

Costituisce violazione dell'art. 68, comma 4, del CDF il comportamento dell'avvocato che ha rappresentato due coniugi nel giudizio per separazione consensuale e poi ha depositato ricorso per divorzio nell'interesse di uno solo dei due contro l'altro, anche se in buona fede circa il fatto che l'altro avrebbe aderito alle domande del primo. La buona fede, infatti, non è sufficiente ad escludere la configurabilità della violazione, in quanto l'art. 68, quarto comma, prevede espressamente che l'avvocato che ha assistito congiuntamente due coniugi, deve astenersi da qualunque attività successiva nell'interesse di uno contro l'altro, senza possibilità di eccezione.

La previsione dell'art. 68, quarto comma, costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza. Non è scriminante, dunque, avere la convinzione che non vi sarà conflitto, perché la sola e semplice possibilità di conflitto deve far desistere l'avvocato dall'assumere qualunque incarico da parte di un coniuge contro l'altro, quando aveva già rappresentato precedentemente entrambi.

La buona fede circa il comportamento adesivo della controparte, l'immediata rinuncia al mandato posta in essere dopo aver preso conoscenza dell'esposto ed il fatto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio si sia poi conclusa alle stesse condizioni stabilite nella separazione consentono di ritenere la violazione attenuata.

Non è possibile applicare nel caso di violazione dell'art. 68, quarto comma, sia pure in caso di violazione attenuata, la sanzione dell'avvertimento per fatti accaduti dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice Deontologico. Infatti, l'art. 68, comma 6, CDF prevede per la violazione del divioto di cui al comma 4 l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi e l'art. 22, comma 3, lett. b) CDF prevede che nei casi meno gravi la sanzione può essere diminuita alla censura nel caso sia prevista la sanzione della sospensione sino ad un anno, mentre è possibile la diminuzione all'avvertimento solo nell'ipotesi in cui la sanzione prevista sia quella della censura (lett. a). Nel caso di specie, dunque, è possibile effettuare una diminuzione massima sino alla censura.

La sanzione attenuata dell'avvertimento, invece, è applicabile a fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, quando non erano previste regole specifiche con riferimento al trattamento sanzionatorio.

DECISIONE 33/2020 (Avvertimento)

Costituisce l'illecito di cui all'art. 68.1 C.D.F. aver patrocinato una parte nei confronti di altra, della quale il procuratore era stato difensore con attività terminata meno di due anni prima. L'ammissione dell'addebito, l'inesistenza di pregiudizio per l'ex cliente, la mancanza di precedenti disciplinari possono essere riconosciute quali attenuanti in sede di determinazione della sanzione disciplinare.

Titolo VI

Rapporti con le istituzioni forensi

Art. 69. Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. E' vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 70. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 10/2017 (Avvertimento)

Costituisce illecito disciplinare a norma dell'art. 17 legge 20.09.1980 n. 576 la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa Nazionale Forense la comunicazione relativa all'ammontare dei crediti professionali ai fini IRPEF e dei volumi d'affari dichiarati ai fini IVA.

La sanzione disciplinare va determinata in considerazione del principio di proporzionalità fra infrazione ed omissione, fermo restando la potestà del COA competente di disporre la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto.

DECISIONE 57/2017

Costituisce violazione dell'Art. 16 comma 1 del NCDF l'omissione della comunicazione obbligatoria annuale relativa al reddito personale e al volume d'affari.

Costituisce circostanza valutabile ai fini della sanzione il comportamento dell'inculpato che non ha mai risposto alle richieste della Cassa forense e si è completamente disinteressato del procedimento disciplinare.

DECISIONE 19/2018 (Censura)

La norma dell'art. 15 del previgente CDF (oggi 16, comma 1), che faceva riferimento al dovere dell'avvocato di "provvedere agli adempimenti previdenziali a suo carico secondo le norme vigenti" deve interpretarsi in senso lato, ossia nel senso che l'obbligo non riguarda solo la posizione personale dell'avvocato e i suoi rapporti con l'ente previdenziale di categoria, ma anche la posizione del personale occupato presso il suo studio, potendosi ciò ricavare dalla genericità della formula adottata dalla norma sia nella parte in cui vengono richiamati gli "adempimenti previdenziali a suo carico", sia nel riferimento alle "norme vigenti".

Per tale ragione viola la norma dell'art. 15 CDF (oggi art. 16, comma 1, di identico contenuto), l'avvocato che non esibisce agli ispettori del lavoro i documenti dagli stessi richiesti riguardanti la posizione previdenziale dei suoi dipendenti.

DECISIONE 27/2018 (Sospensione mesi due unitamente ad altra violazione)

Costituisce comportamento disciplinariamente rilevante il mancato invio, per diverse annualità, della dichiarazione contributiva "modello 5" ed il mancato pagamento della sanzione pecuniaria applicata dalla Cassa Forense, nonostante che nel corso del procedimento disciplinare l'inculpato avesse regolarizzato la posizione, con conseguente revoca della sospensione amministrativa da parte del COA.

DECISIONE 63/2018 (Avvertimento) DECISIONE 12/2019 (Avvertimento)

L'inadempimento da parte del professionista all'obbligo formativo, con il conseguimento nell'ambito del triennio di almeno 60 crediti di cui 9 nelle materie obbligatorie, (nel caso erano stati conseguiti 8 crediti su 60) costituisce illecito disciplinare. Gli eventuali impegni o impedimenti familiari possono giustificare la richiesta di esenzione che però va richiesta al COA competente a deliberare in merito.

DECISIONE 65/2018 (Avvertimento) DECISIONE 18/2019 (Avvertimento) DECISIONE 19/2019 (Avvertimento)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale

DECISIONE 66/2018 (Avvertimento) DECISIONE 68/2018 (Avvertimento) DECISIONE 85/2018 (Avvertimento)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga né attenuazioni per effetto di impegni professionali.

L'esenzione dall'obbligo di formazione continua con riguardo all'adempimento dei doveri genitoriali prevista dall'articolo 15 del Regolamento deve essere specificamente richiesta dall'interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.

DECISIONE 78/2018 (Avvertimento) DECISIONE 2/2019 (Avvertimento) DECISIONE 3/2019 (Avvertimento) DECISIONE 4/2019 (Avvertimento) DECISIONE 36/2019 (Avvertimento) DECISIONE 42/2019 (Avvertimento) DECISIONE 72/2019 (Avvertimento) DECISIONE 91/2019 (Avvertimento) DECISIONE 91/2019 (Avvertimento) DECISIONE 4/2020 (Avvertimento) DECISIONE 8/2020 (Avvertimento) DECISIONE 10/2020 (Avvertimento) DECISIONE 14/2020 (Avvertimento) DECISIONE 21/2020 (Avvertimento) DECISIONE 25/2020 (Avvertimento) DECISIONE 14/2020 (Avvertimento) DECISIONE 21/2020 (Avvertimento) DECISIONE 25/2020 (Avvertimento)

Il dovere di aggiornamento imposto dagli artt. 15 e 70 comma 6° del Codice Deontologico dalla Legge Professionale e dal Regolamento 6/2014 CNF è accompagnato da meccanismi di verifica e controllo uguali per tutti, ed è previsto per garantire – a tutela dell'utenza cioè dei clienti – che l'avvocato curi costantemente e accresca la sua preparazione, aggiornandosi senza soluzione di continuità nel tempo; tale dovere è strettamente collegato al dovere di competenza previsto all'art. 14 CDF.

L'onere della prova dell'adempimento del dovere di aggiornamento professionale incombe sul professionista, e deve avere per oggetto la partecipazioni a corsi e/o convegni accreditati dall'Ordine; tale partecipazione non può essere sostituita dalle riunioni di studio o dalla relazione di altri colleghi che abbiano partecipato ai convegni ..

Non incombe al COA cui l'avvocato appartiene alcun dovere di "avvertire" o sollecitare nel corso del triennio il proprio iscritto che risulti carente sotto il profilo del dovere di aggiornamento

DECISIONE 73/2018 (Censura) DECISIONE 74/2018 (Censura) DECISIONE 75/2018 (Censura) DECISIONE 76/2018 (Censura) DECISIONE 69/2019 (Censura) DECISIONE 70/2019 (Censura) DECISIONE 73/2019 (Censura) DECISIONE 80/2019 (Censura) DECISIONE 81/2019 (Censura) DECISIONE 82/2019 (Censura) DECISIONE 83/2019 (Censura) DECISIONE 84/2019 (Censura) DECISIONE 85/2019 (Censura) DECISIONE 89/2019 (Censura) DECISIONE 90/2019 (Censura) DECISIONE 92/2019 (Censura) DECISIONE 98/2019 (Censura)

Costituisce comportamento disciplinamente rilevante l'inadempimento degli obblighi previdenziali mediante omissione delle dichiarazioni annuali (mod.5) per anni tre.

La comunicazione reddituale alla Cassa è obbligatoria anche per gli Avvocati non iscritti alla stessa (Cass. Civ. 9184/2012, Cass. SU 20219/2012).

Nell'illecito disciplinare per inadempimento agli obblighi previdenziali il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto pone fine alla condotta illecita, provvedendo all'invio delle dichiarazioni omesse, trattandosi di condotta omissiva continuativa con effetti permanenti (Cass. SU 20219/2012).

Costituisce circostanza aggravante il comportamento processuale dell'inculpato, che non ha presentato scritti difensivi e non è comparso all'udienza.

DECISIONE 87/2018 DECISIONE 84/2020 (Censura)

È disciplinamente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta la comunicazione alla Cassa Forense relativa ai propri redditi professionali e al volume d'affari, a prescindere dall'effettiva percezione di proventi.

DECISIONE 92/2018 DECISIONE 82/2020 (Avvertimento)

È disciplinamente rilevante il comportamento dell'avvocato che ometta la comunicazione alla Cassa Forense relativa ai propri redditi professionali e al volume d'affari, a prescindere dall'effettiva percezione di proventiCostituisce circostanza attenuante l'aver provveduto alla regolarizzazione

DECISIONE 6/2019 (Avvertimento)

Il praticante avvocato incorre in responsabilità disciplinare laddove ometta di partecipare ad eventi formativi riconosciuti dal COA di appartenenza perché specifici della professione forense.

La sanzione disciplinare può essere tuttavia ridotta al mero avvertimento quando il praticante abbia comunque partecipato ad eventi formativi attinenti alla professione notarile, stante la parziale comunanza di materie delle due professioni, con riferimento in particolare al diritto civile.

DECISIONE 9/2019 (Avvertimento)

È disciplinamente rilevante il comportamento dell'avvocato che consegne diciannove crediti formativi nel triennio, anziché sessanta, senza peraltro fornire alcuna giustificazione.

DECISIONE 10/2019 (Richiamo verbale) DECISIONE 54/2019 (Richiamo verbale)

Può ritenersi lieve a scusabile il comportamento dell'avvocato che consegne trenta crediti formativi nel triennio, anziché sessanta, a fronte di gravi e documentati problemi familiari ed economici, anche connessi all'interruzione dell'attività professionale.

DECISIONE 13/2019 (Richiamo verbale)

Il mancato assolvimento del dovere di formazione professionale configura la violazione delle norme di cui agli artt. 15 e 70 c.d.f., nonché del regolamento n. 6/2014 CNF, ancorché da ritenersi lieve e scusabile, se l'iscrizione all'Albo persiste nonostante l'avvocato abbia chiesto e non ancora ottenuto il formale provvedimento di cancellazione (ipotesi di avvocato che aveva chiesto la cancellazione dall'Albo a seguito di assunzione presso un Ente Pubblico).

DECISIONE 27/2019 (Avvertimento)

L'acquisizione di soli ventisette crediti formativi sui sessanta previsti nell'arco del triennio, in mancanza di spiegazioni e/o giustificazioni aventi caratteri oggettivi di forza maggiore o di altra esimente, costituisce pacificamente violazione del dovere di formazione ed aggiornamento professionale agli effetti dell'art. 25 comma 10 Reg. n. &/2014 ed integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nelle fattispecie di cui agli artt. 15 e 70 comma sesto C.D.F.

DECISIONE 30/2019 (Avvertimento) DECISIONE 61/2019 (Censura)

L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo a una generica attività formativa svolta in proprio su attività d'interesse.

DECISIONE 31/2019 (Avvertimento)

Il dovere di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo od al registro dei praticanti con patrocinio e non subisce deroghe od attenuazioni, se non per quanto espressamente previsto dal relativo Regolamento del CNF.

L'intervenuta scadenza del patrocinio del praticante, in ragione del decorso dei cinque anni dalla data di abilitazione, non consente di far venire meno l'addebito relativo al mancato adempimento del dovere di formazione cui era tenuto nel periodo oggetto di contestazione

DECISIONE 13/2019 (Richiamo verbale)

L'obbligo di formazione continua sussiste in capo all'avvocato anche qualora si occupi principalmente di formazione professionale in materie specifiche (nel caso in oggetto si tratta di formazione del personale sia della Pubblica Amministrazione sia di aziende private in tema di appalti pubblici).

L'infrazione può essere ritenuta lieve e scusabile, determinando l'applicazione del richiamo verbale, qualora il professionista dimostri di aver partecipato a seminari e convegni come relatore nonché di aver partecipato a periodici seminari di formazione continua come docente.

DECISIONE 35/2019 (Avvertimento) DECISIONE 95/2019 (Avvertimento)

Costituisce violazione del precezzo posto a presidio del dovere di formazione, il comportamento dell'avvocato che ritenga di poter ritenere assolto l'obbligo formativo attraverso sistemi improntati al "fai da te".

La frequenza ai corsi deve intendersi come condotta fattiva, con un evidente richiamo ad un dato di realtà e concretezza e non può risolversi nell'ascolto audio di registrazioni effettuate da altri.

L'obbligo formativo non ammette forme di compensazione come l'assolvimento di detto obbligo in annualità diverse rispetto al triennio in contestazione.

DECISIONE 37/2019 (Censura) DECISIONE 39/2019 (Censura)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

La formazione continua è posta anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo, acquisita con la regolare frequenza delle attività di formazione, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

DECISIONE 40/2019 (Avvertimento) DECISIONE 41/2019 (Avvertimento) DECISIONE 63/2019 (Avvertimento) DECISIONE 67/2019 (Avvertimento)

L'art 12 nei commi 4.5.6 non è suscettibile di valutazione, risultando solo consentita la verifica del raggiungimento o meno dei crediti stabiliti.

Per determinarne la gravità e l'eventuale scusabilità della violazione, va valutato ex art 4 C.D. in quali termini proporzionali sia stata assolta la formazione e se l'omissione sia dipesa da volontarietà o meno.

Nel caso di specie, le documentate necessità personali, in una con il numero di crediti effettivamente conseguiti, ha fatto ritenere congrua la sanzione dell'avvertimento.

DECISIONE 43/2019 (Censura) DECISIONE 39/2019 (Censura) DECISIONE 43/2019 (Censura) DECISIONE 64/2019 (Censura) DECISIONE 75/2019 (Censura) DECISIONE 76/2019 (Censura)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza.

L'avvocato ha un diritto di scelta delle attività formative, tendente all'accrescimento delle conoscenze nelle materie di prevalente attività professionale, senza tuttavia alcun carattere di esclusività che si possa tradurre in un legittimo esonero dall'aggiornamento laddove la materia asseritamente prevalente, per la sua particolare specificità, non trovi un'adeguata offerta formativa.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, non è affatto subordinato ad un'adeguata offerta formativa nella materia di attività prevalente e non subisce deroga né attenuazione alcuna se non nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento della Formazione continua.

L'obbligo di formazione continua è posto anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, ciò escludendo la facoltà dell'avvocato di potersi legittimamente sottrarre dal conseguimento dei crediti formativi qualora ciò richieda l'aggiornamento anche in materia di attività diverse da quella asseritamente prevalente.

La partecipazione agli eventi di cui all'art. 3 del Regolamento della Formazione continua è solo una delle ipotesi attraverso il quale gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione sono molteplici, in particolare mediante lo svolgimento delle altre attività di formazione previste dall'art. 13 del medesimo Regolamento.

L'acquisizione di zero crediti formativi nel triennio oggetto di verifica, unitamente all'assenza della prova di una volontà riparatoria nel triennio formativo successivo, costituiscono circostanza aggravante.

DECISIONE 50/2018 (Censura)

Viola il disposto dell'art. 16 CDF l'avvocato che ometta la presentazione alla Cassa Forense dei modelli 5, indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Cassa.

Trattandosi di ipotesi di condotta dell'inculpato perdurante nel tempo e, quindi, permanente, la prescrizione comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta.

La meramente dedotta incapacità patrimoniale di far fronte alle obbligazioni tributarie non esime l'inculpato dall'inviare i modelli 5 alla Cassa né è causa di giustificazione o esimente.

DECISIONE 51/2019 (Sospensione mesi quattro)

Le norme che regolano gli adempimenti fiscali e previdenziali sono strutturalmente e sostanzialmente diverse tra loro e da tali differenze discende la necessità di una separata disamina ai fini di una corretta valutazione degli effetti del decorso del tempo.

I principi di riferimento sono chiaramente enunciati da Cass. Civ. sez. un. 19.11.2012 n. 20219: "il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta illecita permanente e cioè dalla data in cui l'avvocato invia le comunicazioni dell'ammontare dei redditi professionali prodotti e risultanti dalle dichiarazioni ai fini dell'IRPEF e dei volumi di affari ai fini dell'IVA poiché la ratio finale dell'obbligo imposto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, è di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori (L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11) e in relazione ai quali - nonché agli accessori e alle sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge - la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 (L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2). Conseguentemente coloro che

sono obbligati a renderla possono provvedervi sempre (Decreto del 22 maggio 1997, art. 14, comma 1, Cass. 6259 del 2011); la Cassa ha il diritto di ottenere in ogni momento, in via di accertamento sostitutivo del predetto obbligo contributivo e di controllo "dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e procuratori nonché i pensionati" (L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 8), e può giovarsi in ogni tempo "ai fini della riscossione della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita" (art. 18, comma 7, della stessa legge). L'illecito deontologico contestato all'inculpato riguarda la violazione dei doveri di lealtà e correttezza che il previgente codice disciplinare prevedeva all'art.6 (ora art. 9 NCDF), nonché la violazione degli "adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti", previsti dall'art. 15 stesso codice (ora art. 16 NCDF).

La norma di riferimento contempla, quindi, sia la violazione degli adempimenti previdenziali (a cui, l'art. 15 previgente, aggiungeva l'obbligo di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi), che la violazione dell'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali.

Come anticipato, si tratta di ipotesi distinte: la ipotesi di inadempimento fiscale configura un illecito deontologico di portata più limitata di quello che prevede gli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché adempimenti previdenziali; in particolare, avuto anche riguardo al regime sanzionatorio previsto in materia dalle norme tributarie, l'illecito contestato ha carattere istantaneo, vale a dire che si consuma e si esaurisce nel momento stesso in cui la omissione viene posta in essere.

Sul punto si richiama la DECISIONE del CNF n. 117 del 28.1.2005 (dep il 24.9.2005) che, occupandosi della distinzione tra le due violazioni (previdenziale e fiscale – seppure con riferimento alla omessa fatturazione-) ha così statuito: "E se anche l'illecito deontologico è del tutto autonomo e distinto rispetto all'illecito fiscale, per la diversità sia dei presupposti che delle sue finalità, che sono quelle di far osservare all'avvocato, in ogni circostanza, quella particolare dignità alla quale egli è tenuto per la salvaguardia del proprio decoro e per il prestigio dell'intera classe forense, non può nondimeno arrivarsi al punto di affermare, in parte qua, la natura permanente di una tal violazione per il solo fatto di non aver provveduto l'inculpato ad assoggettare a tassazione gli importi ricevuti. Così opinandosi si finirebbe, infatti, per fare, nei confronti dell'avvocato, in quanto esposto sine die a una responsabilità disciplinare per la mancata fatturazione di taluno dei compensi avuti, un trattamento diverso da quello contemplato, in via generale, dalla normativa fiscale ove, invece, è prevista la decaduta del diritto sanzionatorio erariale in conseguenza del mancato tempestivo accertamento, da parte del competente Ufficio, dell'omessa dichiarazione dell'incasso. Ciò che comporterebbe, all'evidenza, un'inammissibile violazione di fondamentali principi di uguaglianza. La riconosciuta natura istantanea dell'illecito contestato al professionista fa sì che anche l'eccezione di prescrizione sollevata debba trovare ingresso, in quanto fondata".

Il Collegio aderisce a detta impostazione metodologica che, per altro, si impone anche alla luce della diversa disciplina vigente in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto della Cassa di pretendere ed ottenere il pagamento delle somme dovute da parte degli iscritti.

Infatti l'art. 19 della citata L. 576/1980 testualmente recita: "La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23."

Così stabilita la differenza della natura dei due illeciti previsti dall'art. 15 del previgente CD e ripresi dagli art. 16 e 74 del NCDF, il Collegio accerta e dichiara la intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in ordine alle condotte contestate, tenuto conto che:

- a) i fatti contestati sono, tutti, anteriori alla entrata in vigore della L. 247/2012;
- b) la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e non deontologica, dunque resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative; da ciò consegue che è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 e che si deve considerare la norma previgente, cioè il termine quinquennale previsto dall'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933;
- c) detto termine quinquennale è stato interrotto, quantomeno con riferimento ad una parte degli illeciti contestati, con la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare del 3.10.2011. Non sono tuttavia intervenuti, nel quinquennio successivo, atti interruttivi;
- d) l'effetto interruttivo permanente che si ricava dal combinato disposto degli art. 2945 c.2 e 2943 c.c. si applica solo nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare mentre nella fase amministrativa vige il principio stabilito dall'art. 2945 1° c. che fa decorrere, dal momento della interruzione, un nuovo periodo di prescrizione.

L'omesso invio, per più anni, del modello 5 è omissione che integra, da sola, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza (art. 6 CDF previgente e artt. 9-19 NCDF) e di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15 CDF previgente e 16-70 c. 4 NCDF).

La sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell'11.02.2011) non ha natura di sanzione disciplinare. Si tratta, infatti, di misura amministrativa di temporanea interdizione che compete al COA e che ha, tra le altre, la funzione di indurre l'iscritto a regolarizzare la sua posizione e, nel contempo, di impedirgli di reiterare le condotte illecite.

La dedotta incapacità patrimoniale di far fronte alle obbligazioni tributarie da un lato non esime l'inculpato dall'inviare i modelli 5 alla Cassa e, dall'altro, non risulta provata né rilevante quale causa di giustificazione o esimente. L'art. 17 c. 1 della L. n. 576 del 20.9.1980 stabilisce, infatti, che "la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative...". Si aggiunga che anche il contributo minimo deve comunque essere versato.

Deve osservarsi che l'art. 9 in vigore, sostitutivo del precedente art. 5, e l'art. 16, sostitutivo del precedente art. 15, non contemplano sanzione e che il dovere di assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi è ora espressamente previsto, oltre che dall'art. 16 del NCDF (che, come detto, riprende il precedente art. 15), anche dall'art. 70 c. 4 che prevede, quale sanzione edittale, la censura.

L'art. 65, comma 5, della Legge n. 247/2012 prevede, infine, che le norme del nuovo Codice Deontologico, nelle more entrato in vigore, si applicano ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli per l'inculpato

Da tali considerazioni si ricava la necessità di valutare la condotta costitutiva illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell'illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all'inculpato

Nella precedente disciplina la sanzione per le violazioni previste dagli art. 5, 6 e 15 doveva essere individuata tra quelle previste dall'art. 40 del R.D. L. 1578/1933 quindi nell'intervallo compreso tra l'avvertimento e la radiazione, a discrezione del Collegio giudicante e secondo i noti principi di graduazione e proporzionalità.

La sanzione edittale prevista per le violazioni indicate negli art. 9, 16 e 70 c. 4 del NCDF è la censura; all'esito della sopra indicata valutazione comparativa, la disciplina sanzionatoria vigente, riferita ai medesimi illeciti disciplinari, risulta quindi più favorevole rispetto alla precedente.

DECISIONE 58/2019 (Avvertimento)

L'acquisizione di soli 17 crediti formativi sui 60 previsti nell'arco del triennio, in mancanza di spiegazioni e/o giustificazioni aventi caratteri oggettivi di forza maggiore o di altra esimente, costituisce pacificamente violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale agli effetti dell'art. 25, comma 10, Reg. n. 6/2014 e integra infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico nelle fattispecie di cui agli artt. 15 e 70, comma 6, C.D.F.

DECISIONE 66/2019 (Avvertimento)

È disciplinariamente rilevante il comportamento dell'avvocato che, ancorché trovandosi in una situazione che potrebbe comportare l'esonero, non si attivi per chiedere l'esonero stesso e non consegua crediti formativi.

DECISIONE 68/2019 (Sospensione mesi due)

L'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo formativo incombe sull'avvocato e non sul COA di appartenenza. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, non è affatto subordinato ad un'adeguata offerta formativa nella materia di attività prevalente e non subisce deroga né attenuazione alcuna se non nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento della Formazione continua.

L'obbligo di formazione continua è posto anche a tutela della collettività, in quanto mira a garantire la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, ciò escludendo la facoltà dell'avvocato di potersi legittimamente sottrarre dal conseguimento dei crediti formativi qualora ciò richieda l'aggiornamento anche in materia di attività diverse da quella asseritamente prevalente.

La partecipazione agli eventi di cui all'art. 3 del Regolamento della Formazione continua è solo una delle ipotesi attraverso il quale gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione sono molteplici, in particolare mediante lo svolgimento delle altre attività di formazione previste dall'art. 13 del medesimo Regolamento.

L'acquisizione di zero crediti formativi nel triennio oggetto di verifica, l'assenza della prova di una volontà riparatoria nel triennio formativo successivo, la presenza di precedenti sanzionatori interdittivi ed il disinteresse manifestato verso il procedimento disciplinare costituiscono circostanze aggravanti che legittimano l'applicazione della sanzione massima della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due

DECISIONE 93/2019 (Richiamo verbale)

La comprovata mancata acquisizione di crediti formativi nel triennio integra l'illecito deontologico previsto dagli artt. 15 e 70, comma 6°, Codice Deontologico Forense.

L'avvocato non può, infatti, addurre a propria discolpa l'ignoranza della cogenza dell'adempimento agli obblighi formativi ed è, pertanto, consapevole della propria condotta omissiva rispetto a tale obbligo.

La sussistenza di gravi ragioni personali e familiari può, tuttavia, essere valutata al fine di ritenere tale illecito deontologico come fatto lieve, rispetto alla gravità della complessiva situazione dedotta e provata, nonché scusabile, laddove una condotta diversa e conforme alle previsioni deontologiche sarebbe stata difficilmente esigibile.

DECISIONE 94/2019 (Censura)

Il mancato versamento dei contributi previsti dall'art. 29, comma 3, della Legge n. 247/2012, con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 costituisce pacificamente violazione degli obblighi contributivi nei confronti delle istituzioni forensi e integra infrazione disciplinare ai sensi del Codice Deontologico nella fattispecie di cui all'art. 70, comma 4, C.D.F. (art. 15 C.D.F. previgente)

DECISIONE 9/2020 (Censura)

Ai fini dell'applicazione della sanzione aggravata della censura da parte di un praticante con patrocinio, con riferimento all'obbligo di formazione permanente, può tenersi conto del fatto che il medesimo non abbia conseguito alcun credito nel triennio, non abbia adotto alcun comportamento a giustificazione del proprio inadempimento, non abbia inteso fornire prova di una qualche volontà riparatoria e abbia tenuto una disinteressata condotta processuale.

DECISIONE 13/2020 (Richiamo verbale)

La sostituzione nell'attività di un collega colpito da evento gravemente impeditivo per lo svolgimento dell'attività professionale, il regolare e puntuale conseguimento dei crediti formativi sia nel triennio antecedente sia nel triennio successivo a quello in cui non vi fu medesimo risultato costituiscono elementi tali da poter ritenere lieve e scusabile il fatto, con conseguente applicazione del richiamo verbale.

DECISIONE 15/2020 (Richiamo verbale)

La partecipazione ad attività editoriale relativa e pertinente la professione forense, con la presentazione delle opere nel corso di convegni accreditati ed il completo conseguimento dei crediti formativi per il triennio successivo a quello dedotto nell'incapacità consentono di ritenere applicabile il richiamo verbale, pur a fronte del conseguimento di soli due crediti formativi.

DECISIONE 16/2020 (Censura)

L'omesso conseguimento di alcun credito formativo e la mancata partecipazione al dibattimento da parte dell'inculpato costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 22/2020 (Censura)

Il mancato conseguimento di trenta crediti formativi, risultando gli altri trenta oggetto di esonero, e non quindi, concretamente ottenuti con la partecipazione ad attività formative, ed i precedenti disciplinari in capo all'inculpato, costituiscono aggravanti tali da legittimare l'applicazione della sanzione della censura.

DECISIONE 23/2020 (Richiamo verbale)

Può essere disposto il richiamo verbale, pur a fronte del conseguimento di ventitré crediti formativi su sessanta nel caso in cui l'inculpato abbia dimostrato di avere curato con diligenza e completezza la formazione nel triennio successivo.

DECISIONE 30/2020 (Richiamo verbale)

La grave situazione familiare, con riferimento alle specifiche difficoltà nella gestione della prole e l'avvenuto conseguimento di un numero di crediti formativi superiori al minimo per il triennio successivo a quello dedotto nel capo di incapacità, sono elementi che possono fare ritenere lieve e scusabile il fatto, e, come tali, legittimare l'applicazione del richiamo verbale.

DECISIONE 31/2020 (Censura)

Il mancato conseguimento di ventisei crediti formativi costituisce violazione deontologica che legittima l'applicazione della sanzione della censura, risultando quali aggravanti l'esistenza di un precedente ed il disinteresse manifestato dall'inculpato nei confronti del procedimento a suo carico.

DECISIONE 62/2020 (Censura)

la prova documentale la mancanza di qualsivoglia circostanza attenuante, stante anche la scelta dell'attinto di non fornire alcun elemento a difesa, determinano l'applicazione della sanzione edittale della censura.

DECISIONE 6/2021 (Avvertimento)

Per il praticante avvocato, tenuto all'osservanza dei precetti deontologici a norma dell'art.49 LP, costituisce comportamento disciplinariamente rilevante e grave l'aver fatto apporre da terzi la propria firma sui registri di presenza ai corsi di formazione

professionale in occasione di alcune lezioni, allo scopo di ottenere la convalida del periodo di pratica, senza avere frequentato dette lezioni.

Il comportamento processuale ammissivo e le scuse presentate, se pur tardivamente, consentono di contenere la sanzione, unica per le violazioni contestate, in quella edittale dell'avvertimento.

Art. 71. Dovere di collaborazione

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 1/2017

Non pone in essere alcuna violazione disciplinare l'avvocato che non svolge alcuna attività difensiva, essendo esplicitamente previsto dall'art. 71, comma 3, NCDF, che non costituisce autonomo illecito disciplinare la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicati al segnalato o la mancata presentazione di osservazioni e difese, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

DECISIONE 24/2017 (Censura unitamente ad altra violazione)

Costituiscono violazione dei principi di correttezza, competenza, diligenza e collaborazione con le Istituzioni forensi l'omessa attivazione e l'omessa comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'indirizzo pec, come previsto dall'art. 7 della L.P. e dall'art. 16 c.7 del D.L.n135/2008

DECISIONE 29/2020 (Censura)

Il difensore è tenuto a munirsi di tutti i mezzi, anche tecnologici, necessari e utili per l'esercizio della professione, indipendentemente dalla tipologia di attività espletata e dalla quantità e qualità degli incarichi svolti, in quanto egli deve essere anche potenzialmente preparato e "attrezzato" per il corretto svolgimento della professione, nell'ambito della quale rientra - fra l'altro - il dovere di favorire che le comunicazioni degli altri operatori di giustizia verso il difensore – rappresentante processuale della parte - avvengano in modo diretto, tempestivo e tecnicamente sicuro.

Costituisce pertanto comportamento disciplinariamente rilevante la mancata adozione e comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata previsto dalla legge.

DECISIONE 68/2020 (Avvertimento)

L'avvocato che cessi la propria attività professionale non è tenuto a comunicare il nuovo domicilio, non trattandosi di "domicilio professionale". Il mancato adempimento non costituisce, pertanto, illecito disciplinare.

Grava sull'avvocato l'onere di comunicare e confermare la propria volontà di cancellarsi dall'albo professionale, anche speciale, non potendo trincerarsi dietro il fatto che l'iniziativa possa essere assunta anche d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine (ipotesi di mantenimento consapevole dell'iscrizione per cinque anni, nonostante l'avvocato fosse transitato a nuove funzioni, non inerenti la professione legale).

DECISIONE 1/2021 (Richiamo verbale)

Contrasta con i canoni deontologici afferenti ai doveri di probità, dignità e decoro e con il dovere di correttezza, lealtà e collaborazione con le istituzioni forensi di cui agli artt. 5c.1, 20 c. 1 22 c.1 codice previgente e 9, 19, 52 c. 1 e 71 c. 1 del codice vigente, il rivolgersi al Presidente del proprio ordine forense con toni alterati, per comunicare ripetuti rimproveri fortemente risentiti che mirano a censurare il atteggiamento del presidente stesso il quale sia intervenuto per tentare di conciliare un dissidio tra colleghi. Detta violazione può ritenersi lieve e scusabile e quindi censurata con il mero richiamo formale laddove sia provato che l'inculpato abbia agito in stato di alterazione emotiva dovuta alle dinamiche particolari dell'intervento presidenziale, in ragione di un'ingerenza negli affari interni dello studio ritenuta irrituale, non rispettosa del contraddittorio, intrusiva e illegittima.

DECISIONE 6/2021 (Avvertimento)

Per il praticante avvocato, tenuto all'osservanza dei precetti deontologici a norma dell'art.49 LP, costituisce comportamento disciplinamente rilevante e grave l'aver fatto apporre da terzi la propria firma sui registri di presenza ai corsi di formazione professionale in occasione di alcune lezioni, allo scopo di ottenere la convalida del periodo di pratica, senza avere frequentato dette lezioni.

Il comportamento processuale ammissivo e le scuse presentate, se pur tardivamente, consentono di contenere la sanzione, unica per le violazioni contestate, in quella edittale dell'avvertimento.

Art. 72. *Esame di abilitazione*

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

MASSIME

DECISIONE 73/2020 (Censura)

La condotta del candidato all'esame di abilitazione che, nel corso delle prove scritte, introduca in aula materiale non consentito, e precisamente: apparato ricetrasmettente in collegamento radio con persona esterna e supporti informatici, costituisce grave violazione dell'art.72 n.3 CDF, risultando incompatibile con il giuramento di lealtà e correttezza pronunciato dal praticante avvocato prima dell'iscrizione nel relativo registro e con le responsabilità che egli aspira ad assumere al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Il praticante avvocato è tenuto al rispetto del Codice Deontologico, in forza dell'art.42 L.P., tanto nello svolgimento della pratica e dei primi incarichi difensivi previsti dall'abilitazione al patrocinio, quanto - ed ancor più - nel corso dell'esame di abilitazione, soprattutto sotto i profili di correttezza e lealtà nei confronti delle istituzioni e degli altri concorrenti, oggetto della violazione in oggetto.

Il comportamento processuale ammissivo consente di contenere la sanzione in quella edittale della censura.

Titolo VII

Disposizione finale

Art. 73. *Entrata in vigore*

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.